

Regione Lazio

Atti del Consiglio Regionale

Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2025, n. 2

PIANO DEL PARCO NATURALE DI VEIO

XII LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 19 febbraio 2025 ha approvato la

DELIBERAZIONE N. 2

concernente:

“PIANO DEL PARCO NATURALE DI VEIO”

Testo coordinato formalmente ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- VISTO lo Statuto;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, che detta le norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche;
- VISTO l'articolo 44, comma 1, lettera a), della l.r. 29/1997 che ha istituito il Parco naturale di Veio;
- VISTO l'articolo 44, comma 2, della l.r. 29/1997 che ha istituito l'Ente regionale Parco di Veio per la gestione del Parco naturale di Veio, di seguito denominato Ente di gestione;
- VISTO l'articolo 26 della l.r. 29/1997 e successive modifiche nel quale si stabiliscono le procedure e i termini per l'approvazione del Piano dell'area naturale protetta;
- VISTA la deliberazione del Commissario straordinario dell'Ente regionale Parco di Veio 13 febbraio 2012, n. 5 con la quale è stata adottata la proposta di Piano del Parco naturale di Veio di cui all'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale avente ad oggetto: "Proposta di deliberazione consiliare concernente: "Approvazione del Piano del Parco naturale di Veio, di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche", composta dai seguenti elaborati:
- A.1 Documento programmatico (Elaborato descrittivo)
 - A.2 Relazione generale (Elaborato descrittivo)
 - o A.2 Relazione generale Allegato n.1: Carte tematiche (Elaborato descrittivo)

- 1. CARTE TEMATICHE - Quadro territoriale delle aree protette (1:300.000);
- 2. CARTE TEMATICHE - Inquadramento amministrativo e infrastrutture principali (1:165.000);
- 3. CARTE TEMATICHE - Area di studio (1:125.000);
- 4. PIANO DI ASSETTO CARTE TEMATICHE Piano territoriale paesistico - ambito n. 4; zonizzazione (1:40.000);
- 5. PIANO DI ASSETTO CARTE TEMATICHE Piano territoriale paesistico - ambito n. 15/7; zonizzazione (1:40.000);
- 6.a PIANO DI ASSETTO CARTE TEMATICHE Stralcio dal P.T.P.R. Tav. A
- 6.b PIANO DI ASSETTO CARTE TEMATICHE Stralcio dal P.T.P.R. Tav. B
- 6.c PIANO DI ASSETTO CARTE TEMATICHE Stralcio dal P.T.P.R. Tav. C
- 7. CARTE TEMATICHE - Piani stralcio di bacino: PS1 e PAI (1:75.000);
- 8. CARTE TEMATICHE - Presenze archeologiche rilevate nell'area del Parco (1:75.000);
- 9. CARTE TEMATICHE - Dettaglio della conoscenza delle presenze archeologiche rilevate (1:25.000);
- 10. CARTE TEMATICHE - Patrimonio storico e architettonico (1:75.000);
- 11. Mosaico dei Piani regolatori comunali (dalla proposta di Piano di Assetto) (1:75.000);
- 11.a Mosaico dei Piani regolatori comunali (aggiornamento comune di Formello) (1:40.000);
- 11.b Mosaico dei Piani regolatori comunali (aggiornamento comune di Roma) (1:50.000);
- 12. CARTE TEMATICHE - Usi civici e proprietà pubbliche (1:75.000);
- 13. PIANO DI ASSETTO CARTE TEMATICHE Evoluzione dei sistemi insediativi (1:50.000);
- 14. CARTE TEMATICHE - Servizi nell'area (1:75.000);
- 15. CARTE TEMATICHE - Mobilità su ferro (stralcio dal PTPG) (1:75.000);
- 16. CARTE TEMATICHE - Mobilità su gomma (stralcio dal PTPG) (1:75.000);
- 17. CARTE TEMATICHE - Stato dell'ambiente dei corpi idrici - Primavera / Autunno;
- 18. CARTE TEMATICHE - Detrattori ambientali (1:75.000);
- 19. CARTE TEMATICHE - Unità di terre dell'area di studio (1:125.000);

- 20. CARTE TEMATICHE - Unità di terre (1:75.000);
- 21. CARTE TEMATICHE - Stato dei corpi idrici - IFF (1:75.000);
- 22. CARTE TEMATICHE - Stato Ambientale - Qualità dell'aria (1:75.000);
- A.2 Relazione generale Allegato n.2: Indagine urbanistica (Elaborato descrittivo)
- A.2 Relazione generale Allegato n. 3: Beni archeologici rilevati (Elaborato descrittivo)
- A.2 Relazione generale Allegato n.4: Cartografia storica (Elaborato descrittivo)
- A.2 Relazione generale Allegato n.5: Beni culturali (Elaborato descrittivo)
- A.3 Norme tecniche attuative (Elaborato prescrittivo)
- A.3 Norme tecniche attuative Allegato n.1: Schede di intervento (Elaborato prescrittivo)
- A.4 Schema direttore sistema della fruizione (1:50.000) (Elaborato descrittivo)
- A.5 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (1:25.000) (Elaborato prescrittivo)
 - A.5.1 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000) (Elaborato prescrittivo)
 - A.5.2 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000) (Elaborato prescrittivo)
 - A.5.3 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000) (Elaborato prescrittivo)
 - A.5.4 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000) (Elaborato prescrittivo)
 - A.5.5 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000) (Elaborato prescrittivo)
 - A.5.6 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000) (Elaborato prescrittivo)
 - A.5.7 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000) (Elaborato prescrittivo)
 - A.5.8 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000) (Elaborato prescrittivo)
 - A.5.a Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo)
 - A.5.b Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo)
 - A.5.c Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo)
 - A.5.d Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo)

- A.5.e Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo)
- A.5.f Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo)
- A.5.g Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo)
- A.5.h Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo)
- A.5.i Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo)
- A.5.j Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo)
- A.5.k Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo)
- A.5.l Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo)
- A.5.m Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo)
- A.5.n Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo)
- A.6 Carta delle aree contigue (1:25.000) (Elaborato prescrittivo)
- A.7 Carta organizzazione del territorio (1:25.000) (Elaborato prescrittivo)
 - A.7.1 Carta organizzazione del territorio (1:10.000) (Elaborato prescrittivo)
 - A.7.2 Carta organizzazione del territorio (1:10.000) (Elaborato prescrittivo)
 - A.7.3 Carta organizzazione del territorio (1:10.000) (Elaborato prescrittivo)
 - A.7.4 Carta organizzazione del territorio (1:10.000) (Elaborato prescrittivo)
- A.8 Carta della fruizione (1:25.000) (Elaborato prescrittivo)
- A.9 Carta degli interventi (1:25.000) (Elaborato prescrittivo)

ELENCO TAVOLE DI ANALISI (Elaborati descrittivi)

- 1. Carta geologica e geositi (1:25.000);
- 2. Carta Uso del Suolo (1:25.000);
 - 2.1 Carta Uso del Suolo (1:10.000);
 - 2.2 Carta Uso del Suolo (1:10.000);
 - 2.3 Carta Uso del Suolo (1:10.000);
 - 2.4 Carta Uso del Suolo (1:10.000);
- 3. Carta degli habitat faunistici (1:25.000);
 - 3.1 Carta degli habitat faunistici (1:10.000);
 - 3.2 Carta degli habitat faunistici (1:10.000);
 - 3.3 Carta degli habitat faunistici (1:10.000);

- 3.4 Carta degli habitat faunistici (1:10.000);
- 4. Carta della vegetazione (1:25.000);
 - 4.1 Carta della vegetazione (1:10.000);
 - 4.2 Carta della vegetazione (1:10.000);
 - 4.3 Carta della vegetazione (1:10.000);
 - 4.4 Carta della vegetazione (1:10.000);
- 5. Carta delle emergenze faunistiche e floristiche (1:25.000);
 - 5.1 Carta delle emergenze faunistiche e floristiche (1:10.000);
 - 5.2 Carta delle emergenze faunistiche e floristiche (1:10.000);
 - 5.3 Carta delle emergenze faunistiche e floristiche (1:10.000);
 - 5.4 Carta delle emergenze faunistiche e floristiche (1:10.000);
- 6. Carta dei corridoi ecologici (1:25.000);
 - 6.1 Carta dei corridoi ecologici (1:10.000);
 - 6.2 Carta dei corridoi ecologici (1:10.000);
 - 6.3 Carta dei corridoi ecologici (1:10.000);
 - 6.4 Carta dei corridoi ecologici (1:10.000);
- 7. Rete Ecologica Provinciale (1:25.000);
- 8. Carta delle presenze archeologiche rilevate (1:25.000);
 - 8.1 Carta delle presenze archeologiche rilevate (1:10.000);
 - 8.2 Carta delle presenze archeologiche rilevate (1:10.000);
 - 8.3 Carta delle presenze archeologiche rilevate (1:10.000);
 - 8.4 Carta delle presenze archeologiche rilevate (1:10.000);

ELENCO ELABORATI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- Rapporto Ambientale
- Sintesi non Tecnica
- Elaborati Grafici:
 - Tav. 1 Carta organizzazione del territorio (1:125.000) - (dalla Tav. A.7 Organizzazione del territorio);
 - Tav. 2 Carta della Fruizione (1:125.000) - (dalla Tav. A.8 Carta della fruizione);
 - Tav. 3 Carta degli Interventi (1:125.000) - (dalla Tav. A.9 Carta degli interventi);

VISTA

la successiva deliberazione del Commissario straordinario dell'Ente regionale Parco di Veio 11 dicembre 2012, n. 66 di cui all'Allegato A.1 alla predetta deliberazione della Giunta regionale con la quale sono state rettificata le seguenti Tavole del Piano del Parco naturale di Veio a causa di una errata graficizzazione:

ELABORATI DI PIANO

- Tav. A.6 Carta delle aree contigue (1:125.000) (Elaborato prescrittivo);

ELABORATI DI ANALISI (Elaborati descrittivi)

- 6. Carta dei corridoi ecologici (1:25.000);

- 6.1 Carta dei corridoi ecologici (1:10.000);
- 6.2 Carta dei corridoi ecologici (1:10.000);
- 6.3 Carta dei corridoi ecologici (1:10.000);
- 6.4 Carta dei corridoi ecologici (1:10.000);

ELABORATI GRAFICI VAS

- Tav. A.7 Carta organizzazione del territorio (1:25.000) (Elaborato prescrittivo);
 - A.7.1 Carta organizzazione del territorio (1:10.000) (Elaborato prescrittivo);
 - A.7.2 Carta organizzazione del territorio (1:10.000) (Elaborato prescrittivo);
 - A.7.3 Carta organizzazione del territorio (1:10.000) (Elaborato prescrittivo);
 - A.7.4 Carta organizzazione del territorio (1:10.000) (Elaborato prescrittivo);
- Tav. A.8 Carta della fruizione (1:25.000) (Elaborato prescrittivo);
- Tav. A.9 Carta degli interventi (1:25.000) (Elaborato prescrittivo);

VISTO l'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997, che disciplina le procedure di pubblicazione del Piano dell'area naturale protetta per consentire a chiunque di prenderne visione e di presentare eventuali osservazioni scritte all'Ente di gestione;

PRESO ATTO della pubblicazione sul quotidiano a diffusione regionale "Il Messaggero" del 30 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997, a cura della ex direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli (ora direzione Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e sostenibilità, Parchi), dell'avviso di adozione e deposito del Piano del Parco naturale di Veio presso le sedi degli enti interessati;

CONSIDERATO che, conformemente alla disciplina dettata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, il Piano del Parco naturale di Veio è stato sottoposto a procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) e che in base all'articolo 14 del citato decreto è previsto che l'autorità procedente pubblichi un avviso con l'indicazione delle sedi nelle quali può essere presa visione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica e che nei termini previsti dal medesimo articolo 14 chiunque possa presentare osservazioni in merito, nonché fornire elementi valutativi o conoscitivi ulteriori;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 152/2006 il direttore facente funzioni dell'Ente di gestione ha proceduto alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale

della Regione del 20 dicembre 2014, n. 74 dell'avviso di deposito del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica presso le sedi degli enti locali interessati e che i documenti sono stati pubblicati sui siti *web* degli stessi enti locali;

CONSIDERATO che entro i termini previsti per la presentazione delle osservazioni alla proposta di Piano adottato sono pervenute presso il Parco naturale di Veio n. 862 (ottocentosessantadue) osservazioni, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997, da parte di cittadini, associazioni ed enti pubblici e privati interessati allo strumento di pianificazione, e n. 55 (cinquantacinque) osservazioni da parte da parte di cittadini, associazioni ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che oltre i termini previsti per la presentazione delle osservazioni alla proposta di Piano adottato sono state presentate n. 4 (quattro) osservazioni, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997, da parte di cittadini;

CONSIDERATO che nel corso della fase istruttoria, condotta dalla direzione Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e sostenibilità, Parchi, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997, sono pervenute n. 24 (ventiquattro) osservazioni tardive, di cui una a integrazione di un'osservazione pervenuta nei termini, ai sensi del medesimo articolo 26, da parte del Municipio XV di Roma Capitale, del Comune di Castelnuovo di Porto, del Comune di Formello e del Comune di Sacrofano;

VISTA la nota del 19 febbraio 2016, n. 90815 di cui all'Allegato B alla predetta deliberazione della Giunta regionale, con la quale la ex direzione Ambiente e sistemi naturali - Area Sistemi naturali ha trasmesso la pronuncia di Valutazione di Incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche al Parco naturale di Veio, acquisita al protocollo dell'Ente di gestione in data 22 febbraio 2016, n. 370;

PRESO ATTO del parere motivato di VAS, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs.152/2006, espresso con determinazione del Direttore della ex direzione regionale ambiente e sistemi naturali del 14 dicembre 2016, n. G14883, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del 20 dicembre 2016, n. 101, s.o. n. 2 di cui all'Allegato C alla predetta deliberazione della Giunta regionale;

VISTA la determinazione del direttore del Parco naturale di Veio del 6 febbraio 2014, n. 17 con la quale è stato istituito il Gruppo di lavoro composto dal personale

dell'Ente di gestione per l'esame istruttorio delle osservazioni pervenute al Piano, a integrazione e completamento della *task force* istituita presso l'ex Agenzia regionale parchi - ARP - e dalla società di ingegneria TEMI srl (subentrata alla *task force* dal 14 dicembre 2016);

VISTA la Relazione tecnica del 7 agosto 2017, n. 1829 di cui all'Allegato D alla predetta deliberazione della Giunta regionale, redatta dal Gruppo di lavoro istituito con la sopra citata determinazione n. 17/2014, con la quale si comunica la conclusione del procedimento di predisposizione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Piano del Parco, ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 29/1997;

VISTA la deliberazione del Presidente dell'Ente di gestione del Parco naturale di Veio del 28 giugno 2017, n. 41 di cui all'Allegato E alla predetta deliberazione della Giunta regionale, recante l'approvazione della Dichiarazione di Sintesi redatta ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 152/2006 che recepisce le considerazioni ambientali e il parere motivato pervenuti nell'ambito della procedura di VAS del Piano del Parco naturale di Veio, apportando modifiche ai seguenti elaborati:

- A.2 Relazione generale (Elaborato descrittivo);
- A.3 Norme Tecniche Attuative (Elaborato prescrittivo)
 - o A.3 Norme Tecniche Attuative Allegato n. 1 - Schede d'Intervento (Elaborato prescrittivo);
- Tav. A.5 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (1:25.000) (Elaborato prescrittivo);
 - o A.5.1 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000) (Elaborato prescrittivo);
 - o A.5.2 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000) (Elaborato prescrittivo);
 - o A.5.3 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000) (Elaborato prescrittivo);
 - o A.5.4 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000) (Elaborato prescrittivo);
 - o A.5.5 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000) (Elaborato prescrittivo);
 - o A.5.6 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000) (Elaborato prescrittivo);
 - o A.5.7 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000) (Elaborato prescrittivo);
 - o A.5.8 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000) (Elaborato prescrittivo);
 - o A.5.a Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo);

- A.5.b Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo);
- A.5.c Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo);
- A.5.d Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo);
- A.5.e Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo);
- A.5.f Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo);
- A.5.g Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo);
- A.5.h Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo);
- A.5.i Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo);
- A.5.j Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo);
- A.5.k Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo);
- A.5.l Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo);
- A.5.m Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo);
- A.5.n Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000) (Elaborato prescrittivo);
- Tav. A.6 Carta delle Aree Contigue (1:25.000) (Elaborato prescrittivo);
- Tav. A.7 Carta organizzazione del territorio (1:25.000) (Elaborato prescrittivo);
 - A.7.1 Carta organizzazione del territorio (1:10.000) (Elaborato prescrittivo);
 - A.7.2 Carta organizzazione del territorio (1:10.000) (Elaborato prescrittivo);
 - A.7.3 Carta organizzazione del territorio (1:10.000) (Elaborato prescrittivo);
 - A.7.4 Carta organizzazione del territorio (1:10.000) (Elaborato prescrittivo);
- Rapporto Ambientale;
- Dichiarazione di Sintesi;

VISTA

la deliberazione del Presidente dell'Ente di gestione del Parco naturale di Veio del 14 dicembre 2017, n. 74 di cui all'Allegato F alla predetta deliberazione

- della Giunta regionale, con la quale si approvano le proposte di parere sulle osservazioni presentate al Piano del Parco naturale di Veio;
- VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5 concernente l'approvazione del Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR), pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 10 giugno 2021, n. 56, s.o. n. 2;
- VISTO l'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche che detta le disposizioni per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione territoriale;
- TENUTO CONTO che in fase di istruttoria tecnico-amministrativa è stata assicurata la conformazione del Piano del Parco naturale di Veio al PTPR, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5/2021, ai sensi del citato articolo 145 del d.lgs. 42/2004;
- VISTA la determinazione del 7 novembre 2024, n. G14795 del Direttore della direzione ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi, di cui all'Allegato G alla predetta deliberazione della Giunta regionale, con la quale si prende atto delle risultanze della Relazione tecnica-istruttoria redatta dagli uffici e si formulano proposte di modifica e integrazione approvandone la graficizzazione;
- CONSIDERATO che l'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997 stabilisce che “(...) *La Giunta regionale, previo esame della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, apporta eventuali modifiche ed integrazioni, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute e ne propone al Consiglio regionale l'approvazione (...)*”;
- PRESO ATTO che l'Ente di gestione ha rispettato le procedure previste dall'articolo 26 della l.r. 29/1997;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale avente ad oggetto “Proposta di deliberazione consiliare concernente: “Approvazione del Piano del Parco naturale di Veio, di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche” e i relativi allegati citati, con la quale la Giunta regionale si è pronunciata favorevolmente sulle osservazioni pervenute e ha sottoposto al Consiglio regionale l'approvazione del Piano del Parco naturale di Veio ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997, approvando contestualmente le proprie modifiche e integrazioni allo stesso;

- PRESO ATTO** che con l'articolo 26 della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 è stata ampliata la perimetrazione del Parco naturale di Veio e che il Piano in esame non contiene la pianificazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della l.r. 29/1997, dei territori così ampliati in quanto la pianificazione del Piano si è conclusa prima del predetto ampliamento con la deliberazione del Presidente dell'Ente di gestione del 28 giugno 2017, n. 41 che ha recepito le considerazioni ambientali e il parere motivato nell'ambito della procedura di VAS;
- DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della l.r. 20/2024, nel territorio oggetto di ampliamento si applicano fino all'approvazione del relativo Piano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 8 della l.r. 29/1997 per le Zone A di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), della medesima legge regionale;
- RITENUTO,** pertanto, di procedere all'approvazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997, del Piano del Parco naturale di Veio di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti elaborati prescrittivi:
- Allegato 1 - A. 3 Norme Tecniche di Attuazione;
 - Allegato 1 - A. 3 Norme Tecniche di Attuazione Allegato n. 1 Schede d'Intervento;
 - Allegato 1 - Tav. A.5 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (1:25.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.1 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.2 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.3 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.4 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.5 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.6 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.7 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.8 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.a Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.b Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.c Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.d Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.e Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.f Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);

- Allegato 1 - TAV A.5.g Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
- Allegato 1 - TAV A.5.h Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
- Allegato 1 - TAV A.5.i Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
- Allegato 1 - TAV A.5.j Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
- Allegato 1 - TAV A.5.k Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
- Allegato 1 - TAV A.5.l Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
- Allegato 1 - TAV A.5.m Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
- Allegato 1 - TAV A.5.n Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
- Allegato 1 - Tav. A.6 Carta delle aree contigue (1:25.000);
- Allegato 1 - Tav. A.7 Carta organizzazione del territorio (1:25.000);
- Allegato 1 - Tav. A.7.1 Carta organizzazione del territorio (1:10.000);
- Allegato 1 - Tav. A.7.2 Carta organizzazione del territorio (1:10.000);
- Allegato 1 - Tav. A.7.3 Carta organizzazione del territorio (1:10.000);
- Allegato 1 - Tav. A.7.4 Carta organizzazione del territorio (1:10.000);
- Allegato 1 - Tav. A.8 Carta della fruizione (1:25.000);
- Allegato 1 - Tav. A.9 Carta degli interventi (1:25.000);

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il Piano del Parco naturale di Veio ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti elaborati prescrittivi:
 - Allegato 1 - A. 3 Norme Tecniche di Attuazione;
 - Allegato 1 - A. 3 Norme Tecniche di Attuazione Allegato n. 1 Schede d'Intervento;
 - Allegato 1 - Tav. A.5 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (1:25.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.1 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.2 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.3 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.4 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.5 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.6 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.7 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.8 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R. 29/97) (1:10.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.a Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.b Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.c Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
 - Allegato 1 - TAV A.5.d Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);

- Allegato 1 - TAV A.5.e Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
- Allegato 1 - TAV A.5.f Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
- Allegato 1 - TAV A.5.g Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
- Allegato 1 - TAV A.5.h Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
- Allegato 1 - TAV A.5.i Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
- Allegato 1 - TAV A.5.j Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
- Allegato 1 - TAV A.5.k Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
- Allegato 1 - TAV A.5.l Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
- Allegato 1 - TAV A.5.m Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
- Allegato 1 - TAV A.5.n Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000);
- Allegato 1 - Tav. A.6 Carta delle aree contigue (1:25.000);
- Allegato 1 - Tav. A.7 Carta organizzazione del territorio (1:25.000);
- Allegato 1 - Tav. A.7.1 Carta organizzazione del territorio (1:10.000);
- Allegato 1 - Tav. A.7.2 Carta organizzazione del territorio (1:10.000);
- Allegato 1 - Tav. A.7.3 Carta organizzazione del territorio (1:10.000);
- Allegato 1 - Tav. A.7.4 Carta organizzazione del territorio (1:10.000);
- Allegato 1 - Tav. A.8 Carta della fruizione (1:25.000);
- Allegato 1 - Tav. A.9 Carta degli interventi (1:25.000).

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

(Micol Grasselli)

F.to digitalmente Micol Grasselli

IL PRESIDENTE DELL’AULA

IL VICE PRESIDENTE

(Giuseppe Emanuele Cangemi)

F.to digitalmente Giuseppe Emanuele Cangemi

Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 14 pagine, e i relativi allegati sono conformi al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICESEGRETARIO GENERALE

(Ing. Vincenzo Ialongo)

F.to digitalmente Vincenzo Ialongo

ALLEGATO 1



Parco Regionale di Veio



REGIONE
LAZIO

Piano del Parco di Veio

A.3 Norme Tecniche Attuative



SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Finalità, effetti ed efficacia del Piano	3
Art. 2 Identità specifica dell'area naturale protetta e obiettivi generali.....	4
Art. 3 Catalogazione e tutela dei beni, monitoraggio e informazione sullo stato dell'ambiente, delle sue risorse e dei diversi beni	4
Art. 4 Verifica di ammissibilità delle captazioni delle acque e norme relative ai corsi d'acqua.....	5
Art. 5 Rapporti con il Piano di Bacino e la pianificazione paesistica.....	7
Art. 6 Cooperazione con altri Enti	7
Art. 7 Beni censiti dal PTPR.....	7
Art. 8 Aree e/o beni di interesse paleontologico, archeologico, storico-artistico e monumentale.....	8
Art. 9 Percorsi pedonali e ciclabili previsti dalla normativa in materia di circolazione stradale	8
Art. 10 Misure antincendio	9
Art. 11 Aree contigue.....	10
Art. 12 Indirizzi per la tutela delle connessioni ecologiche.....	10
Art. 13 Entrata in vigore del Piano, validità, modifiche e aggiornamento	11
Art. 14 Risoluzione di eventuali antinomie	12
Art. 15 Perimetro del ZSC "Valle del Cremera – Zona del Sorbo".....	12
CAPO II ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO	12
Art. 16 Modalità e strumenti di attuazione	12
Art. 17 Programma pluriennale di promozione economica e sociale	13
Art. 18 Vigilanza e rapporti triennali sull'attuazione del Piano del Parco	13
Art. 19 Nulla osta e verifica di ammissibilità	14
CAPO III CONFIGURAZIONE E DISCIPLINA GENERALE DELLE ZONE E SOTTOZONE	14
Art. 20 Configurazione e disciplina generale	14
Art. 21 La zona A di riserva integrale	17
Art. 22 La zona B di riserva generale	18
Art. 23 Sottozona B1 Aree agro-silvo-pastorali di collina	20
Art. 24 Sottozona B2 Aree delle forre, dei fondivalle e delle spallette boscate	20
Art. 25 La zona C di protezione.....	21
Art. 26 Sottozona C1 Paesaggio agrario con funzione di connessione ambientale.....	23
Art. 27 Sottozona C2 Zona di protezione a destinazione agro-silvo-pastorale	24
Art. 28 Sottozona C3 Aree di interesse archeologico.....	24
Art. 29 La zona D di promozione economica e sociale e le relative sottozone	25
Art. 30 Sottozona D1 Insediamenti storici.....	26

Art. 31 Sottozona D2 Aree infrastrutturali a rete e puntuali.....	28
Art. 32 Sottozona D3 Aree per la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di incentivare le utilizzazioni agricole o le attività con esse compatibili. Aree per le attrezzature e Infrastrutture per la fruizione. Aree da sottoporre a progetti di recupero ambientale.....	29
Art. 33 Sottozona D4 Aree a trasformazione consolidata	31
Art. 34 Sottozona D5 Aree per la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di incentivare le utilizzazioni agricole o le attività con esse compatibili	31
Art. 35 Piani di recupero dei consorzi di urbanizzazione privati.....	33
Art. 36 Schede di intervento	33
Art. 37 Viabilità, parcheggi e illuminazione stradale	35
Art. 38 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.....	35
Art. 39 Risparmio idrico	36
Art. 40 Superamento delle barriere architettoniche	36
Art. 41 Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.....	36
Art. 42 Promozione dell'agricoltura biologica e dell'agricoltura sociale.....	37
Art. 43 Aree PAC.....	37
Art. 44 Aree di interesse cinematografiche	37
Art. 45 Impianti di trigenerazione.....	38
Art. 46 Poteri di deroga.....	38
Art. 47 Rinvio	38
Art. 48 Ampliamento della perimetrazione del Parco naturale di Veio ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20.....	39

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità, effetti ed efficacia del Piano

1. Il Piano, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, ha la finalità di assicurare la tutela dell'area naturale protetta, delle sue risorse e dei suoi beni paesaggistici, disciplinandone l'uso ed il godimento, nonché prevedendo le azioni e gli interventi a tale fine necessari e/o opportuni. In particolare, il Piano:
 - a) stabilisce la perimetrazione definitiva del Parco;
 - b) prevede l'organizzazione generale del territorio dell'area naturale protetta e la sua articolazione in zone e sottozone, nonché le azioni e gli interventi necessari ed opportuni per garantire la tutela, il godimento e l'uso dei beni e delle risorse dell'area naturale protetta e di ciascuna zona o sottozona;
 - c) definisce gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sul paesaggio e sui beni naturali e culturali;
 - d) individua, disciplinandone le destinazioni d'uso pubblico o privato, le diverse parti dell'area naturale protetta;
 - e) prevede i diversi gradi di accessibilità pedonale e veicolare;
 - f) individua, disciplinandone l'uso ed il godimento, le attrezzature ed i servizi per la fruizione sociale dell'area naturale protetta;
 - g) favorisce, come disciplinato dall'articolo 31 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, le attività agricole tradizionali e le attività di diversificazione agricola di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche;
 - h) individua le aree contigue, secondo quanto disciplinato dall'articolo 26 della l.r. 29/1997 e successive modifiche.
2. Gli interventi previsti dal Piano e descritti nelle schede di intervento sono - con la sua approvazione - dichiarati di pubblica utilità e di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. Per le eventuali procedure di espropriazione si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche;
3. Rispetto l'individuazione dei beni culturali si deve far riferimento a quanto disciplinato dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio, e successive modifiche.
4. Integrano il Piano dell'area naturale protetta le misure di conservazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2016, n. 159 (Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. - codice IT60300 (Roma)), per gli *habitat* e le specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva *Habitat* e della direttiva Uccelli tenendo conto di quanto previsto nel Piano di gestione dei siti natura 2000 ricompresi nel Parco.

5. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 2

Identità specifica dell'area naturale protetta e obiettivi generali

1. L'identità specifica del Parco di Veio è costituita da forti valenze storico-paesistiche, oltre che dal prevalere dell'uso agricolo del suolo.
2. Obiettivi principali da perseguire sono: la conservazione della biodiversità, la tutela delle specie animali, vegetali e degli ecosistemi; lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione delle attività agricole, la conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni storici ed archeologici.
3. Al fine di valorizzare il territorio del Parco, connotato da rilevanti valori storici e paesaggistici, sono da incentivare prioritariamente gli interventi volti a:
 - a) tutelare il paesaggio agrario;
 - b) conservare e valorizzare i beni paesaggistici e ambientali;
 - c) garantire la funzionalità delle reti ecologiche e la conservazione delle specie e degli *habitat*;
 - d) tutelare i beni storico-archeologici;
 - e) riqualificare il patrimonio storico-monumentale ed estetico-tradizionale;
 - f) rinaturalizzare e bonificare i corsi d'acqua;
 - g) adeguare il sistema di viabilità interna pedonale e veicolare destinato alla fruizione pubblica;
 - h) sviluppare le attività didattiche a servizio del Parco;
 - i) incentivare lo sviluppo agricolo nelle sue varie attività come previste all'articolo 2 della l.r. 14/2006, in ragione del ruolo di tutela attiva esercitata come espressamente prevista all'articolo 31, comma 1, della l.r. 29/1997;
 - j) promuovere lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di produzione di energia attraverso fonti rinnovabili, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 3

Catalogazione e tutela dei beni, monitoraggio e informazione sullo stato dell'ambiente, delle sue risorse e dei diversi beni

1. L'area naturale protetta e le aree contigue, in quanto rientranti tra i beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 142 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, sono tutelati per legge.
2. Al fine di assicurare la completezza e l'azione di tutela, l'Ente di gestione promuove, organizza e, per quanto possibile, individua direttamente, attraverso l'attività di ricerca e di monitoraggio, ulteriori elementi. L'individuazione di tali elementi è rilevante ai fini della conservazione, per il mantenimento della biodiversità presente e dell'uso durevole e sostenibile delle risorse.
3. L'Ente di gestione cura e promuove, di propria iniziativa ed adeguandosi agli eventuali indirizzi regionali, la ricerca e lo studio del patrimonio vegetazionale e floristico, nonché l'individuazione e la conservazione delle fitocenosi e degli esemplari in grado di fornire semi e talee idonei alla produzione di materiale autoctono di propagazione.
4. L'Ente di gestione cura e promuove, di propria iniziativa ed adeguandosi agli eventuali indirizzi regionali, la ricerca e lo studio del patrimonio faunistico, nonché l'individuazione e la conservazione delle popolazioni e dei siti critici.

5. L'Ente di gestione cura e promuove, di propria iniziativa ed adeguandosi agli eventuali indirizzi regionali, la ricerca e lo studio del patrimonio geologico e pedologico, nonché studi del sistema idrogeologico.

Art. 4

Verifica di ammissibilità delle captazioni delle acque e norme relative ai corsi d'acqua

1. Il riconoscimento, la concessione e le verifiche delle captazioni delle acque sorgive, fluenti e sotterranee sono disciplinate dall'articolo 164 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche.
2. Per tutti i corsi d'acqua soggetti a vincolo è fatto divieto di procedere all'intubazione.
3. È fatto divieto di procedere all'intubazione di corsi d'acqua vincolati ma di rilevanza secondaria, salvo che per tratti inferiori a 20 m; tale intervento non è ripetibile a distanze inferiori a 300 m.
4. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) del presente Piano.
5. Al fine di salvaguardare l'integrità del reticolo idrografico e le sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nelle fasce di rispetto di 150 m dalla sponda o dal piede dell'argine dei fiumi, torrenti e dei corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al Testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e successive modifiche, e nella fascia di rispetto di 50 m dalla sponda o dal piede dell'argine di canali e collettori artificiali, è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi, con la conservazione della vegetazione ripariale esistente, salvo gli interventi specificatamente previsti dalla normativa vigente in materia. In particolare, sono vietati, salvo che non siano espressamente prescritti dagli enti competenti per finalità di difesa del suolo, gli interventi che prevedano:
 - a) chiusura, intubazioni e copertura di corsi d'acqua;
 - b) qualsiasi attività estrattiva;
 - c) sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti in calcestruzzo (muri di sostegno, briglie, traverse);
 - d) scogliere in pietrame non rinverdite;
 - e) rivestimenti di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo;
 - f) rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua e risagomatura delle sponde.
6. Le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente nonché le opere strettamente necessarie per l'utilizzazione produttiva delle acque sono consentite, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti.
7. Le opere di bonifica, indispensabili alla funzionalità idraulica, sono soggette a nulla osta rilasciato dall'Ente di gestione. Sono consentiti, pertanto: interventi di rimozione dei rifiuti solidi da alveo e rive con conferimento a discarica, interventi di risagomatura degli argini, ove indispensabili, realizzati con metodi di ingegneria naturalistica, interventi di ripristino ambientale e manutenzione della vegetazione mediante le pratiche di diradamento selettivo e reimpianto compensativo di essenze vegetali sulle rive al fine della ricostituzione della vegetazione umida e dei punti di collegamento verdi.

8. Le opere di bonifica sono consentite esclusivamente con le modalità e nei periodi preventivamente concordati e autorizzati dall'Ente di gestione.
9. Nel caso in cui per eventi calamitosi eccezionali o per la presenza di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso, al momento dell'inizio delle opere, all'Ente di gestione e a presentare successivamente un progetto che dimostri l'avvenuta definitiva sistemazione dei luoghi.
10. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie e a rete sotterranea, comprese le condotte interrate, sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere un'adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi devono prevedere la seguente misure di compensazione a cura del soggetto competente alla realizzazione dell'opera: la superficie di suolo, sottratta all'area dalla realizzazione delle infrastrutture interferenti e misurate, considerando la proiezione a terra delle stesse, deve essere compensata mediante la realizzazione di "isole di naturalità" di superficie almeno tre volte superiore a quella sottratta all'interno dell'area protetta e secondo le prescrizioni dell'Ente di gestione.
11. Nelle aree di sorgente è fatto obbligo di mantenere lo stato naturale dei luoghi, è vietata la nuova captazione o la chiusura o la copertura della sorgente e il riempimento del bacino.
12. Nel raggio di 10 m dal punto di sorgente è fatto divieto di operare modifiche della morfologia superficiale, movimenti di terra, drenaggi e canalizzazioni, sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti in calcestruzzo, risagomatura e rivestimenti di sponde, rettificazioni e modifiche del tracciato naturale della sorgente e del corso d'acqua e interventi che riducono la superficie permeabile.
13. È vietata, ai sensi dell'articolo 94 del d.lgs. 152/2006 che disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, qualsiasi attività che possa influire sulla qualità dell'acqua della sorgente o che possa inquinare la falda profonda, come: dispersione di fanghi e acque reflue anche se depurati, accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, fatto salvo quanto previsto dal medesimo articolo 94, comma 4, lettera c), del d.lgs. 152/2006, gestione di rifiuti, deposito di sostanze pericolose, radioattive e di materiali a cielo aperto, pascolo e stabulazione del bestiame che ecceda i 170 kg/ha di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.
14. Nelle aree censite come microaree umide, paludi, stagni e pozze temporanee è fatto obbligo di mantenere lo stato naturale dei luoghi; inoltre, vanno mantenute e curate le essenze vegetali ed arboree presenti.
15. È fatto divieto di effettuare i seguenti interventi: riempimenti, movimenti di terra, drenaggi e canalizzazioni, sbancamenti, terrazzamenti, sterri ed inoltre la realizzazione di manufatti in calcestruzzo, la risagomatura e i rivestimenti di sponde, oltre ad interventi che riducano la superficie permeabile.
16. Riguardo i fontanili e gli abbeveratoi esistenti è vietata la loro demolizione, la captazione o l'intubazione e la derivazione delle acque; è fatto obbligo di restaurare gli stessi in pietra locale evitando per l'impermeabilizzazione rivestimenti in materiali tossici, nel rispetto dell'immagine originaria e dei caratteri storico-paesistici del contesto nel quale sono localizzati.
17. La vegetazione acquatica, dove presente, non deve essere rimossa almeno durante il periodo riproduttivo della fauna per evitare asportazione di uova, larve e adulti (gennaio-luglio).

Art. 5

Rapporti con il Piano di Bacino e la pianificazione paesistica

1. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.
2. L'Ente di gestione adegua il Piano ai livelli minimi di tutela contenuti nei Piani di Bacino e nel Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 10 giugno 2021, n. 56, s.o. n. 2.
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Piano di bacino distrettuale approvato, secondo quanto disposto dall'articolo 65, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche. In caso di contrasto con le prescrizioni del presente Piano, si applicano le più restrittive.
4. I piani e i progetti per l'attuazione di attività e interventi previsti nelle zone dell'area naturale protetta, soggette a rischio idrogeologico, sono sottoposti a nulla osta preventivo da parte dell'Ente di gestione e devono essere predisposti e approvati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel vigente strumento di difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche.

Art. 6

Cooperazione con altri Enti

1. L'Ente di gestione, al fine di assicurare la conservazione e la salvaguardia dei beni di riconosciuto interesse storico-culturale, collabora con gli Enti competenti per materia preposti nel controllo del rispetto della normativa vigente in materia di tutela. L'Ente di gestione promuove, in collaborazione con tali Enti, specifici progetti di valorizzazione, anche relativamente a beni non interessati da dispositivi di tutela.
2. In presenza di nuovi elementi o beni meritevoli di tutela, l'Ente di gestione, in collaborazione con le Autorità competenti, assume le iniziative necessarie per estendere ad essi o per rafforzare la tutela per la loro conservazione o la loro ricostituzione e valorizzazione.
3. In attuazione delle disposizioni in materia di accesso all'informazione ambientale, l'Ente di gestione provvede d'intesa con la Regione a raccogliere e a diffondere ogni possibile elemento di conoscenza riguardante lo stato delle acque, del suolo, della fauna, della flora e degli spazi naturali, nonché le attività o le misure che possono incidere sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi comprese le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente.

Art. 7

Beni censiti dal PTPR

1. L'Ente di gestione tutela i beni censiti dal PTPR come beni di interesse storico-monumentale e di interesse estetico-tradizionale. Per i beni di interesse storico-monumentale, censiti come tali dal PTPR, sono ammessi, previo nulla osta, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo.

Art. 8**Aree e/o beni di interesse paleontologico, archeologico, storico-artistico e monumentale**

1. In tutto il territorio del Parco naturale di Veio deve essere garantita la tutela delle aree di interesse storico-archeologico, storico-monumentale e paleontologico, ai sensi della normativa vigente. In queste aree ogni modifica allo stato dei luoghi è subordinata alle procedure autorizzatorie, di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997 e successive modifiche e a quelle relative alle competenti Soprintendenze.
2. Nelle aree dichiarate di interesse archeologico o di interesse storico-monumentale, ai sensi della vigente normativa, sono consentite e agevolate dall'Ente di gestione le prospezioni archeologiche, gli interventi di recupero e restauro conservativo e le opere di arredo e di protezione secondo le disposizioni legislative vigenti. In tali casi, il nulla osta dell'Ente di gestione è finalizzato esclusivamente a verificare la presenza di valori naturalistici primari da salvaguardare e a definire, in accordo con la Soprintendenza competente, il migliore inserimento degli interventi nel contesto ambientale e fruitivo dell'area naturale protetta. È facoltà della Soprintendenza presentare all'Ente di gestione un programma generale di scavi. In tal caso l'approvazione del programma assume valore di parere unificato per tutte le attività di scavo in esso previste. Il nulla osta è rilasciato sulla base delle verifiche di congruità preliminare dell'incidenza dell'intervento sull'ambiente naturale.
3. Le aree ricadenti in zone agricole, salvo nulla-osta dell'Ente Parco e della competente Soprintendenza, devono mantenere la stessa destinazione culturale, con esclusione assoluta delle arature profonde, della messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde, dell'installazione di elementi che prevedano qualsiasi genere di scavo o perforazione anche di modesta entità. È inoltre vietata l'introduzione di elementi estranei alla flora locale.
4. Per l'attuazione di ciascuno degli interventi previsti dal Piano la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi a cui partecipa la Soprintendenza competente per territorio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e successive modifiche. Le risultanze della suddetta conferenza sono corredate, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera. Qualora dalla suddetta valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico emerga l'esistenza di un interesse archeologico, si applicano le procedure indicate dalla stessa legge.
5. Nel caso in cui dovesse essere richiesta l'esecuzione di saggi nel terreno, nell'ambito della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al comma precedente, deve essere acquisito il nulla-osta dell'Ente di gestione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della l.r. 29/1997.

Art. 9**Percorsi pedonali e ciclabili previsti dalla normativa in materia di circolazione stradale**

1. Le aree e i percorsi pedonali e ciclabili previsti dalla normativa in materia di circolazione stradale, ove ammissibili dalle presenti norme, devono rispondere alle indicazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e delle normative specifiche di riferimento.
2. Le dimensioni della sezione dei percorsi stradali, ivi compresi i marciapiedi stradali, devono

rispettare le indicazioni date dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade). Riguardo i percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, è auspicabile siano separati da queste da elementi fisici in rilievo o da opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i percorsi devono essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata.

3. Negli attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, si deve assicurare la segnalazione di attraversamento mediante gli appositi segnalatori acustico-visivi, garantendo comunque un'adeguata visibilità del veicolo in manovra verso il percorso pedonale.
4. Nelle aree urbane, i percorsi ciclabili potranno essere realizzati nelle sedi viarie esistenti, marciapiedi compresi, nell'ambito di interventi di riqualificazione della viabilità urbana oppure all'interno delle fasce di rispetto in modo compatibile. È auspicabile che le piste ciclabili siano separate dai percorsi pedonali e le interferenze devono essere opportunamente segnalate.
5. I progetti degli itinerari ciclabili che prevedano anche, ove necessario, la riqualificazione dello spazio stradale circostante devono considerare e prevedere adeguate soluzioni per favorire la sicurezza della mobilità ciclistica nei punti di maggior conflitto con i pedoni e i veicoli a motore (intersezioni, accessi a nodi attrattivi, ecc.).
6. Nei parcheggi per autoveicoli da realizzarsi secondo le previsioni del Piano regionale dei trasporti, ove ammissibili sulla base delle presenti norme, una quota non inferiore al 10% dell'area relativa, adeguatamente attrezzata, dovrà essere riservata al parcheggio di biciclette.
7. In fase di programmazione e di progettazione di percorsi pedonali e ciclabili, è opportuno conseguire la minore interferenza possibile con il traffico veicolare, anche a fronte di diverse e più onerose soluzioni urbanistiche, tecniche e ambientali, oltre che consentire condizioni di totale accessibilità, mediante anche il superamento delle barriere architettoniche e delle fonti di pericolo, tali da permettere l'utilizzazione di tali aree anche da parte di persone con limitata capacità motoria e sensoriale.
8. Per le caratteristiche tecniche dei percorsi pedonali si rimanda alla normativa di settore e a quella relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.
9. Per le piste ciclabili si rinvia al Regolamento di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili) e agli altri provvedimenti di cui al comma 1.

Art. 10

Misure antincendio

1. All'interno dell'area protetta la lotta contro gli incendi deve essere basata su un'accurata pianificazione di opere, interventi e azioni da attuare in modo coordinato e integrato, ai fini della loro salvaguardia.
2. La Regione, d'intesa con l'Ente di gestione e sentito il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma di Carabinieri, approva un piano di protezione del patrimonio naturale e ambientale dagli incendi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e successive modifiche, che consiste nelle seguenti azioni:
 - a) prevenzione e monitoraggio con sistemi di allarme e difesa;
 - b) individuazione delle aree a maggior rischio;

- c) ottimizzazione delle risorse disponibili.
3. Il Piano deve censire e classificare il territorio considerato in funzione del grado di pericolo e di rischio incendi, analizzare e conoscere la serie storica degli incendi, il loro andamento nel tempo e la loro distribuzione nello spazio, nonché le caratteristiche della vegetazione e la sua vulnerabilità anche attraverso la redazione di specifiche cartografie tra le quali:
 - a) carta dell'accessibilità e dell'uso del suolo;
 - b) carta dell'approvvigionamento idrico;
 - c) carta del rischio di incendi.
 4. L'azione di prevenzione deve avvenire attraverso l'informazione ai visitatori e la sorveglianza del territorio, la ripulitura periodica delle aree a maggior rischio, anche attraverso la collaborazione degli imprenditori agricoli da parte dei servizi regionali, provinciali e comunali competenti e delle associazioni ambientaliste e di volontariato.
 5. All'interno dell'area naturale protetta può essere prevista la realizzazione di un sistema di teleavvistamento, oltre ad una rete di punti di approvvigionamento d'acqua e di manutenzione continua della stessa, secondo quanto predisposto dall'Ente di gestione.
 6. L'Ente di gestione deve organizzare e assicurare le risorse umane e i mezzi materiali per le più adeguate tecniche di prevenzione ed estinzione, oltre che creare, anche su supporto informatico, una banca dati contenente notizie relative alla serie storica degli incendi.
 7. Relativamente all'organizzazione della struttura di estinzione, l'Ente di gestione prevede il dimensionamento delle squadre che svolgono la loro azione prevalentemente nelle aree di massimo rischio stabilite nel piano e l'individuazione del coordinamento operativo di dette squadre tra di loro e con l'autorità competente.
 8. Gli interventi antincendio di difesa devono essere distintamente organizzati sulle varie aree per quantità e qualità attraverso lo studio e la determinazione del grado o classe di pericolosità risultante dai fattori d'insorgenza, propagazione, difficoltà di contenimento ed estensione e di altre variabili caratterizzanti i singoli territori, nonché della classe di gravità reale di un incendio.
 9. L'Ente di gestione determina una zonizzazione delle tipologie d'intervento da attuare in modo specifico nelle varie aree del Parco.

Art. 11

Aree contigue

1. Ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera f), del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche le aree contigue sono sottoposte a vincolo paesaggistico.
2. Nelle aree contigue individuate dalle cartografie del Piano si applicano le previsioni di cui all'articolo 10 della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

Art. 12

Indirizzi per la tutela delle connessioni ecologiche

1. Per la conservazione dei valori dell'area naturale protetta, al fine della definizione dei piani e dei programmi nonché delle eventuali misure di disciplina della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relativi alle aree contigue di cui all'articolo 11, si esprimono le seguenti raccomandazioni:
 - a) ricostituire, senza soluzione di continuità, il corridoio ambientale;
 - b) realizzare una rete di microzone umide con il fine di garantire la biodiversità delle specie

animali e vegetali; tali sistemi sono costituiti da una serie di bacini di modeste dimensioni disposte a quote diverse, collegati da canali in terreno naturale di ridotta pendenza, in cui vengono messe a dimora idonee specie vegetali, anche al fine di tutelare la funzione riproduttiva delle specie ittiche locali e di sviluppare la funzione di fitodepurazione dei composti dell'azoto presenti nelle acque scolanti anche mediante tecniche di ingegneria naturalistica;

- c) realizzare interventi di fitodepurazione;
- d) limitare la portata di scarico delle acque depurate rispetto al deflusso di base;
- e) realizzare interventi per il recupero della continuità ecologica interrotta da sistemazioni idrauliche che abbiano alterato le caratteristiche del fondo e delle sponde;
- f) realizzare interventi volti ad aumentare la quantità di ossigeno disciolto nelle acque fluenti;
- g) tutelare le aree residue di vegetazione naturale e favorire la diffusione delle formazioni vegetazionali naturali;
- h) promuovere, attuare ed incentivare interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e di rinaturalizzazione del relativo contesto;
- i) preservare il reticolo idrografico ed eventuali suoi interscambi con l'acquifero sotterraneo, oltre che salvaguardare le sorgenti;
- j) regolamentare le trasformazioni ammesse all'interno dei giardini privati e pubblici limitando l'incremento delle superfici impermeabili ed evitando l'introduzione di determinate specie arboree e/o arbustive estranee al patrimonio genetico del Parco;
- k) limitare l'incremento della impermeabilizzazione del suolo;
- l) limitare la realizzazione di recinzioni ed attraversamenti tecnologici aerei;
- m) garantire sistemi di compensazione per l'attraversamento di infrastrutture mediante realizzazione di "isole di naturalità" a cura del soggetto competente alla realizzazione dell'opera, di superficie almeno tre volte superiore a quella sottratta dalla realizzazione dell'opera stessa e misurata considerando la proiezione a terra delle opere di attraversamento da realizzare su pile;
- n) garantire che la posa di reti tecnologiche sotterranee sia realizzata in modo da evitare la variazione e/o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali, ripristinandone comunque - al termine dei lavori - il flusso idrico;
- o) garantire che la posa di reti tecnologiche sotterranee avvenga ad una profondità tale, rispetto al piano di campagna, da non compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali e da non ostacolare le operazioni di aratura e/o di irrigazione delle zone agricole;
- p) regolamentare l'apposizione di cartelli e manifesti pubblicitari;
- q) regolamentare le attività che producono inquinamento luminoso ed acustico.

Art. 13

Entrata in vigore del Piano, validità, modifiche e aggiornamento

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del d.lgs. e successive modifiche, il Piano dell'area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani urbanistici di qualsiasi livello. Il Piano ha effetto dichiarazione di pubblica utilità e di pubblico interesse per gli interventi in esso previsti.
2. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della l.r. 29/1997 e successive modifiche, il Piano è immediatamente vincolante per le pubbliche amministrazioni ed i privati dal momento della sua pubblicazione sul BUR.
3. L'Ente di gestione promuove l'aggiornamento del Piano almeno ogni dieci anni dalla sua

approvazione e comunque secondo quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia. Agli aggiornamenti e alle variazioni del Piano si provvede secondo le stesse procedure previste per l'adozione e l'approvazione dalla l.r. 29/1997.

Art. 14

Risoluzione di eventuali antinomie

1. La cartografia di Piano alla scala 1:10.000 è redatta su base aerofotogrammetrica ed ha valore prescrittivo della zonizzazione e della localizzazione degli interventi di Piano.
2. La cartografia di Piano alla scala 1:5000 è redatta su base catastale ed ha valore prescrittivo dei confini del Parco di Veio. Nel caso in cui vi sia divergenza tra i confini come indicati dalla cartografia catastale e come evincibili dagli elementi naturali (quali filari di piante, aree boscate o cespugliate), elementi orografici e idrografici (salti di quota, corsi d'acqua, ecc.) o con manufatti (sentieri, strade, edifici, ecc.), i confini dell'area naturale protetta o della zona o sottozona sono ritenuti coincidenti con i suddetti elementi.
3. La rappresentazione delle infrastrutture nella cartografia del presente Piano non fornisce indicazioni di dimensionamento e di tipologia delle stesse.

Art. 15

Perimetro del ZSC “Valle del Cremera – Zona del Sorbo”

1. Con riferimento al perimetro del ZSC “Valle del Cremera – Zona del Sorbo” - Codice Sito: IT6030011, così come definito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nei casi di contrasto col perimetro del Parco definitivo redatto su cartografia catastale si assume che il perimetro del Parco comprenda sempre interamente il perimetro del ZSC.

CAPO II

ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO

Art. 16

Modalità e strumenti di attuazione

1. Gli interventi previsti dal Piano sono attuati gradualmente, tenendo conto delle priorità indicate nelle schede di intervento allegate alle presenti norme che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Le attività e/o gli interventi previsti dal Piano devono essere realizzati di norma attraverso convenzioni con i proprietari o aventi titolo. Ove non sussistano le condizioni, anche in relazione alla natura dell'intervento, per l'attuazione mediante convenzione l'Ente di gestione ricorre ad una delle seguenti modalità:
 - a) occupazione temporanea dei beni immobili necessari e, una volta eseguito l'intervento, reintegrazione del proprietario o dell'avente titolo nel possesso dei beni stessi, sempre che non sussista l'esigenza di acquisire la proprietà al patrimonio o al demanio pubblici;
 - b) acquisizione (nel caso, anche a mezzo di espropriazione) dei beni immobili necessari.

2. L'Ente di gestione, al fine di coordinare e regolare nel tempo l'attuazione del Piano, può predisporre un programma generale d'intervento, da aggiornare ogni tre anni, con il quale individua o integra le priorità nell'organizzazione delle fasi attuative del Piano e nella realizzazione degli interventi. L'Ente di gestione può predisporre, altresì, per ciascun settore, documenti di indirizzo (piani di settore), che individuano le esigenze cui far fronte e le relative azioni da porre in essere, definendo le priorità, le connessioni e le sequenze dei diversi interventi, compresi quelli di natura manutentiva, e disciplinando ogni altro profilo rilevante per ordinare e regolare la specifica azione di attuazione del Piano, nel settore considerato.
3. L'Ente di gestione può avvalersi di strumenti attuativi, nel pieno rispetto delle norme, delle prescrizioni e delle finalità del Piano, volti a prevedere l'insieme dei diversi interventi necessari per l'esecuzione del Piano. Tali elaborati hanno come unica finalità quella di precisare i dettagli degli interventi e delle azioni proposte nel Piano oltre ad individuare le priorità di intervento. Tra gli strumenti attuativi l'Ente di gestione può redigere un manuale di gestione contenente un "set di azioni" che hanno come finalità quella della gestione ambientale del territorio del Parco e specificatamente: protezione e/o gestione di specie vegetali e faunistiche, miglioramento e gestione della biodiversità, recupero e valorizzazione di corridoi ecologici, riconversione e/o integrazione di attività agricole.
4. Il piano dispone l'attuazione degli interventi così come individuati nelle schede di intervento ad esso allegate, anche in deroga alle specifiche prescrizioni di zona limitatamente alla zona C e D. Hanno valore prescrittivo e conformativo per i progetti: localizzazione e contestualizzazione; obiettivi specifici, descrizione dell'intervento, prescrizioni e raccomandazioni progettuali. Hanno valore programmatico le priorità dell'intervento.
5. Oltre a quella prevista dalla normativa vigente in materia, il PUA dovrà comprendere gli interventi ambientali e infrastrutturali da realizzarsi per le compensazioni ambientali in deroga agli indici previsti dall'articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, compresi nelle categorie di risanamento ambientale, ripristino ambientale, restauro ambientale, mitigazione di impatto ambientale e valorizzazione ambientale e miglioramento bio-energetico come definiti dal Regolamento del Parco.

Art. 17

Programma pluriennale di promozione economica e sociale

1. Con il Programma pluriennale di promozione economica e sociale, disciplinato dall' articolo 30 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, l'Ente di gestione prevede e organizza le iniziative - in specie quelle da attuare nelle zone D, di promozione economica e sociale - che possano svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell'area naturale protetta, al fine di migliorare la vita sociale e culturale delle comunità locali e il godimento dei beni del Parco da parte di chiunque vi abbia interesse.

Art. 18

Vigilanza e rapporti triennali sull'attuazione del Piano del Parco

1. L'Ente di gestione vigila sull'attuazione del Piano e sull'applicazione delle relative norme di attuazione, imposta azioni correttive che non comportino variante del Piano, valuta gli effetti, i costi ed i benefici delle prescrizioni e degli interventi, svolge attività di monitoraggio tecnico-economico ed ambientale, sorveglia lo stato di avanzamento dell'esecuzione degli interventi stessi.

2. L'Ente di gestione predisponde, a cadenza triennale, un rapporto sull'attuazione del Piano, mettendo in evidenza lo stato di avanzamento degli interventi in corso di attuazione, gli effetti di quelli attuati, i risultati dell'attività amministrativa e promozionale svolta, nonché ogni altro elemento utile al fine della valutazione dell'efficacia e dei costi delle azioni di tutela.

Art. 19

Nulla osta e verifica di ammissibilità

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta è sottoposto a preventivo nulla osta dell'Ente di gestione, ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 29/1997. Il nulla osta è teso a verificare la conformità dell'intervento stesso con il Piano e con il regolamento dell'area naturale protetta, fatte salve le competenze degli enti preposti.
2. Per gli interventi di cui agli articoli 36, 36 *bis* e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, nonché sulle richieste di condono di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche, è possibile rilasciare il nulla osta di cui al comma 1 prima della concessione della relativa sanatoria o del condono, fatte salve le finalità di tutela della presente legge e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991.
3. Sono fatti salvi gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della l.r. 29/1997 e successive modifiche, nonché quelli nulla ostanti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della medesima legge regionale, prima della data di pubblicazione sul BUR del presente Piano.
4. Sono, inoltre, fatti salvi i ricorsi con sentenza passata in giudicato prima della data di pubblicazione sul BUR del presente Piano.
5. Sono fatti salvi gli interventi previsti dai piani forestali prima della data di pubblicazione sul BUR del presente Piano, previo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 29/1997 che ne verifica la compatibilità con le finalità e l'identità del Parco.

CAPO III

CONFIGURAZIONE E DISCIPLINA GENERALE DELLE ZONE E SOTTOZONE

Art. 20

Configurazione e disciplina generale

1. Il territorio del Parco è articolato nelle zone e nelle sottozone elencate nei successivi articoli, in relazione alle rispettive situazioni e condizioni e alle specifiche potenzialità evolutive, nonché alle connesse esigenze di tutela.
2. Per gli interventi di ripristino ambientale in spazi naturali e seminaturali è necessario utilizzare essenze vegetali autoctone tipiche del luogo. Ripristini, restauri e riqualificazioni di ambienti naturali e seminaturali vanno attuati prioritariamente attraverso interventi mirati alla ricostituzione

spontanea della vegetazione.

3. Negli spazi verdi privati, sono da utilizzare prioritariamente specie vegetali autoctone appartenenti a popolazioni locali oppure specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive. Per l'elenco delle essenze floristiche e per le modalità di impianto si fa riferimento al Regolamento del Parco.
4. La partizione del territorio dell'area naturale protetta in zone e sottozone, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera f), della l.r. 29/1997 e successive modifiche, è definita dalla specifica tavola del Piano.
5. Nelle zone B – Riserva Generale, nelle zone C – Protezione e nelle zone D – Promozione Economica e sociale sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente, nonché quelli per adeguare gli stessi edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina delle singole Zone e Sottozone di cui ai successivi articoli. Le eventuali prescrizioni del nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997 dovranno garantire le finalità di tutela dell'area naturale protetta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991. Sono fatti salvi i manufatti di interesse storico-monumentali.
6. È consentita la realizzazione nelle zone B, C, D del piano, di strutture amovibili ad uso temporaneo e/o stagionali quali, a titolo di esempio non esaustivo, pergolati, gazebi, chioschi, tettoie, pergolende e palloni pressostatici, che non comportano trasformazione permanente del territorio. Tali strutture possono essere installate per un periodo non superiore a sei mesi consecutivi nell'arco dell'anno solare e sono immediatamente rimosse al termine dell'uso preposto. Il termine di sei mesi può essere superato previa intesa tra il proponente e l'ente gestore per un massimo di ulteriori tre mesi, fatte salve le finalità di tutela dell'area naturale protetta e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991.
7. Fatta eccezione per la zona A di riserva integrale e per la zona B di riserva generale, è consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali agli edifici residenziali legittimamente esistenti, anche interrati, nella misura di un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione compatibilmente con la salvaguardia del paesaggio, degli *habitat* e del patrimonio archeologico.
8. Fatta eccezione per le zone A, e salve le ulteriori prescrizioni e limitazioni previste per le singole zone del Parco, i comuni territorialmente competenti possono definire, d'intesa con l'Ente regionale Parco di Veio, in attuazione del presente Piano e nel rispetto delle presenti Norme tecniche di attuazione e delle schede di intervento, progetti unitari di opere pubbliche, con elaborati grafici in scala adeguata, volti a riqualificare i nuclei insediativi presenti attraverso la realizzazione di tutte le prescritte opere di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, di impianti a rete e puntuali per lo smaltimento dei reflui, di impianti a rete per le telecomunicazioni e per il trasporto dell'energia (nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, è auspicabile siano completamente interrati, compatibilmente con la salvaguardia del patrimonio archeologico), di pubblica illuminazione, per la viabilità carrabile ed eventualmente per i relativi marciapiedi, ovvero percorsi pedonali o ciclabili autonomi. Gli elementi di viabilità carrabile non devono avere caratteristiche diverse da quelle che ne consentano la classificazione come strade locali secondo le vigenti disposizioni di legge.
9. Fatta eccezione per le zone A, e salve le ulteriori prescrizioni e limitazioni previste per le singole zone del Parco, è consentita:
 - a) la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, limitatamente a quelle compatibili con le finalità istitutive del Parco. Le opere di urbanizzazione secondaria saranno consentite, preferibilmente attraverso la ristrutturazione di edifici esistenti, o, laddove compatibili con la

tutela ambientale e paesaggistica, attraverso interventi di nuova realizzazione, esclusivamente nel caso in cui siano coerenti con le attività istitutive del parco. Sarà in tal senso consentita la realizzazione di ampliamenti dei cimiteri esistenti, isole ecologiche e canili esclusivamente in zona D ed in corrispondenza di aree già dotate di opere di urbanizzazione primaria e preferibilmente in prossimità di aree compromesse;

- b) la realizzazione di recinzioni che non pregiudichino la continuità visuale e l'aspetto del paesaggio tutelato, anche con riferimento ai margini dei percorsi stradali ed escursionistici, od impediscano gli spostamenti della fauna selvatica, e che garantiscano, al contempo, le esigenze di tutela della proprietà e di sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e delle attività presenti. È, pertanto, consentita la realizzazione dei tipi di recinzioni indicati nel Regolamento del Parco, distinti per tipologia e specifica finalità. Le nuove recinzioni potranno essere realizzate esclusivamente seguendo i limiti di proprietà o per le sole finalità specifiche indicate nel Regolamento. L'Ente Parco promuove, anche con misure incentivanti, la riconversione delle recinzioni esistenti secondo le tipologie consentite. In ogni caso, in sede di rilascio di nulla osta per interventi sulle recinzioni esistenti, limitatamente agli interventi diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria e che interessino più del 60 % della recinzione esistente, potrà essere prescritto l'adeguamento di queste alle tipologie autorizzabili ex novo. È sempre vietata l'apposizione di teloni di copertura, bandoni metallici o similari per la schermatura o recinzione delle proprietà.
10. Nell'intero territorio del Parco di Veio l'installazione e il mantenimento di cartelli sono consentiti esclusivamente:
 - a) a cura delle pubbliche autorità competenti, per i cartelli recanti le indicazioni toponomastiche e segnaletiche, ovvero le prescrizioni derivanti da norme nazionali, o regionali, o provinciali, o comunali, in materia di divieti d'accesso, di tutela della flora e della fauna, e simili;
 - b) a cura dei soggetti interessati, per i cartelli recanti l'indicazione della struttura aziendale, o di servizio, o di ristoro, raggiungibile mediante gli ultimi due specifici tratti viari, secondo la disciplina contenuta nel regolamento del parco e conformi ai modelli definiti dall'Ente regionale Parco di Veio.
 11. L'apposizione sui prospetti degli edifici di mostre, vetrine, bacheche, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, pannelli e simili mezzi pubblicitari è disciplinata dal Regolamento del parco.
 12. La delocalizzazione delle attività incompatibili con le finalità istitutive del Parco deve avvenire al di fuori del territorio del parco, a carico dell'amministrazione comunale competente.
 13. In presenza di attività ritenute incompatibili con le finalità istitutive del Parco, aventi un impianto edificatorio ormai consolidato, e qualora non fossero disponibili aree al di fuori del territorio del parco, dove collocare i diritti edificatori eventualmente concessi a compensazione delle demolizioni, l'Ente di gestione promuove e sollecita la definizione di programmi di conservazione e mitigazione ambientale finalizzati ad assicurare il minore impatto sul paesaggio e sulle componenti del sistema ambientale.
 14. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alla vigente normativa statale e regionale. In caso di contrasto si applica la più restrittiva.
 15. I Coltivatori diretti, così come definiti dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e gli Imprenditori agricoli professionali (IAP), singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile possono attuare il Piano di utilizzazione aziendale (PUA), ai sensi dell'articolo 26, comma 1 *bis*, della l.r. 29/1997 e successive modifiche, nelle aree classificate come zone B, C e D in conformità a quanto previsto dall'articolo 52 (*Aziende agricole in aree vincolate*) delle Norme del

PTPR vigente, anche approvato prima della data di pubblicazione sul BUR del presente Piano. L'approvazione del PUA dovrà comunque tener conto dei valori naturalistici presenti nell'area, anche prendendo in considerazione eventuali limitazioni o prescrizioni da parte dell'Ente di gestione.

16. All'interno del perimetro della ZSC il PUA non è mai consentito ad eccezione della sottozona C1 (Paesaggio agrario con funzione di connessione ambientale).
17. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 21

La zona A di riserva integrale

1. La zona A comprende tutte le aree di rilevante pregio naturalistico e ambientale, nonché tutte le aree fortemente caratterizzanti il territorio del Parco dal punto di vista ecologico e che formano una unità paesistica e territoriale omogenea, meritevole di conservazione nel suo insieme.
2. Nelle zone A le azioni di tutela sono finalizzate alla conservazione e tutela dell'ambiente nella sua integrità.
3. Compatibilmente con le finalità di conservazione dell'ambiente, in quest'area saranno consentite limitate possibilità di accesso e fruizione, di studio e di ricerca, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione.
4. Nelle zone A vige il divieto di modifica del territorio, alterazione o degrado dell'ambiente naturale e del paesaggio e ogni attività di edificazione o trasformazione edilizia o urbanistica. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture a rete pubbliche eventualmente esistenti alla data di pubblicazione sul BUR del presente Piano, secondo le modalità e le prescrizioni che verranno impartite dall'Ente Parco.
5. Per quanto attiene i manufatti legittimamente esistenti alla data di pubblicazione del Piano sul BUR, saranno consentiti i soli interventi riguardanti l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche.
6. È vietata qualsiasi utilizzazione a scopo produttivo della vegetazione boschiva.
7. Sono vietate le attività agricole e silvo-pastorali e l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, fatta eccezione per la segnaletica informativa del Parco e quelli obbligatori previsti dal codice della strada.
8. È vietata qualsiasi attività legata al tempo libero (campeggio, picnic, attività sportiva, ecc.).
9. È vietata l'estrazione di biomassa, la raccolta di campioni di flora, fauna, tipi litologici, minerali e fossili, salvo precise autorizzazioni rilasciate dall'Ente di gestione per motivi di studio, e l'introduzione di specie floristiche e faunistiche che comporti modifiche delle comunità biologiche esistenti.
10. Nelle zone A l'Ente di gestione mette in essere le azioni e realizza gli interventi strettamente necessari a garantire la persistenza e l'evoluzione naturale delle biocenosi.
11. Gli interventi comprendono:
 - a) la salvaguardia e tutela ambientale;
 - b) la vigilanza;
 - c) le azioni di prevenzione incendi;
 - d) la recinzione e allontanamento del bestiame;

- e) le misure atte a garantire la pubblica incolumità.
12. L'Ente di gestione promuove e autorizza le attività di ricerca scientifica che può essere connessa ad un'attività didattica riservata ad esperti di settore e studenti.

Art. 22

La zona B di riserva generale

1. Le zone B comprendono le aree nelle quali gli elementi naturali e i valori paesaggistici e ambientali concorrono a formare ambienti di rilevante interesse e che inoltre svolgono un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell'equilibrio delle risorse naturali.
2. Nelle zone B, di riserva generale, l'azione di tutela è volta a preservare i processi ecologici, a mantenere le componenti della biodiversità ed a preservare il paesaggio.
3. In dette zone è vietato realizzare nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20.
4. L'azione di tutela assume carattere rilevante nelle aree coperte da vegetazione naturale o da quelle di valore storico-paesistico, prevedendo, laddove necessario, le attività di mantenimento e recupero ambientale autorizzate o promosse dall'Ente di gestione. Per quanto riguarda i coltivi abbandonati, all'interno di questi ultimi, sono soggette a tutela le aree a ricolonizzazione con vegetazione spontanea autoctona secondo la vigente normativa forestale. Sono, altresì, tutelati gli elementi fissi del paesaggio come i singoli individui arborei isolati, i sistemi di siepi naturali di qualunque età e altezza, le aree marginali ai boschi, i filari di alberi, nonché i muri a secco. Nelle aree con presenza di beni di interesse archeologico si richiama la disciplina introdotta dall'articolo 8 delle presenti Norme tecniche di attuazione.
5. In tutte le zone B di riserva generale sono consentiti:
 - a) gli interventi sulle risorse naturali condotti o promossi dall'Ente di gestione conformemente alle finalità del Parco, secondo le indicazioni dettate per ciascuna sottozona, come quelli di recupero e ripristino ambientale, di conservazione forestale e floristica, di protezione e ripopolamento faunistico rivolti a ridurre gli squilibri ecologici o a mitigare i fattori di degrado;
 - b) le sole attività produttive agro-silvo-pastorali di tipo non intensivo, secondo le modalità e le limitazioni esplicitate di seguito e nel regolamento del Parco;
 - c) le aziende agricole esistenti, qualora compatibili con le finalità della tutela, possono essere mantenute e sugli edifici ad esse funzionali possono essere realizzati anche interventi di ristrutturazione edilizia nell'ambito della volumetria e con la stessa superficie coperta di quanto legittimamente esistente;
 - d) le attività di fruizione e didattiche, ad esclusione del campeggio;
 - e) le attività agrituristiche;
 - f) le opere di adeguamento igienico-sanitario del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di pubblicazione sul BUR del presente Piano, purché con finalità strettamente connesse alle attività agro-silvo-pastorali o agrituristiche e alle altre finalità del Parco;
 - g) eventuali interventi di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi che si renderanno necessari per ricomporre squilibri ecologici, effettuati conformemente alle norme attualmente vigenti.
6. Sono inoltre consentite e incentivate, previa autorizzazione dell'Ente di gestione, le opere di miglioramento del patrimonio forestale.

7. Nelle aree coperte da vegetazione naturale autoctona sono promossi, laddove necessario, gli interventi di deframmentazione e integrazione della copertura vegetale finalizzati alla ricostituzione della continuità ecologica e paesaggistica e gli interventi di recupero della funzionalità del reticolo idrografico e della qualità delle acque.
8. Nelle aree agricole sono promossi il recupero ed il ripristino dei punti di abbeverata, quali vasche e fontanili. Sono inoltre tutelati le pozze e gli stagni permanenti.
9. Entro la fascia di rispetto di dieci metri come disciplinato nell'articolo 115 del d.lgs. 152/2006, dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004 (che individua una fascia di rispetto di 150 metri dalle sponde sottoposta a interesse paesaggistico) e nella fascia di 2 metri di tutti i corsi d'acqua non stagionali, esclusi i canali di irrigazione, sono vietati l'esercizio dell'agricoltura, il taglio della vegetazione riparia naturale, tutte le trasformazioni del territorio fatti salvi gli interventi di recupero e riqualificazione ambientale. Le eventuali strade di servizio o le capezzagne dovranno svilupparsi al di fuori di tale fascia di rispetto.
10. È vietata la realizzazione di vivai e l'installazione di strutture mobili o fisse e relativi impianti tecnologici, per la realizzazione di serre.
11. È altresì vietata la realizzazione di recinzioni in muratura.
12. Nelle zone B sono consentite unicamente le forme di gestione delle risorse naturali e le attività agro-silvo-pastorali compatibili con le esigenze di tutela, recupero e valorizzazione della biodiversità e della funzionalità ecologica, nonché dei caratteri ambientali e paesaggistici dell'area, secondo le specifiche indicazioni e prescrizioni dettate dal Regolamento.
13. Dalla data di pubblicazione sul BUR del presente Piano, è obbligatoria l'adozione del Codice di buona pratica agricola (BPA) previsto dal Piano di sviluppo rurale della Regione Lazio.
14. Sono incentivati gli interventi di carattere naturalistico per la conservazione e l'incremento della biodiversità o comunque finalizzati a raggiungere condizioni di stabilità ecologica, nonché azioni di ripristino generalizzato della vegetazione autoctona.
15. Nel caso di situazioni particolarmente delicate, in relazione agli equilibri ambientali, l'Ente di gestione può predisporre un programma di gestione; in esso sono indicate le operazioni culturali necessarie per una gestione del fondo secondo principi di ecocompatibilità e le eventuali limitazioni e prescrizioni per valorizzare la suscettività del pascolo ed ottimizzare di conseguenza il carico di bestiame. Il pascolo dei caprini può essere concesso previo parere dell'Ente di gestione che valuta le condizioni vegetazionali e di tutela dei suoli oggetto di richiesta di autorizzazione.
16. L'Ente di gestione promuove l'adozione dei metodi di agricoltura biologica e integrata, sia con specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli, sia con specifiche attività per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche e integrate.
17. Tutti gli interventi sugli edifici legittimamente esistenti dovranno contemplare soluzioni tecniche finalizzate al mantenimento di popolazioni di chiroteri e di altre specie faunistiche di interesse conservazionistico, eventualmente con il supporto tecnico, in fase progettuale, dell'Ente di gestione.
18. La disciplina generale delle zone B è integrata con riferimento alle seguenti sottozone:
 - a) B1 Aree agro-silvo-pastorali di collina;
 - b) B2 Aree delle forre, dei fondivalle e delle spallette boscate.

Art. 23**Sottozona B1 Aree agro-silvo-pastorali di collina**

1. Le sottozone B1 sono costituite dalle aree boschive che ricoprono i rilievi collinari e che presentano una estensione significativa ed evidenti caratteri di continuità. La conservazione di tali fitocenosi è finalizzata alla protezione e alla prevenzione di fenomeni di deperimento del bosco e di degrado ambientale dovuti a problematiche di tipo fitosanitario, alla inadeguata gestione del bosco e del pascolo ed alla presenza di elementi detrattori del paesaggio e della qualità ambientale quali micro discariche e fonti di inquinamento.
2. In tali aree, è prevista:
 - a) la pianificazione degli interventi selvicolturali finalizzata a mitigare i fenomeni di deperimento in atto;
 - b) la regolamentazione del pascolo;
 - c) la bonifica, nelle aree boscate o da quelle oggetto di rimboschimento, da tutte le attività improprie e dai fenomeni di degrado ambientale quali micro discariche e fonti di inquinamento;
 - d) la tutela delle fasce ecotonali;
 - e) il rafforzamento della copertura del manto per le aree debolmente coperte e per le aree che a causa del progressivo deperimento del bosco hanno subito una riduzione della superficie.
3. Gli eventuali interventi di messa a dimora, rinfoltimento o rimboschimento devono essere preceduti da un'analisi fitosociologica al fine di individuare correttamente la potenzialità vegetazionale.

Art. 24**Sottozona B2 Aree delle forre, dei fondivalle e delle spallette boscate**

1. Le sottozone B2 raggruppano una serie di aree al cui interno si sono conservati elementi di elevato interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico. Esse comprendono il sistema delle forre, che solcano il territorio del Parco, le formazioni ripariali presenti nelle zone di fondovalle e i frammenti boschivi relegati nelle spallette inserite in contesti per lo più di tipo agricolo. Tali ambienti oltre ad ospitare specie ed *habitat* tutelati dalle direttive comunitarie costituiscono l'ossatura su cui si sviluppa la rete ecologica del Parco.
2. Gli indirizzi di tutela sono volti a salvaguardare la continuità e l'integrità di tali ambienti, che spesso sono soggetti agli effetti negativi dei fenomeni di frammentazione e dell'"effetto margine" nonché a ricostituire e riqualificare i sistemi di tipo idrologico-vegetazionale.
3. È fatto obbligo di:
 - a) tutelare le aree boscate e arbustive anche di ridotte dimensioni che svolgono la funzione di *stepping stone* per gli spostamenti della fauna;
 - b) tutelare le fasce ecotonali delle formazioni arboree ed arbustive;
 - c) eliminare dalle aree boscate o da quelle oggetto di rimboschimento tutte le attività improprie e i fenomeni di degrado ambientale quali micro discariche e fonti di inquinamento;
 - d) favorire il naturale rafforzamento della copertura del manto per le aree debolmente coperte in particolare al fine di operare una ricucitura dei corridoi ecologici compromessi, nonché un potenziamento di quelli esistenti;

- e) regolamentare le forme di utilizzo silvo-pastorale.
4. Gli eventuali interventi di messa a dimora, rinfoltimento o rimboschimento devono essere preceduti da un'analisi fitosociologica e da studi preliminari su un lembo parcellare di superficie congrua per valutare la potenzialità vegetazionale dell'area.
 5. In tali zone, salvo quanto sopra detto, sono vietati gli sbancamenti, i terrazzamenti, gli sterri, i muri di sostegno e qualsiasi opera che possa modificare l'attuale andamento topografico dei luoghi, ad eccezione di quelli strettamente necessari agli interventi di sistemazione dei corsi d'acqua e delle relative sponde.

Art. 25

La zona C di protezione

1. Le zone C sono quelle parti di territorio dove, pur non essendo prevalenti i valori naturalistici, permangono tuttavia caratteri e aspetti di valore paesaggistico, storico, archeologico e ambientale che concorrono a formare un paesaggio rurale pregevole nel suo complesso.
2. In questa zona sono previsti interventi di riconversione del suolo ad uso agricolo ed interventi di riqualificazione ambientale.
3. Nelle zone C di protezione, l'azione di tutela è volta ad annullare o mitigare gli impatti delle attività umane sugli ecosistemi e sul paesaggio, preservando la vegetazione e la fauna di particolare interesse naturalistico e mantenendo e valorizzando le vocazioni produttive sostenibili.
4. Nelle aree con presenza di beni di interesse archeologico si richiama la disciplina introdotta dall'articolo 8 delle presenti Norme tecniche di attuazione. In particolare, sono tutelati gli elementi fissi del paesaggio come i singoli individui arborei isolati, i sistemi di siepi naturali di qualunque età ed altezza, le aree marginali ai boschi, i filari di alberi, gli arbusteti, nonché i muri a secco.
5. Nelle zone C sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nei limiti dettati per ciascuna sottozona ed è incoraggiata la produzione artigianale di qualità, purché connessa con le attività agro-silvo-pastorali. In particolare, è consentito:
 - a) l'esercizio del pascolo, per il quale il Regolamento dovrà fornire specifiche indicazioni relativamente all'Unità bovina adulta (UBA) per ettaro consentiti in relazione alle differenti caratteristiche agronomiche ed ambientali delle superfici boscate;
 - b) le attività selvicolturali, per le quali il Regolamento dovrà indicare le modalità di governo e gestione del bosco in relazione alle caratteristiche forestali ed ambientali delle superfici boscate;
 - c) la raccolta dei prodotti naturali secondo le norme vigenti nella Regione e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Parco.
6. Tutte le aziende agricole esistenti alla data di pubblicazione sul BUR del presente Piano possono realizzare una cubatura massima aggiuntiva, pari al 20% di quella legittimamente esistente, finalizzata esclusivamente al mantenimento e al miglioramento della produzione agricola.
7. Dalla data di entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice BPA, previsto dal Piano di sviluppo rurale della Regione Lazio.
8. Le colture protette non sono consentite.
9. Per quanto riguarda le superfici scoperte, fatte salve le limitazioni previste per ciascuna sottozona, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) le superfici esterne potranno essere pavimentate in misura non superiore al 30% della superficie coperta dei fabbricati; le relative pavimentazioni dovranno escludere coperture asfaltate e/o sintetiche;
 - b) i piazzali e le strade potranno essere realizzati in terra battuta, breccia o materiali analoghi o con pietre naturali tipiche della campagna romana, con l'esclusione di coperture impermeabili;
 - c) è ammessa la realizzazione di accessi carrabili asfaltati per una lunghezza massima di 20 m, esclusivamente in corrispondenza dell'innesto sulla viabilità di ordine superiore, se anch'essa asfaltata;
 - d) è vietata, in attesa dell'approvazione del Regolamento del Parco, la costruzione di recinzioni in muratura di altezza superiore a 60 cm;
 - e) è ammessa la realizzazione di stagni e di sistemi di lagunaggio e fitodepurazione, purché di dimensioni non superiori a 2.000 mq. In fase di progettazione bisognerà tener conto delle caratteristiche climatiche del luogo; andranno inoltre individuati tutti gli accorgimenti necessari per ridurre gli impatti sui corpi recettori, e per consentire una completa evaporazione dei reflui immessi nell'impianto, in accordo con l'Ente di gestione nel rispetto della disciplina paesaggistica vigente.
10. Sono consentite:
- a) le attività agrituristiche, valorizzate e sostenute secondo le disposizioni di settore vigenti;
 - b) le opere di adeguamento igienico-sanitario del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del Piano;
 - c) la demolizione dei manufatti illegittimi e particolarmente degradati;
 - d) gli interventi previsti dalle schede di intervento allegate alle presenti norme e secondo le prescrizioni in esse previste.
11. Entro la fascia di rispetto di dieci metri come disciplinato nell'articolo 115 del d.lgs. 152/2006, dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004 (che individua una fascia di rispetto di 150 metri dalle sponde sottoposta a interesse paesaggistico) e nella fascia di 2 metri di tutti i corsi d'acqua non stagionali, esclusi i canali di irrigazione, sono vietati l'esercizio dell'agricoltura, il taglio della vegetazione riparia naturale, tutte le trasformazioni del territorio fatti salvi gli interventi di recupero e riqualificazione ambientale. Le eventuali strade di servizio o le capezzagne dovranno svilupparsi al di fuori di tale fascia di rispetto. Nei fondivalle e nelle aree a rischio di erosione è inoltre incentivata la trasformazione in prato-pascolo delle superfici a seminativo.
12. L'Ente di gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica mediante specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli e mediante specifiche attività, per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche.
13. Nelle aree coperte da vegetazione naturale autoctona sono promossi, laddove necessario, gli interventi di deframmentazione e integrazione della copertura vegetale finalizzati alla ricostituzione della continuità ecologica e paesaggistica e gli interventi di recupero della funzionalità del reticolo idrografico e della qualità delle acque.
14. Nelle aree agricole sono promosse la predisposizione, il recupero ed il ripristino dei punti di abbeverata, quali vasche e fontanili. Sono inoltre tutelati le pozze e gli stagni permanenti.
15. Tutti gli interventi sugli edifici legittimamente esistenti dovranno contemplare soluzioni tecniche finalizzate al mantenimento di popolazioni di chiroteri e di altre specie faunistiche di interesse conservazionistico, eventualmente con il supporto tecnico, in fase progettuale, dell'Ente di gestione.

16. È consentita la realizzazione della sola copertura (senza chiusure verticali) dei campi addestramento nell'ambito dei circoli equestri legittimamente esistenti, nel rispetto dei regolamenti igienico sanitari vigenti. Tali strutture, di carattere temporaneo, saranno legate allo svolgimento dell'attività equestre con atto d'obbligo che dovrà prevederne la rimozione e il ripristino dell'originario stato dei luoghi alla cessazione dell'attività.
17. La disciplina generale delle zone C è integrata con riferimento alle seguenti sottozone:
 - a) C1 Paesaggio agrario con funzione di connessione ambientale;
 - b) C2 Zona di protezione a destinazione agro-silvo-pastorale;
 - c) C3 Aree di interesse archeologico.

Art. 26

Sottozona C1 Paesaggio agrario con funzione di connessione ambientale

1. Si tratta di aree connotate da una significativa e consolidata presenza di attività agro-silvo-pastorali di tipo prevalentemente estensivo che necessitano di una tutela elevata costituendo elemento di connessione tra aree ad elevato valore naturalistico e paesaggistico.
2. Gli indirizzi di tutela consentono il mantenimento e la valorizzazione delle utilizzazioni produttive agricole tradizionali.
3. Nelle sottozone C1:
 - a) sono consentite le coltivazioni di tipo estensivo. Le nuove coltivazioni orticole e frutticole sono consentite nel rispetto della normativa vigente in materia di Organismi geneticamente modificati (OGM);
 - b) è promossa con specifici interventi l'applicazione delle norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti approvate in applicazione del Piano di sviluppo rurale della Regione Lazio. Per quanto non specificatamente previsto da tali norme si deve far riferimento al Codice di BPA;
 - c) non sono consentiti nuovi allevamenti a stabulazione fissa con dimensione superiore a 100 UBA, comunque vincolati al massimo carico di bestiame di 2 UBA/ha di superficie agricola utilizzata;
 - d) devono essere tutelate le visuali e i quadri panoramici;
 - e) l'esercizio dell'attività agricola deve avvenire nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico dei suoli e pertanto i movimenti di terra finalizzati alla conduzione agricola dovranno essere preceduti da indagini di natura idrogeologica, garantendo costantemente la stabilità dei luoghi; a questo riguardo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare l'innescio di fenomeni erosivi e di smottamento. In tale senso, è fatto divieto di condurre a seminativo le pendici acclivi con pendenza media superiore al 35%, di modificare il rapporto esistente tra le superfici arborate e quelle a prato-pascolo, a vantaggio del seminativo.
4. Nel Regolamento del Parco, l'Ente di gestione emana i criteri e le prescrizioni degli interventi di riqualificazione riguardanti le tipologie di recinzione, le tipologie e i materiali dei depositi attrezzi e del ricovero per gli animali, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario a garantire l'idoneo inserimento nell'ambiente del Parco.

Art. 27**Sottozona C2 Zona di protezione a destinazione agro-silvo-pastorale**

1. Si tratta di porzioni di territorio che conservano la vocazione agricola anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o culturali. Si tratta di aree a prevalente funzione agricola-produttiva con colture a carattere permanente o a seminativi di media e modesta estensione ed attività di trasformazione dei prodotti agricoli. In questa tipologia sono da comprendere anche le aree parzialmente edificate caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative o centri rurali.
2. Gli indirizzi di tutela devono consentire il mantenimento della qualità del paesaggio agrario, la promozione e la valorizzazione delle forme tradizionali di utilizzazione produttiva agricola e di quella produttiva compatibile. In tale zona l'uso agricolo e silvopastorale deve essere orientato allo sviluppo dei prodotti locali di qualità, dell'agriturismo, alla ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali, secondo le norme attualmente vigenti.
3. Per riqualificare le aree dal punto di vista paesaggistico e per attuarne l'impatto sull'ambiente, nel Regolamento del Parco l'Ente di gestione emana i criteri e le prescrizioni degli interventi di riqualificazione riguardanti le tipologie di recinzione, le tipologie e i materiali dei depositi attrezzi e del ricovero per gli animali, nonché ogni altro elemento necessario a garantire l'idoneo inserimento nell'ambiente del Parco.
4. Nelle sottozone C2:
 - a) è consentita la realizzazione, previa approvazione di relativi Piani comunali, di impianti e strutture per le reti di telecomunicazione e telefonia. L'Ente di gestione esprime parere preventivo e vincolante sui Piani comunali che definiscono il posizionamento delle strutture preferibilmente su supporti esistenti, e può impartire indicazioni vincolanti per assicurare il minore impatto sul paesaggio e sulle componenti del sistema ambientale;
 - b) è consentita la realizzazione di aree di sosta temporanea per le quali potranno essere realizzate le sole opere necessarie alla recinzione e delimitazione dell'area, messa in opera di attrezzature leggere per la sosta o lo svago, pavimentazioni in legno o altri materiali naturali o terreni naturali compattati, delimitazione delle aree di sosta con sistemi e materiali naturali, cartellonistica didattica e illustrativa.

Art. 28**Sottozona C3 Aree di interesse archeologico**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 delle presenti Norme, le misure e gli interventi di tutela, restauro e valorizzazione del complesso archeologico di Veio, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono disciplinati da progetti unitari, con elaborati grafici in scala non inferiore a 1:2.000, formati dai competenti organi del Ministero della cultura (MIC) ovvero, d'intesa con essi, dall'Ente regionale Parco naturale di Veio.
2. I progetti di cui al comma 1 possono interessare congiuntamente, in tutto o per parti, sia il complesso archeologico di Veio che altri beni archeologici che non ne facciano parte ma che siano con esso collegabili attraverso specifici percorsi, preferenzialmente recuperanti elementi di viabilità storica, che aree di salvaguardia dei beni archeologici.
3. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere, oltre alle attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e

valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta, e altresì la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

4. I progetti di cui al comma 1 possono organizzare gli immobili interessati quale "parco archeologico, ai sensi del d.lgs. 42/2004.
5. Fino al momento della vigenza dei progetti di cui al comma 1, relativamente al complesso archeologico di Veio, sono ammesse soltanto le attività di studio, di ricerca, di scavo e di restauro dei competenti organi del Ministero della cultura (MIC) o dei soggetti concessionari di tale Ministero, nonché interventi necessari alla salvaguardia e messa in sicurezza dei beni tutelati.

Art. 29

La zona D di promozione economica e sociale e le relative sottozone

1. La zona D comprende quelle parti di territorio più estesamente modificate da processi di antropizzazione e sulle quali si registra la permanenza o la vocazione ad ospitare attività di rilevante interesse economico per le comunità locali. Si tratta di aree dove, in armonia con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e in conformità con i criteri fissati dall'Ente di gestione, prevalgono attività di fruizione, di promozione agricola e servizi turistici del Parco.
2. L'azione di Piano è volta alla promozione della fruizione pubblica e dell'identità culturale delle comunità locali e allo sviluppo di attività economiche sostenibili.
3. Sono consentiti, nei limiti previsti dalle specifiche sottozone, i seguenti interventi:
 - a) nuove opere edilizie;
 - b) interventi contemplati nelle schede di intervento, secondo le prescrizioni e le condizioni in esse contenute;
 - c) interventi di ampliamento per un massimo del 20 % della volumetria legittimamente esistente nell'ambito delle aziende agricole esistenti alla data di approvazione del presente Piano finalizzati esclusivamente al mantenimento e al miglioramento della produzione agricola.
4. È consentito l'adeguamento delle strutture e attrezzature sportive e ricreative esistenti alla data di pubblicazione sul BUR del presente Piano attraverso interventi di ristrutturazione edilizia e/o ampliamento. Tali interventi possono prevedere un incremento dei volumi esistenti nei limiti di una superficie coperta massima pari a 1/40 della superficie disponibile classificata in zona D per un massimo di 2.000 mq complessivi, di un'altezza massima, alla gronda, di m 3,50 e di un volume massimo complessivo di mc 10.000 da destinarsi esclusivamente ai servizi connessi alla attività sportiva e a questa funzionalmente connessi. In casi particolari (palestre e campi sportivi coperti) l'altezza massima alla gronda è di 5 m. Per gli impianti da golf esistenti, alla data di pubblicazione sul BUR del presente Piano, è consentito l'ampliamento delle attrezzature sportive e conseguente ampliamento delle dotazioni di servizio collegate, tra cui ristorazione, foresteria e locali di servizio legati al tipo di attività (depositi, palestra, rimessaggi, spogliatoi, alloggio custode, presidio sanitario, ecc.), per un'edificabilità pari a 0,0015 mq/mq afferente alla superficie lorda dell'area complessiva dell'impianto, classificata in sottozona D3. Qualora l'area complessiva dell'impianto sia superiore a 100 ettari è prevista una ulteriore edificabilità pari a 0,002 mq/mq afferente alla superficie lorda dell'area complessiva dell'impianto, classificata in sottozona D3 e per le stesse attrezzature e servizi come sopra meglio specificati.
5. Il rilascio del nulla osta per la realizzazione di quanto previsto dal presente comma è subordinato alla sottoscrizione di atto d'obbligo con cui il proprietario s'impegna all'esecuzione a sua cura e spese di tutti gli interventi ambientali di mitigazione e compensazione prescritti dall'ente parco,

contestualmente alle opere per cui si richiede l'autorizzazione.

6. È consentita la realizzazione di interventi pubblici finalizzati alla fruizione delle aree verdi.
7. È consentita la realizzazione della sola copertura (senza chiusure verticali) dei campi addestramento nell'ambito dei circoli equestri legittimamente esistenti, nel rispetto dei regolamenti igienico sanitari vigenti. Tali strutture, di carattere temporaneo, saranno legate allo svolgimento dell'attività equestre con atto d'obbligo che dovrà prevederne la rimozione e il ripristino dell'originario stato dei luoghi alla cessazione dell'attività.
8. È consentita la realizzazione, previa approvazione di relativi Piani comunali, di impianti e strutture per le reti di telecomunicazione e telefonia. L'Ente di gestione esprime parere preventivo e vincolante sui Piani comunali che definiscono il posizionamento delle strutture preferibilmente su supporti esistenti, e può impartire indicazioni vincolanti per assicurare il minore impatto sul paesaggio e sulle componenti del sistema ambientale.
9. È ammessa la realizzazione di piscine annesse all'attività di agriturismo.
10. È consentita la realizzazione di bio-laghi limitatamente alle zone D, D4 e D5.
11. È consentita la realizzazione di aree di sosta temporanea per le quali potranno essere realizzate le sole opere necessarie alla recinzione e delimitazione dell'area, messa in opera di attrezzature leggere per la sosta o lo svago, pavimentazioni in legno o altri materiali naturali o terreni naturali compattati, delimitazione delle aree di sosta con sistemi e materiali naturali, cartellonistica didattica e illustrativa.
12. Nelle zone D - Promozione economica e sociale è possibile applicare la legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche, ad esclusione della totale demolizione per i beni storico-architettonici.
13. La disciplina speciale delle zone D è articolata nelle seguenti sottozone:
 - a) D1 Insediamenti storici;
 - b) D2 Aree infrastrutturali a rete e puntuali;
 - c) D3 Aree per la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di incentivare le utilizzazioni agricole o le attività con esse compatibili. Aree per le attrezzature e Infrastrutture per la fruizione. Aree da sottoporre a progetti di recupero ambientale;
 - d) D4 Aree a trasformazione consolidata;
 - e) D5 Aree per la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di incentivare le utilizzazioni agricole o le attività con esse compatibili.

Art. 30

Sottozona D1 Insediamenti storici

1. Sono definiti insediamenti storici le strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione e sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria e dagli spazi ineditati.
2. La tutela è volta alla valorizzazione dell'identità culturale e alla tutela dell'integrità fisica attraverso la conservazione del patrimonio e dei tessuti storici nonché delle visuali da e verso i centri antichi anche mediante l'inibizione di trasformazioni pregiudizievoli alla salvaguardia.
3. Relativamente agli insediamenti storici l'Ente regionale Parco naturale di Veio definisce, di concerto con i comuni territorialmente competenti, uno o più progetti di sistemazione, con

elaborati grafici in scala non inferiore a 1:1.000 e nell'osservanza dei successivi commi.

4. Sono distinte, nell'ambito dei centri storici:
 - a) le parti del territorio che conservano, nelle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto urbano, dell'impianto fondiario, nonché nelle caratteristiche tipologiche e formali sia dei manufatti edilizi che degli spazi scoperti, i segni delle regole che hanno presieduto alla vicenda storica della loro conformazione;
 - b) le parti del territorio nelle quali le suddette caratteristiche e regole sono state in modo rilevante e diffusamente alterate e contraddette.
5. Relativamente alle parti del territorio di cui al comma 4, lettera a), viene definita una disciplina volta a:
 - a) prescrivere la conservazione delle individuate caratteristiche, mediante la manutenzione, il restauro e il risanamento conservativo degli elementi fisici in cui, e per quanto, esse siano riconoscibili e significative;
 - b) prescrivere il ripristino delle predette caratteristiche, mediante trasformazioni degli elementi fisici, in cui, e per quanto, esse siano state alterate.
6. Ai sensi e ai fini di cui al comma 5, sono dettate disposizioni immediatamente precettive e operative, volte a garantire la conservazione e, ove necessario, il ripristino della morfologia insediativa, nonché a disciplinare le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili delle singole unità di spazio, intese come unità edilizie e unità di spazio scoperto, sia pertinenti che autonome, in termini coerenti con la conservazione delle loro caratteristiche strutturali, tipologiche e formali.
7. La conservazione, e l'eventuale ripristino, della morfologia insediativa, implicano il mantenimento, ovvero la ricostituzione negli aspetti alterati in termini incompatibili o incongrui rispetto alle identificate caratteristiche e regole conformative, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, degli essenziali connotati dimensionali e formali delle unità di spazio. Gli spazi scoperti in quanto rispondenti alle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto insediativo, dell'impianto fondiario, o in quanto tradizionalmente destinati a usi collettivi, devono restare comunque inedificati. Gli altri spazi scoperti, con particolare riferimento a quelli risultanti da intercorse demolizioni, o da intervenuti crolli, di manufatti facenti organicamente parte dell'organizzazione morfologica del tessuto insediativo, possono essere definiti edificabili, sulla base di parametri ricavati da elementi o tracce superstiti, da documentazione storica relativa alle preesistenze, dall'organizzazione morfologica del tessuto insediativo, dalle caratteristiche dei manufatti contigui e circostanti. Dei manufatti privi di caratteristiche intrinseche meritevoli di conservazione, che siano incompatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto insediativo, in quanto abbiano occupato spazi che avrebbero dovuto rimanere scoperti in conformità alle regole conformative e alle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto insediativo, dell'impianto fondiario, deve essere prescritta la demolizione senza ricostruzione.
8. Relativamente alle parti del territorio nelle quali le suddette caratteristiche e regole sono state in modo rilevante e diffusamente alterate e contraddette (comma 4, lettera b)) si prevede la ricostituzione della morfologia insediativa, la quale implica un insieme di interventi volto a sostituire, in tutto o in parte, l'esistente tessuto di spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, con altro diverso. Le previsioni progettuali sono fondate sul recupero o sulla riapplicazione delle regole caratterizzanti la vicenda urbanizzativa storica, come desumibili dalla cartografia storica, dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali superstiti, ovvero dall'interpretazione della vicenda conformativa degli insediamenti.

9. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni immediatamente precettive e operative dettate ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, degli immobili componenti i centri storici è ammissibile solamente la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo, il consolidamento statico e l'adeguamento igienico sanitario, a condizione, ove riguardi edifici, che non comporti variazioni dei prospetti, né modificazioni delle posizioni o delle quote degli elementi architettonici strutturali, né alterazioni dell'impianto distributivo-organizzativo delle singole unità immobiliari.

Art. 31

Sottozona D2 Aree infrastrutturali a rete e puntuali

1. La sottozona D2 comprende le aree per i servizi viari e ferroviari esistenti e le relative aree per i servizi collegati.
2. Tali aree, ove non diversamente indicato in cartografia, si estendono per una fascia, centrata sull'asse stradale, di metri 20 per le strade extraurbane principali e per le urbane di scorrimento, di metri 15 per le extraurbane secondarie e per le urbane di quartiere, e comprendono anche le aree per la distribuzione carburanti esistenti.
3. La tutela è volta alla valorizzazione e riqualificazione dei principali tracciati stradali e/o ferroviari, al ripristino dei coni di visuale e al recupero della percezione dei resti antichi e dei quadri panoramici che da essi si godono.
4. In tale sottozona sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento dei tracciati viari esistenti con la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili in relazione alle diverse caratteristiche paesaggistiche e culturali dell'area in oggetto.
5. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento, ristrutturazione ed ampliamento degli impianti di distribuzione carburanti esistenti anche nell'ambito delle attività di servizio in essi presenti.
6. All'interno della perimetrazione del Parco naturale di Veio sono altresì ammesse trasformazioni di potenziamento o adeguamento degli esistenti elementi di viabilità carrabile, di messa in sicurezza di nodi pericolosi o di scarsa funzionalità, da risolversi preferenzialmente con piccole rotonde a raso.
7. Relativamente a tutto il territorio compreso entro la perimetrazione del Parco naturale di Veio l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi diversi da quelli costituiti dagli elementi della grande viabilità territoriale, della viabilità primaria e della viabilità secondaria, nonché dalle aree di pertinenza direttamente connesse con tali elementi di viabilità, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, e all'esecuzione delle consentibili trasformazioni fisiche di immobili, nonché per l'esercizio e l'approvvigionamento dei manufatti qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, e altresì per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, e in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria, nonché di circolazione dei disabili. Il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei percorsi non consentiti, e in particolare nei sentieri, nelle strade poderali e interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali. Può, altresì, essere disposta l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
8. La realizzazione di percorsi pedonali/ciclabili è consentita, preferibilmente su aree pubbliche, in qualsiasi zona del Parco ad esclusione della zona A di riserva integrale.
9. All'inizio dei tracciati o dove necessario devono essere apposte tabelle con le indicazioni e

informazioni sulla percorribilità dei tracciati, la loro lunghezza o le modalità di accesso previste.

10. Deve essere prevista la realizzazione sia di interventi compensativi di ripristino e recupero ambientale, sia di opere volte a mitigare l'impatto ambientale anche mediante l'uso di materiali eco-compatibili.
11. Per i percorsi si fa obbligo di completare il disegno dei filari esistenti integrando le specie mancanti con quelle indigene (*Quercus spp.*), caratteristiche dell'Agro Romano o del Parco stesso, secondo le prescrizioni dell'Ente di gestione.
12. Gli adeguamenti relativi alla viabilità ciclabile devono essere volti, oltre che al rispetto delle disposizioni relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, anche ad incentivare la fruizione del Parco da parte dei diversamente abili.

Art. 32

Sottozona D3 Aree per la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di incentivare le utilizzazioni agricole o le attività con esse compatibili. Aree per le attrezzature e infrastrutture per la fruizione. Aree da sottoporre a progetti di recupero ambientale

1. La sottozona D3 comprende:
 - a) le aree a vocazione e utilizzazione agricola;
 - b) le aree attualmente adibite o da adibire allo sviluppo di strutture e servizi, compatibili con l'ambiente, volte all'esercizio di attività sportive e ricreative, alla fruizione pubblica dell'area naturale protetta e al miglioramento dell'offerta dei servizi;
 - c) le aree da sottoporre a progetti di recupero ambientale, secondo quanto previsto dalla scheda di intervento n. 2 allegata alle presenti Norme limitatamente agli ambiti urbani riconosciuti dal PTPR e agli altri ambiti laddove sia consentita l'applicazione dei piani di recupero e gli edifici legittimamente esistenti e/o legittimati alla data di pubblicazione del Piano sul Bollettino ufficiale della Regione ricompresi all'interno del c.d. "Borghetto San Carlo".
2. Per quanto concerne il recupero e la valorizzazione delle attività agricole, in tale sottozona può essere consentita la realizzazione di fattorie-scuola, di attività educative di tipo agro-ambientale e naturalistico; in queste aree possono trovare collocazione iniziative per attività di agriturismo, di turismo rurale ed ambientale.
3. A tale scopo è incentivato il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e in superficie coperta. Per i manufatti vincolati sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
4. Sono altresì ammessi, nell'ambito delle aziende agricole esistenti alla data di pubblicazione sul BUR del presente Piano, interventi di ampliamento, finalizzati al mantenimento e al miglioramento della produzione agricola, allo svolgimento delle attività connesse (conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del fondo), complementari e compatibili (agriturismo, ricreazione e tempo libero, educazione ambientale, tutela e valorizzazione di beni di interesse culturale e ambientale), con una cubatura aggiuntiva massima ammissibile pari al 20% di quella legittimamente esistente.
5. È consentito il mutamento della destinazione d'uso dei manufatti agricoli in altra destinazione compatibile con il Piano del Parco nel limite del 25 % della Superficie utile lorda.

6. I fabbricati per gli allevamenti zootecnici dovranno sorgere ad una distanza non inferiore a 100 m dalle singole case di abitazione esistenti, a 250 m dai nuclei residenziali ed a 300 m dal perimetro del centro abitato. Qualora i fabbricati siano destinati ad allevamenti avicoli e suinicoli, la distanza dalle singole abitazioni non dovrà essere inferiore a 200 m e quella dai nuclei residenziali e dal perimetro dei centri abitati non inferiore a 500 m.
7. Nel caso di tettoie mobili o fisse, destinate alla conservazione di paglia e fieno, esse dovranno essere dimensionate alle effettive esigenze aziendali. Il limite massimo di altezza è di 7 m e devono essere poste in modo da arrecare il minor impatto visivo e paesaggistico.
8. I manufatti di nuova realizzazione, salvo che per gli allevamenti zootecnici, dovranno comunque essere concentrati in un'area ristretta e continua di superficie non superiore al 2% dell'area di intervento.
9. Le prescrizioni precedenti, fatte comunque salve le norme igienico-sanitarie, non si applicano nel caso in cui le abitazioni esistenti costituiscano parte integrante dell'azienda agricola.
10. I fabbricati destinati agli allevamenti dovranno altresì distare almeno 500 m dalle aree di alimentazione delle sorgenti ed essere protetti da adeguata zona di rispetto, anche munita da recinzioni e di opportune schermature vegetali, oltre che di impianti di raccolta e trattamento dei reflui zootecnici al suo interno.
11. Sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità interpodereale esistente.
12. È consentita la realizzazione di nuova viabilità di servizio strettamente connessa alle esigenze del fondo, previa approvazione da parte dell'Ente di gestione.
13. Le colture protette con impianti fissi sono consentite per un'estensione non superiore al 5% della superficie aziendale e comunque, per impianti superiori a 2.000 mq.
14. I nuovi impianti vivaistici sono ammessi previa autorizzazione dell'Ente di gestione, purché il vivaio sia destinato alla produzione di piante a ecotipo locale. Il relativo progetto dovrà specificare le fonti di approvvigionamento del materiale vegetale, dei substrati, sistemi e metodi per la prevenzione della diffusione di fitopatologie, metodi di coltivazione adottati, adozione di idonee certificazioni fitosanitarie, eventuali interventi di mitigazione degli impatti.
15. Sono consentiti impianti di itticoltura, previa approvazione da parte dell'Ente di gestione.
16. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alla vigente normativa statale e regionale. In caso di contrasto si applica la più restrittiva.
17. L'Ente di gestione promuove l'adozione delle tecniche dell'architettura bioclimatica e l'uso di materiali ecologici con iniziative di informazione tecnica agli agricoltori, volte anche a diffondere l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
18. Nell'ambito della sottozona D3 è consentito il recupero e il mantenimento, nel rispetto del patrimonio naturale e culturale, dei campeggi esistenti, nonché la realizzazione di nuovi campeggi, e dei servizi strettamente indispensabili alla loro fruizione.
19. I campeggi esistenti alla data di approvazione del presente Piano potranno essere adeguati ai requisiti della normativa attualmente vigente e realizzare le opere necessarie allo svolgimento e/o innovazione tecnologica o igienico-funzionale delle attività nonché tutte le opere necessarie al miglioramento, manutenzione, rinnovo, adeguamento o sostituzione delle strutture esistenti, finalizzati anche all'adeguamento alle normative in materia antisismica, di contenimento energetico, superamento delle barriere architettoniche, previo Nulla osta da parte dell'Ente di gestione. Solo nell'ambito delle predette strutture esistenti e ai fini dell'adeguamento ai requisiti di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico

laziale e regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle Strutture Ricettive all'aria aperta) e successive modifiche, è consentito *una tantum* l'incremento pari al 20% dei volumi legittimamente esistenti.

20. Tali strutture devono salvaguardare la vegetazione arborea ed il sistema morfologico esistente e nel caso di nuovi campeggi sono consentiti per un'estensione non superiore al 10% della superficie fondiaria. Sono altresì consentiti e incentivati interventi di recupero degli edifici esistenti, volti all'esercizio di attività sportive e ricreative, alla fruizione pubblica dell'area naturale protetta e al miglioramento dell'offerta dei servizi, fino alla ristrutturazione e alla demolizione con ricostruzione, solo nell'ambito della volumetria legittimamente esistente, e a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e superficie coperta.
21. Il rilascio del nulla osta per la realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti è subordinato alla sottoscrizione di atto d'obbligo con cui il proprietario s'impegna all'esecuzione a sua cura e spese di tutti gli interventi ambientali di mitigazione e compensazione prescritti dall'ente parco, contestualmente alle opere per cui si richiede l'autorizzazione.
22. Sono comunque consentiti interventi di installazione di attrezzature e arredi per la sosta e per il gioco dei bambini e la realizzazione di campi sportivi all'aperto. All'interno dei parchi pubblici è possibile realizzare nuove attrezzature a servizio della fruizione (chioschi) di un'ampiezza massima di 30 mq. Tali strutture devono salvaguardare la vegetazione arborea ed il sistema morfologico esistente e sono consentite per un'estensione non superiore al 5% della superficie fondiaria.
23. Il perimetro di tali strutture deve essere provvisto di una schermatura arborea in conformità a quanto previsto nel PTPR vigente o comunque secondo quanto riportato nel Regolamento del Parco.
24. I comuni territorialmente competenti, all'interno della sottozona D3, possono provvedere, d'intesa con l'Ente regionale Parco naturale di Veio, in attuazione del presente piano e della scheda di intervento n. 2, a individuare e a perimetrare ambiti insediativi da riqualificare, intesi come gli ambiti caratterizzati dall'insieme dei seguenti requisiti:
 - a) classificazione nel PTPR vigente in zone di tutela che consentano l'attuazione di Piani di recupero;
 - b) marcata carenza di dotazione di opere di urbanizzazione primaria.

Art. 33

Sottozona D4 Aree a trasformazione consolidata

1. In tali aree è fatto divieto di realizzare nuove opere edilizie, piscine e l'ampliamento dell'edificio esistente. Non sono ammissibili, altresì, gli interventi sottoposti a PUA, nelle zone ricadenti all'interno della ZSC IT6030011 – Valle del Cremera – Zona del Sorbo.

Art. 34

Sottozona D5 Aree per la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di incentivare le utilizzazioni agricole o le attività con esse compatibili

1. In tale sottozona può essere consentita la realizzazione di fattorie-scuola, di attività educative di tipo agro-ambientale e naturalistico; in queste aree possono trovare collocazione iniziative per attività di agriturismo, di turismo rurale ed ambientale.

2. Per i manufatti vincolati sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
3. Sono, altresì, ammessi, nell'ambito delle aziende agricole esistenti alla data di approvazione del Piano, interventi di nuova costruzione, previa presentazione all'Ente di gestione di uno Studio di compatibilità ambientale, finalizzati al mantenimento e al miglioramento della produzione agricola, allo svolgimento delle attività connesse (conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del fondo), complementari e compatibili (agriturismo, ricreazione e tempo libero, educazione ambientale, tutela e valorizzazione di beni di interesse culturale e ambientale), con una cubatura aggiuntiva massima ammissibile pari al 20% di quella legittimamente esistente.
4. È consentito il mutamento della destinazione d'uso dei manufatti agricoli in altra destinazione compatibile con il Piano dell'area naturale protetta nel limite del 25 % della Superficie utile lorda.
5. I fabbricati per gli allevamenti zootecnici dovranno sorgere ad una distanza non inferiore a 100 m dalle singole case di abitazione esistenti, a 250 m dai nuclei residenziali ed a 300 m dal perimetro del centro abitato. Qualora i fabbricati siano destinati ad allevamenti avicoli e suinicoli, la distanza dalle singole abitazioni non dovrà essere inferiore a 200 m e quella dai nuclei residenziali e dal perimetro dei centri abitati non inferiore a 500 m.
6. Nel caso di tettoie mobili o fisse, destinate alla conservazione di paglia e fieno, esse dovranno essere dimensionate alle effettive esigenze aziendali. Il limite massimo di altezza è di 7 m e devono essere poste in modo da arrecare il minor impatto visivo e paesaggistico.
7. I manufatti di nuova realizzazione, salvo che per gli allevamenti zootecnici, dovranno comunque essere concentrati in un'area ristretta e continua di superficie non superiore al 2% dell'area di intervento.
8. Le prescrizioni precedenti, fatte comunque salve le norme igienico-sanitarie, non si applicano nel caso in cui le abitazioni esistenti costituiscano parte integrante dell'azienda agricola.
9. I fabbricati destinati agli allevamenti dovranno altresì distare almeno 500 m dalle aree di alimentazione delle sorgenti ed essere protetti da adeguata zona di rispetto, anche munita da recinzioni e di opportune schermature vegetali, oltre che di impianti di raccolta e trattamento dei reflui zootecnici al suo interno.
10. Sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità interpodereale esistente. È consentita la realizzazione di nuova viabilità di servizio strettamente connessa alle esigenze del fondo, previa approvazione da parte dell'Ente di gestione.
11. Sono altresì consentite le colture protette ed i vivai. Le colture protette con impianti fissi sono consentite per un'estensione non superiore al 5% della superficie aziendale e comunque, per impianti superiori a 2.000 mq. I nuovi impianti vivaistici sono ammessi previa autorizzazione dell'Ente di gestione, purché il vivaio sia destinato alla produzione di piante a ecotipo locale. Il relativo progetto dovrà specificare le fonti di approvvigionamento del materiale vegetale, dei substrati, sistemi e metodi per la prevenzione della diffusione di fitopatologie, metodi di coltivazione adottati, adozione di idonee certificazioni fitosanitarie, eventuali interventi di mitigazione degli impatti.
12. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alla vigente normativa statale e regionale. In caso di contrasto si applica la più restrittiva.
13. L'Ente di gestione promuove l'adozione delle tecniche dell'architettura bioclimatica e l'uso di materiali ecologici con iniziative di informazione tecnica agli agricoltori, volte anche a diffondere l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

14. Al fine di garantire una maggiore fruizione delle proprietà del comune di Sacrofano, confiscate alle mafie, è possibile realizzare gli interventi previsti dall'articolo 3, lettere a), b) e c) del d.p.r. 380/2001, nonché ampliamenti sino a un massimo del 20%, su edifici legittimamente esistenti, sempre nel rispetto dello strumento paesaggistico vigente.

Art. 35

Piani di recupero dei consorzi di urbanizzazione privati

1. Nelle aree ricomprese all'interno dei consorzi di urbanizzazione privati, formalmente costituiti alla data di entrata in vigore del presente Piano, e nel Borgo di Agricoltori sorto in zona Pian di Lalla -Castelnuovo di Porto-, il Comune territorialmente competente, di propria iniziativa o su istanza dei privati richiedenti, può adottare lo strumento urbanistico attuativo della variante speciale di cui all'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente) nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano, delle disposizioni di tutela dettate dalla pianificazione paesaggistica ed in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti.
2. Le aree comprese negli ambiti di recupero di cui al comma 1 dovranno essere perimetrate d'intesa con l'Ente di gestione, sentita la commissione consiliare competente in materia di ambiente.
3. Il piano di recupero urbanistico di cui alla l.r. 28/1980 dovrà prevedere adeguate misure di compensazione e miglioramento ambientale e di riqualificazione paesaggistica, a cura del soggetto competente alla realizzazione degli interventi, da concordare con l'Ente di gestione.
4. Lo strumento urbanistico attuativo della variante speciale di cui al comma 1, è sottoposto alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) come disciplinata dal d.lgs. 152/2006.
5. L'Ente di gestione partecipa al procedimento di VAS in qualità di soggetto con competenze ambientali, ai sensi del d.lgs. 152/2006, assicurando la massima tutela delle risorse ambientali.
6. L'Ente di gestione cura il coordinamento formale e la pubblicazione sul proprio albo pretorio e sul profilo *web* istituzionale degli elaborati di Piano aggiornati a seguito dell'approvazione dei piani di recupero di cui al comma 1, trasmettendone copia in deposito presso la direzione regionale competente.
7. Le aree comprese nei piani di recupero di cui al comma 1, definitivamente approvate sono classificate quali Zona D3 - Aree per la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di incentivare le utilizzazioni agricole o le attività con esse compatibili. Aree per le attrezzature e Infrastrutture per la fruizione. Aree da sottoporre a progetti di recupero ambientale.
8. Fino alla definitiva approvazione della pianificazione di recupero di cui al comma 1 nelle zone e sottozone da essa interessate, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui ai corrispondenti articoli delle presenti Norme.

Art. 36

Schede di intervento

1. Alle presenti Norme tecniche di attuazione sono allegate le seguenti schede di intervento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - Programma ambientale per l'uso sostenibile delle risorse del territorio (agricoltura e attività

selvicolture)

- Programma ambientale per la naturalizzazione e il miglioramento della funzionalità depurativa dei corsi d'acqua
 - Costituzione di un vivaio forestale
 - Miglioramento e conservazione dello stato degli habitat e delle specie della flora e della fauna di importanza comunitaria, nazionale, regionale e dell'area protetta
 - Programma ambientale per la fruizione e l'educazione ambientale
 - Ambiti di riqualificazione e riassetto per la fruizione
 - Programma integrato per il ripristino ambientale
 - Ambiti insediativi da riqualificare
 - Area di programmazione integrata Monte Aguzzo e Monte Musino
 - Area di programmazione integrata di Veio e dell'Inviolatella
 - Area di programmazione integrata Sacrofaneso
 - Area di programmazione integrata delle Mole di Castelnuovo di Porto
 - Area di programmazione integrata Valle del Sorbo
 - Paesaggi etruschi di acqua e di tufo
 - La via Francigena nelle Terre di Veio
 - Anello Etrusco a cavallo
 - Strada dei parchi Calcata-Magliano
 - I fontanili e le sorgenti
 - L'Assura
 - Il Casalaccio – da Morlupo a Castelnuovo
 - Porta del Parco Vigna Clara
 - Porta del Parco Ospedale S.Andrea
 - Porta del Parco La Storta
 - Porta del Parco Prima Porta
 - Porta del Parco Sacrofano
 - Porta del Parco Riano e Castelnuovo
 - Porta del Parco Campagnano
 - Porta del Parco Magliano
 - Studio di fattibilità per interventi di ristrutturazione e attenuazione dell'impatto ambientale e paesaggistico della rete elettrica
 - Il mercato di Grottarossa
 - Riorganizzazione e valorizzazione del complesso VIDEA STUDIOS
 - Area attrezzata per lo Sport nel Parco di Veio
 - Prolungamento della tratta C2 metro C sino a La Giustiniana (FL3)
 - Riorganizzazione e valorizzazione del complesso LUMINA STUDIOS
 - Collegamento viario Cassia *Bis* – Via Santa Cornelia – Valle Muricana – Via Flaminia.
2. Le eventuali precisazioni dei Progetti previsti nelle schede di intervento di cui al comma 1,

necessarie alla più esatta definizione degli interventi da realizzare sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, su proposta dell'Ente di gestione. Tali precisazioni non costituiscono variazioni di Piano, ai sensi all'articolo 26, comma 5 *bis*, della l.r. 29/1997.

3. Tutti i piani e gli interventi previsti dal Piano dell'area protetta, dalle Norme tecniche di attuazione, dal Regolamento, sono assoggettati, in sede attuativa, qualora ad essi applicabili, alla procedura di Valutazione di Incidenza, così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 37

Viabilità, parcheggi e illuminazione stradale

1. Al fine di garantire la sicurezza stradale è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità, anche mediante l'adeguamento funzionale della sede stradale per la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili.
2. Sono, altresì, ammessi interventi di adeguamento degli elementi esistenti di viabilità carrabile limitatamente alla messa in sicurezza di nodi pericolosi o di scarsa funzionalità, da risolversi preferenzialmente mediante la realizzazione di rotatorie a raso, con l'utilizzo di materiali ecocompatibili non dannosi per l'ambiente, e di adeguamenti di tratti carrabili volti a prevenire rischi documentati per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione stradale.
3. È altresì consentito realizzare interventi di adeguamento e di implementazione degli impianti di illuminazione stradale sulle principali strade in prossimità dei centri urbani ed in corrispondenza degli incroci a raso, delle fermate degli autobus e/o scuolabus, al fine di garantire una maggiore sicurezza pubblica. Gli interventi di adeguamento e di implementazione degli impianti di illuminazione stradale dovranno essere realizzati con tecnologie che riducano al massimo l'impatto ambientale, come ad esempio prevedere sistemi di accensione al passaggio degli autoveicoli e dovranno rispettare la normativa vigente in materia di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso.
4. Al fine di garantire la fruizione dell'area protetta è consentita la realizzazione di nuove strade e parcheggi a servizio di strutture pubbliche o di pubblico interesse, con una quota non inferiore al 20% degli stalli previsti adeguatamente attrezzati e riservati ad area di sosta e accesso all'area naturale protetta, garantendo la permeabilità dei suoli.
5. Al fine di garantire il servizio di elisoccorso nelle strutture ospedaliere pubbliche/private è possibile realizzare elisuperfici, preferibilmente impiegando materiali ecocompatibili.
6. L'Ente di gestione per gli interventi di cui ai commi precedenti, nel rispetto delle finalità di tutela della l.r. 29/1997 e delle Norme tecniche di attuazione del presente Piano, dovrà esprimere il proprio parere vincolante impartendo precise indicazioni e/o eventuali limitazioni agli stessi per assicurare il minore impatto sul paesaggio e sulle componenti del sistema ambientale.

Art. 38

Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita nelle aree situate nella zona D (promozione economica e sociale).
2. Nella zona B (riserva generale) e nella zona C (protezione) la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita esclusivamente a servizio di attività agricole e/o zootecniche. Sono consentiti gli impianti di piccole dimensioni qualora integrati agli

edifici legittimamente esistenti a servizio delle abitazioni.

3. Nella zona A (riserva integrale) è consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di piccole dimensioni qualora integrati agli edifici legittimamente esistenti e nei limiti in cui sia strettamente necessaria e funzionale allo svolgimento delle attività ammesse in base alle presenti Norme.
4. In ogni caso non è mai consentita in nessuna zona di piano la realizzazione di impianti solari fotovoltaici a terra né la realizzazione di nuovi impianti eolici con esclusione di micro-generatori eolici strettamente funzionali alle esigenze delle abitazioni o delle aziende, e dell'agrovoltaico a condizione che l'impianto non sia superiore al 30% della proprietà agricola.
5. Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui ai commi precedenti, devono rispettare le disposizioni di tutela dettate dalla pianificazione paesaggistica ed essere coerenti con gli strumenti di salvaguardia e gestione previsti dalla normativa vigente.

Art. 39

Risparmio idrico

1. In considerazione delle accertate condizioni di carenza e riduzione delle riserve idriche, l'Ente di gestione favorisce l'adozione di misure finalizzate a razionalizzare il consumo di acqua potabile erogata dal civico acquedotto del comune territorialmente competente, privilegiando l'uso domestico, agricolo e zootecnico e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessita l'uso di acqua potabile e non consentendo l'impiego di acqua potabile per usi diversi dal consumo umano (alimentare, igienico e pulizia personale).
2. L'Ente di gestione favorisce l'approvvigionamento da fonti indipendenti, acquedotti irrigui e/o ad esempio il recupero dell'acqua piovana, nonché da autobotti con acqua non potabile per le irrigazioni di giardini ornamentali e per il riempimento e ricambio di acqua di qualsiasi tipo di piscina, il lavaggio di piazzali e cortili, il lavaggio privato di veicoli a motore (con esclusione degli autolavaggi) o altri oggetti, per gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli, etc., qualora non dotati di dispositivi per il riciclo artificiale dell'acqua), e in generale per qualsiasi attività non indispensabile.
3. L'Ente di gestione favorisce la realizzazione di cisterne private per la raccolta dell'acqua piovana a scopo non potabile.

Art. 40

Superamento delle barriere architettoniche

1. Al fine di garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni da parte di tutti i cittadini, per gli spazi, le attrezzature e gli edifici pubblici già utilizzati o preordinati alla prestazione di servizi (aree e strutture polifunzionali, didattiche, di sosta, informative, ecc.), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) deve essere prevista l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 41

Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

1. Nel rispetto di quanto disposto dal Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014

in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e successive modifiche, è fatto obbligo all'interno dell'area protetta di mantenere e garantire una fascia di rispetto pari o superiore a 2,5 mt. nei terreni coltivati a contatto con i corsi d'acqua permanenti in cui è interdetto ogni trattamento con prodotti fitosanitari.

2. Resta fermo l'obbligo di un utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari anche mediante l'adozione di misure di mitigazione del rischio nonché del rispetto delle frasi di rischio e dei consigli di prudenza previste dalle etichette e dalle schede di sicurezza per ogni prodotto fitosanitario (quali, tra l'altro, SPE, SPE2, SPE 3, N).

Art. 42

Promozione dell'agricoltura biologica e dell'agricoltura sociale

1. L'Ente di gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica con specifiche iniziative di formazione ed informazione degli operatori nonché per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche, tenuto conto dei finanziamenti previsti dai programmi europei, nazionali e regionali. Tale articolo favorisce la promozione dell'agricoltura biologica.
2. L'Ente di gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, favorendo l'integrazione in ambito agricolo e forestale di interventi di tipo educativo, socio-assistenziale, d'inserimento lavorativo e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati da realizzarsi sulla base della legislazione vigente.

Art. 43

Aree PAC

1. Le aree non coltivate permanentemente e quelle ritirate dalla produzione devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, tenendo conto del Piano strategico della Politica agricola comune (PAC) vigente e delle disposizioni regionali di recepimento ed attuazione.

Art. 44

Aree di interesse cinematografiche

1. Nell'area di interesse cinematografico delimitata nella Tavola della zonizzazione -A.7 Carta organizzazione del territorio- sono consentiti, previo nulla osta dell'Ente di gestione, interventi di riqualificazione e ristrutturazione con eventuali ampliamenti delle strutture legittimamente esistenti per la realizzazione di teatri e servizi di supporto alle nuove esigenze televisive/cinematografiche, finalizzati alla promozione di interventi di rigenerazione e ammodernamento delle strutture.

2. È consentita, previa presentazione all'Ente di gestione di apposito *master plan* di crescita del complesso cinematografico, che ne valuta le caratteristiche e la compatibilità con il sistema ambientale ai fini del rilascio del nulla osta, la costruzione di nuove strutture per teatri e servizi di supporto televisivi/cinematografici.
3. Nell'area di interesse cinematografico, delimitata nella Tavola -A.7 Carta organizzazione del territorio- è consentita, previo nulla osta dell'Ente di gestione, la realizzazione di set cinematografici esterni per le attività di ripresa cinematografica che prevedono il posizionamento di strutture, opere sceniche e macchinari cinematografici temporanei e/o stagionali e amovibili, che non alterino lo stato dei luoghi e non necessitino di fondazioni.
4. Per gli interventi di cui ai commi precedenti andranno previste opportune opere di mitigazione e valorizzazione atte a garantire un miglior inserimento delle strutture all'interno dell'area naturale protetta e una migliore accessibilità e fruibilità delle stesse.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono subordinati alla stipula di una convenzione con l'Ente di gestione finalizzata a attuare forme di cooperazione e di intesa per la promozione e la diffusione della cultura ambientale e cinematografica che rappresenta espressione artistica di pubblico interesse, anche tramite l'attivazione di progetti didattici e corsi di formazione (stages e tirocini) in *partnership* con l'Ente stesso e anche con altre istituzioni.

Art. 45

Impianti di trigenerazione

1. È consentita la realizzazione degli impianti di autoproduzione di energia elettrica e calore, oltre che di energia frigorifera per l'impiego per usi industriali e civili, previo parere vincolante dell'Ente di gestione, il quale potrà impartire precise indicazioni sul posizionamento dell'impianto e sulle opere di mitigazione e conservazione da attuare al fine di assicurare il minore impatto sul paesaggio e sulle componenti del sistema ambientale.

Art. 46

Poteri di deroga

1. In caso di necessità e urgenza o per ragioni di sicurezza pubblica, verificata la conformità con le Norme dettate dalla disciplina paesaggistica vigente e previo parere della commissione consiliare competente, il Presidente della Regione, sentito il parere dell'Ente di gestione del Parco, con provvedimento motivato, può autorizzare deroghe alle Norme di cui al presente Piano, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori e opere idonee a tutelare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.

Art. 47

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui alla l. 394/1991 e alla l.r. 29/1997, nonché le normative di settore sovraordinate.

Art. 48

Ampliamento della perimetrazione del Parco naturale di Veio ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20

1. La perimetrazione del Parco naturale di Veio è stata ampliata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della l.r. 20/2024, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 12 dicembre 2024, n. 100.
2. Nel territorio oggetto di ampliamento di cui al comma 1 e fino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 29/1997, del relativo Piano, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 8 della l.r. 29/1997 per le Zone A di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), della medesima legge regionale.



Parco Regionale di Veio



REGIONE
LAZIO

Piano del Parco di Veio

A.3 Norme Tecniche Attuative

Allegato n. 1 – Schede di intervento



Sommario

SCHEDA DI INTERVENTO N.1	5
PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RIPRISTINO AMBIENTALE	5
SCHEDA DI INTERVENTO N. 2	6
AMBITI INSEDIATIVI DA RIQUALIFICARE	6
SCHEDA DI INTERVENTO N. 3	9
AREA DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA MONTE AGUZZO E DEL MONTE MUSINO	9
SCHEDA DI INTERVENTO N. 4	12
AREA DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DI VEIO E DELL'INVIOLATELLA	12
SCHEDA DI INTERVENTO N. 5	15
AREA DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA SACROFANESE	15
SCHEDA DI INTERVENTO N. 6	18
AREA DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE MOLE DI CASTELNUOVO DI PORTO	18
SCHEDA DI INTERVENTO N. 7	21
AREA DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA VALLE DEL SORBO	21
SCHEDA DI INTERVENTO N. 8	24
PAESAGGI ETRUSCHI D'ACQUA E DI TUFO	24
SCHEDA DI INTERVENTO N. 9	27
LA VIA FRANCIGENA NELLE TERRE DI VEIO	27
SCHEDA DI INTERVENTO N.10	29
ANELLO ETRUSCO A CAVALLO	29
SCHEDA DI INTERVENTO N. 11	31
STRADA DEI PARCHI CALCATA-MAGLIANO	31
SCHEDA DI INTERVENTO N. 12	33
I FONTANILI E LE SORGENTI.....	33
SCHEDA DI INTERVENTO N. 13	36
L'ASSURA.....	36
SCHEDA DI INTERVENTO N. 14	39
IL CASALACCIO – DA MORLUPO A CASTELNUOVO	39
SCHEDA DI INTERVENTO N. 15	43
PORTA DEL PARCO VIGNA CLARA	43
SCHEDA DI INTERVENTO N. 16	46
PORTA DEL PARCO OSPEDALE S. ANDREA	46

SCHEDA DI INTERVENTO N. 17	48
PORTA DEL PARCO LA STORTA.....	48
SCHEDA DI INTERVENTO N. 18	50
PORTA DEL PARCO PRIMA PORTA	50
SCHEDA DI INTERVENTO N. 19	52
PORTA DEL PARCO SACROFANO.....	52
SCHEDA DI INTERVENTO N. 20	54
PORTA DEL PARCO RIANO E CASTELNUOVO DI PORTO	54
SCHEDA DI INTERVENTO N. 21	56
PORTA DEL PARCO CAMPAGNANO	56
SCHEDA DI INTERVENTO N. 22	58
PORTA DEL PARCO MAGLIANO	58
SCHEDA DI INTERVENTO A-1	59
PROGRAMMA AMBIENTALE PER L'USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO (AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SELVICOLTURALI)...	59
SCHEDA DI INTERVENTO A-2	61
PROGRAMMA AMBIENTALE PER LA NATURALIZZAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DEPURATIVA DEI CORSI D'ACQUA	61
SCHEDA DI INTERVENTO A-3	63
COSTITUZIONE DI UN VIVAIO FORESTALE	63
SCHEDA DI INTERVENTO A-4	64
MIGLIORAMENTO E CONSERVAZIONE DELLO STATO DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DI IMPORTANZA COMUNITARIA, NAZIONALE, REGIONALE E DELL'AREA PROTETTA	64
SCHEDA DI INTERVENTO A-5	65
PROGRAMMA AMBIENTALE PER LA FRUIZIONE E L'EDUCAZIONE	65
SCHEDA DI INTERVENTO I-1	66
STUDIO DI FATTIBILITÀ PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ATTENUAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DELLA RETE ELETTRICA.....	66
SCHEDA DI INTERVENTO I-2	68
IL MERCATO DI GROTTAROSSA	68
SCHEDA DI INTERVENTO I-3	70
RIORGANIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO VIDEA STUDIOS.....	70
SCHEDA DI INTERVENTO I-4	75
AREA ATTREZZATA PER LO SPORT NEL PARCO DI VEIO.....	75
SCHEDA DI INTERVENTO I-5	77
PROLUNGAMENTO DELLA TRATTA C2 METRO C SINO A LA GIUSTINIANA (FL3)	77

SCHEDA DI INTERVENTO I-6	78
RIORGANIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO LUMINA STUDIOS	78
SCHEDA DI INTERVENTO I-7	84
COLLEGAMENTO VIARIO CASSIA BIS – VIA DI SANTA CORNELIA – VALLE MURICANA – VIA FLAMINIA	84

Scheda di intervento n.1

Titolo dell'intervento

Programma integrato per il ripristino ambientale

Tipo di scheda

Generale

Settore di intervento

Recupero ambientale

Localizzazione

Tutte le aree del Parco comprese nelle zone A, B e C dove sono presenti attività d'uso del suolo incompatibili (autodemolitori, depositi e rivendite di materiali a cielo aperto, manufatti di tipo industriale e artigianale, eccetera), singoli edifici o fenomeni di diffusione insediativa con densità non trattabili con Piani di recupero urbanistico, in contrasto con gli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica previsti dalle NTA.

Obiettivi specifici

Ripristinare le condizioni di naturalità o di conformazione del paesaggio agrario indicate nelle NTA per ciascuna zona a cui appartengono le aree edificate.

Descrizione sintetica dell'intervento

I programmi prevedono la demolizione degli edifici legittimamente esistenti in contrasto con gli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica, la cessione a titolo gratuito al pubblico dei territori oggetto di ripristino, l'attribuzione di un diritto edificatorio a compensazione secondo i criteri specificati nella L.R. 21/2009 come modificata dalla L.R. 10/2011.

In assenza di disponibili aree al di fuori del territorio del parco, dove collocare i diritti edificatori eventualmente concessi a compensazione delle demolizioni delle medesime, dovrà essere definito, previa approvazione da parte dell'Ente di Gestione, un programma di conservazione e mitigazione ambientale finalizzato ad assicurare il minore impatto sul paesaggio e sulle componenti del sistema ambientale.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

I programmi devono definire, oltre alla demolizione e rilocalizzazione delle capacità edificatorie fuori dai confini dell'area protetta, le contestuali azioni di ripristino ambientale, in conformità con la normativa di riferimento vigente nelle aree di nuova localizzazione e nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

In assenza di delocalizzazione il programma dovrà prevedere interventi di recupero e valorizzazione delle aree esterne con la sistemazione degli spazi aperti a garantire un miglior inserimento paesistico all'interno del Parco ed una migliore accessibilità/fruizione dell'area stessa.

Scheda di intervento n. 2

Titolo dell'intervento

Ambiti insediativi da riqualificare

Tipo di scheda

Generale

Settore di intervento

Interventi di recupero urbanistico delle aree urbanizzate proposti dai Comuni anche su istanza privata, previa nulla osta obbligatorio e vincolante dell'Ente Parco.

Localizzazione

I nuclei edilizi, a diverso grado di densità territoriale, ricadenti nella sottozona D3 di cui alle N.T.A. del Piano del Parco, individuati dai Comuni territorialmente competenti, o da questi recepiti su istanza dei privati richiedenti, devono essere caratterizzati dai seguenti requisiti:

- a) classificazione nei Piani Paesaggistici vigenti in zone di tutela che consentano l'attuazione di Piani di recupero;
- b) superficie minima dell'area di intervento: 10 ettari
- c) presenza di edifici legittimamente esistenti, ivi compresi quelli oggetto di provvedimenti abilitativi in sanatoria regolarmente rilasciati, in una concentrazione non inferiore a 25 su una superficie di 10 ettari, e con una densità territoriale non inferiore a 0,15 mc/mq ed aventi usi in atto diversi, per più del 50 per cento, da quelli funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali. I nuclei caratterizzati dalle sopra citate caratteristiche possono essere composti individuando le aree anche non in continuità ma, comunque, all'interno della singola porzione di territorio classificata come zone D3. In ogni caso, le aree interessate da riqualificazione dovranno essere ricomprese tra quelle considerate ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi.
- d) marcata carenza di dotazione di opere di urbanizzazione primaria.

Nel computo della densità territoriale minima deve farsi riferimento unicamente agli edifici e ai manufatti aventi le seguenti destinazioni d'uso, con esclusione dei manufatti che non incidano sul carico urbanistico complessivo:

- a) Abitativa;
- b) Commerciale;
- c) Servizi;
- d) Turistico-ricettiva;
- e) Agricola;
- f) Produttiva.

Obiettivi specifici

Il Comune richiedente dovrà redigere il Piano di Recupero nel rispetto dei seguenti obiettivi:

- g) attribuire una forma riconoscibile ai nuclei e una organizzazione funzionale adeguata, anche con il completamento del tessuto edilizio, in una logica di ridefinizione del margine tra città e campagna e di un migliore controllo ambientale del territorio;
- h) conseguire una maggiore qualità dello spazio pubblico e dell'edilizia residenziale;
- i) dotare i nuclei delle necessarie opere di urbanizzazione primaria eventualmente mancanti, nonché di attrezzature di servizio e di verde pubblico, tenendo conto delle esigenze di tutela e valorizzazione della biodiversità e della loro integrazione con i sistemi di fruizione ambientale del Parco
- j) contribuire agli obiettivi di gestione ambientale del territorio del Parco da attuare attraverso gli interventi di ripristino ambientale e in particolare al contenimento degli insediamenti diffusi presenti nelle aree di frammentazione fondiaria, per consentire il recupero dei lotti non ancora compromessi dall'edificazione e destinarli a condizioni di naturalità e per finalità produttive agricole compatibili con le finalità del Parco (es. orti sociali).

Descrizione

Per il conseguimento di questi obiettivi gli ambiti possono essere sottoposti a *Piano di recupero urbanistico* secondo la procedura che sarà indicata dal Comune competente, nel rispetto della vigente normativa e con particolare riferimento ai piani con valenza paesistica previsti dalle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Per sollecitare e disciplinare la formazione dei Piani di recupero urbanistico di iniziativa privata, il Parco procederà mediante bando o avviso pubblico specificando:

- a) la procedura complessiva, anche in più fasi, di formazione e approvazione dei Piani, in coerenza con la normativa nazionale e regionale in materia;
- b) i contenuti e le modalità di redazione dei Piani, che dovranno comunque individuare: le aree edificate soggette a completamento o conservazione, le aree libere edificabili, le aree a servizi pubblici o soggette a vincolo di non edificazione, la viabilità, comprensiva dei parcheggi pubblici, interna ed esterna al nucleo; gli interventi e le aree di riqualificazione ambientale integrati con i sistemi di fruizione del Parco;
- c) le modalità di definizione degli indici di edificabilità complessiva dei nuclei, anche tenendo conto della dimensione dei lotti e della densità del frazionamento, nonché le possibili destinazioni d'uso: in ogni caso per le aree non edificate, l'indice di edificabilità fondiaria non può essere superiore del 20% all'indice fondiario medio dei lotti legittimamente già edificati e in ogni caso non potrà superare il valore di 0,7 mc/mq;
- d) i criteri di valutazione, i termini e le modalità di presentazione delle proposte di Piano.

Il perimetro definitivo dei nuclei sarà determinato con l'approvazione del Piano di recupero urbanistico.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Nei nuclei, mediante Piano di recupero urbanistico, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- a) Abitative: abitazioni singole; abitazioni collettive (studentati, convitti, conventi, collegi, residenze sanitarie per anziani);
- b) Commerciali: piccole strutture di vendita con superficie di vendita inferiore a 250 mq;
- c) Servizi: pubblici esercizi (bar, ristoranti) con superficie di esercizio inferiore a 250 mq; direzionale privato (uffici e studi professionali, servizi alle imprese); artigianato di servizio e studi d'artista; attrezzature scolastiche; attrezzature culturali e collettive (escluse discoteche) fino a 500 mq di superficie utile lorda;
- d) Produttive: artigianato di qualità;
- e) Turistico-ricettive: strutture ricettive alberghiere fino a 60 posti letto;
- f) Parcheggi non pertinenziali.

L'attuazione degli interventi edificatori è subordinata alla preventiva o contestuale realizzazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico, con particolare riguardo agli interventi di valorizzazione ambientale, secondo la ripartizione per fasi e oneri stabilita ai sensi del piano finanziario, che definisce i costi delle opere di urbanizzazione, degli interventi definiti e delle connessioni esterne, nonché i soggetti e le risorse di finanziamento; inoltre del piano temporale, che definisce i tempi e le fasi di realizzazione delle edificazioni private e degli interventi. Nella ripartizione per fasi, ogni quota di edificabilità privata è subordinata alla preventiva o contestuale realizzazione delle infrastrutture che ne assicurino l'agibilità, l'accessibilità, la funzionalità urbanistica e l'inserimento ambientale.

Fatto salvo quanto stabilito da norme più specifiche o sovraordinate, nei Piani di recupero urbanistico sono a carico dei soggetti titolari dell'attuazione degli interventi edificatori i seguenti oneri: la cessione, a titolo gratuito, delle aree destinate a opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle aree destinate all'edificabilità aggiuntiva per le finalità di cui alla lettera d) ed e); la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di quota parte delle connessioni esterne determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti; la manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree a verde pubblico per una durata non inferiore a 3 anni dalla loro realizzazione; gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, al netto dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere stesse.

In alternativa ai Piani di Recupero sopra indicati i comuni territorialmente competenti d'intesa con l'Ente parco possono sollecitare la formazione di Programmi Integrati di riordino urbanistico ai sensi della L.R. 22/97 nel rispetto di quanto previsto per i Piani di Recupero nella presente scheda progetto e nel rispetto del PTPR.

Scheda di intervento n. 3***Titolo dell'intervento***


Area di programmazione integrata Monte Aguzzo e del Monte Musino

Tipo di scheda

Specifica

Settore di intervento

Attrezzature/fruizione

Localizzazione

Si colloca a cavallo dei confini comunali di Formello e Sacrofano, e si estende su una superficie complessivamente 936 ha circa, ricalcando le previsioni urbanistiche vigenti negli stessi comuni. Esso comprende a Nord il bosco di Sacrofano e include a Sud il rilievo del Monte Aguzzo. Si tratta di un ambito prevalentemente agricolo sui rilievi e boschivo sui versanti, con le caratteristiche proprie dell'unità di terre n.4 e, in parte, dell'unità di terre n.1. La parte boschiva è di particolare interesse naturalistico mentre i versanti del Monte Aguzzo rappresentano l'unico rilievo nella piana lievemente ondulata tra Sacrofano e Formello costituendo un fuoco visivo oltre che un punto panoramico privilegiato. Attualmente l'accessibilità è solamente di tipo carrabile ed è garantita dalla viabilità che collega i due comuni. In questo ambito va prestata particolare attenzione alle relazioni ecologiche e alle

connessioni pedonali con il vicino Parco regionale di Bracciano e Martignano.

Obiettivi specifici

L'Area di programmazione integrata è da intendersi quale ambito in cui concentrare le aree aperte al pubblico per la fruizione e la presenza di servizi legati all'attività istituzionale dell'Ente Parco, da attuare con modalità specifiche. Le aree proposte potranno avere sia un uso privato con destinazione legata alla conduzione agricola dei fondi e alla gestione di servizi di uso pubblico, sia un uso pubblico con la realizzazione di aree verdi attrezzate e servizi per la fruizione del Parco.

Essa dovrebbe anche favorire:

- la rete capillare di percorsi attraverso il recupero dell'equipaggiamento infrastrutturale storico;
- la continuità ecologica attraverso la conservazione e valorizzazione delle componenti naturali;
- le politiche pubbliche di incentivazione turistica, anche attraverso finanziamenti regionali, statali, europei;
- la riqualificazione delle urbanizzazioni presenti lungo i margini.

L'area di programmazione integrata costituisce, inoltre, un'opportunità per soddisfare gli standard territoriali di cui al DM 1444/68, limitatamente al verde pubblico delle zone territoriali omogenee (zone F).

Descrizione sintetica dell'intervento

Oltre alla rete dei percorsi pedonali, ciclabili e a cavallo, sono previste le seguenti utilizzazioni:

- parco pubblico;
- spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco ed il tempo libero;
- piccoli impianti per la pratica sportiva;
- impianti florovivaistici;
- pubblici esercizi;
- attività ricettive, quali ostelli e campeggi (nei limiti di posti letto previsti dal PPPES);
- attività direzionali e uffici al pubblico, limitatamente a quelle di pertinenza dell'Ente Parco;
- strutture per l'educazione e la formazione ambientale;
- strutture culturali, quali musei, sedi espositive e biblioteche;
- strutture associative;
- strutture ricreative all'aperto, locali di spettacolo (escluse le discoteche).

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Per quanto riguarda la realizzazione delle utilizzazioni consentite, è prevista la priorità al recupero dei manufatti edilizi legittimamente esistenti.

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Complessivamente, è consentita l'edificazione con un indice di fabbricabilità territoriale di 20 mc ad ettaro (da calcolarsi escludendo gli edifici legittimamente esistenti), da applicarsi ad ogni singola porzione di parco compresa in un programma attuativo, localizzabile in zona D di Piano.

Il Programma attuativo ha la finalità di sollecitare, coordinare e integrare soggetti, finanziamenti, interventi pubblici e privati, diretti e indiretti, nonché permettere la verifica di compatibilità con la disciplina paesaggistica vigente al momento della sua elaborazione. Prevede incentivi volti a favorire l'integrazione degli interventi, le finalità ambientali, il finanziamento e la gestione privata di opere pubbliche.

Il programma attuativo definitivo contiene, quali elaborati essenziali: la definizione progettuale, anche a livelli differenziati, degli interventi diretti e indiretti, pubblici e privati; il Piano finanziario; il Programma temporale.

La delimitazione delle aree del Parco comprese nel programma attuativo è determinata soltanto al termine della procedura di cui sopra.

Scheda di intervento n. 4***Titolo dell'intervento***


Area di programmazione integrata di Veio e dell'Inviolatella

Tipo di scheda

Specifica

Settore di intervento

Attrezzature/fruizione

Localizzazione

Si colloca nella parte meridionale del Parco regionale di Veio, a contatto con l'abitato lungo la via Cassia nel XX Municipio del Comune di Roma. Esso si estende per 2.062 ha circa. Si tratta della potenziale meta "principale" del Parco regionale di Veio: un brano integro di Campagna romana a ridosso dell'area urbanizzata della città di Roma. L'area è caratterizzata dal pianoro di Veio corrispondente all'area archeologica e dal fosso della Crescenza che prosegue fino all'Inviolatella, la cui perimetrazione prende spunto dalla precedente previsione di area di programmazione integrata nel Piano regolatore di Roma. Si tratta di un ambito agricolo misto su pianoro con versanti e fondovalle, con le caratteristiche proprie dell'unità di terre n.5.

L'accessibilità metropolitana è garantita a Nord dalla stazione di La Storta, a Sud dalla stazione di Vigna Clara, futuro capolinea della linea C del sistema metropolitano di Roma e snodo dell'anello ferroviario.

L'accessibilità viabilistica avviene attraverso la via Cassia (S.S. n 2) e le sue diramazioni.

Obiettivi specifici

L'area di programmazione integrata ha come obiettivo quello di favorire:

- la rete capillare di percorsi attraverso il recupero dell'equipaggiamento infrastrutturale storico;
- la continuità ecologica attraverso la conservazione e valorizzazione delle componenti naturali;
- le politiche pubbliche di incentivazione turistica, anche attraverso finanziamenti regionali, statali, europei;
- la riqualificazione delle urbanizzazioni presenti lungo i margini.

In prossimità del fiume Tevere vi sono due aree esterne al perimetro del Parco regionale di Veio, e cioè il Parco dell'Insugherata, al di là della via Cassia, lungo il fosso dell'Acquatrasversa e il Parco della Valle del Tevere. La vicinanza di questi due Parchi con il Parco regionale di Veio e, al suo interno, con l'*area di programmazione integrata di Veio e dell'Inviolatella*, permette la realizzazione di un vasto e complesso sistema per la fruizione degli spazi naturali, attraverso la progettazione di corridoi ecologici e di percorsi.

L'area di programmazione integrata costituisce, inoltre, un'opportunità per soddisfare gli standard territoriali di cui al DM 1444/68, limitatamente al verde pubblico delle zone territoriali omogenee (zone F).

Descrizione sintetica dell'intervento

Oltre alla rete dei percorsi pedonali, ciclabili e a cavallo, sono previste le seguenti utilizzazioni:

- parco pubblico;
- spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco ed il tempo libero;
- piccoli impianti per la pratica sportiva;
- impianti florovivaistici;
- pubblici esercizi;
- attività ricettive, quali ostelli e campeggi (nei limiti di posti letto previsti dal PPPES);
- attività direzionali e uffici al pubblico, limitatamente a quelle di pertinenza dell'Ente;
- strutture per l'educazione e la formazione ambientale;
- strutture culturali, quali musei, sedi espositive e biblioteche;
- strutture associative;
- strutture ricreative all'aperto, locali di spettacolo (escluse le discoteche);

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Per quanto riguarda la realizzazione delle utilizzazioni consentite, è prevista la priorità al recupero dei

manufatti edilizi legittimamente esistenti.

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Complessivamente, è consentita l'edificazione con un indice di fabbricabilità territoriale di 20 mc ad ettaro (da calcolarsi escludendo gli edifici legittimamente esistenti), da applicarsi ad ogni singola porzione di parco compresa in un programma attuativo, localizzabile in zona D di Piano di Assetto.

Il Programma attuativo ha la finalità di sollecitare, coordinare e integrare soggetti, finanziamenti, interventi pubblici e privati, diretti e indiretti, nonché permettere la verifica di compatibilità con la disciplina paesaggistica vigente al momento della sua elaborazione. Prevede incentivi volti a favorire l'integrazione degli interventi, le finalità ambientali, il finanziamento e la gestione privata di opere pubbliche.

Il programma attuativo definitivo contiene, quali elaborati essenziali: la definizione progettuale, anche a livelli differenziati, degli interventi diretti e indiretti, pubblici e privati; il Piano finanziario; il Programma temporale.

La delimitazione delle aree del Parco comprese nel programma attuativo è determinata soltanto al termine della procedura di cui sopra.

Scheda di intervento n. 5

Titolo dell'intervento

Area di programmazione integrata Sacrofanese


Tipo di scheda

Specifica

Settore di intervento

Attrezzature/fruizione

Localizzazione



Si estende per circa 454 ha a ridosso del tessuto abitato lungo la via Sacrofanese fino all'abitato di Prima Porta. Corrisponde a gran parte dell'unità di terre n.5. È il secondo area di programmazione integrata previsto all'interno del comune di Roma.

Obiettivi specifici

L'area di programmazione integrata ha come obiettivo quello di favorire:

- la rete capillare di percorsi attraverso il recupero dell'equipaggiamento infrastrutturale storico;
- la continuità ecologica attraverso la conservazione e valorizzazione delle componenti naturali;
- le politiche pubbliche di incentivazione turistica, anche attraverso finanziamenti regionali, statali,

europei;

- la riqualificazione delle urbanizzazioni presenti lungo i margini.

L' area di programmazione integrata costituisce, inoltre, un'opportunità per soddisfare gli standard territoriali di cui al DM 1444/68, limitatamente al verde pubblico delle zone territoriali omogenee (zone F).

Descrizione sintetica dell'intervento

Oltre alla rete dei percorsi pedonali, ciclabili e a cavallo, sono previste le seguenti utilizzazioni:

- parco pubblico;
- spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco ed il tempo libero;
- piccoli impianti per la pratica sportiva;
- impianti florovivaistici;
- pubblici esercizi;
- attività ricettive, quali agriturismi, ostelli e campeggi (nei limiti di posti letto previsti dal PPPES);
- attività direzionali e uffici al pubblico, limitatamente a quelle di pertinenza dell'Ente Parco;
- strutture per l'educazione e la formazione ambientale;
- strutture culturali, quali musei, sedi espositive e biblioteche;
- strutture associative;
- strutture ricreative all'aperto, locali di spettacolo (escluse le discoteche);

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Per quanto riguarda la realizzazione delle utilizzazioni consentite, è prevista la priorità al recupero dei manufatti edilizi legittimamente esistenti.

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Complessivamente, è consentita l'edificazione con un indice di fabbricabilità territoriale di 20 mc ad ettaro, da calcolarsi escludendo gli edifici legittimamente esistenti, da applicarsi ad ogni singola porzione di parco compresa in un programma attuativo localizzabile in zona D di Piano di Assetto.

Il Programma attuativo ha la finalità di sollecitare, coordinare e integrare soggetti, finanziamenti, interventi pubblici e privati, diretti e indiretti, nonché permettere la verifica di compatibilità con la disciplina paesaggistica vigente al momento della sua elaborazione. Prevede incentivi volti a favorire l'integrazione degli interventi, le finalità ambientali, il finanziamento e la gestione privata di opere pubbliche.

Il programma attuativo definitivo contiene, quali elaborati essenziali: la definizione progettuale, anche a livelli differenziati, degli interventi diretti e indiretti, pubblici e privati; il Piano finanziario; il

Programma temporale.

La delimitazione delle aree del Parco comprese nel programma attuativo è determinata soltanto al termine della procedura di cui sopra.

Scheda di intervento n. 6***Titolo dell'intervento***


Area di programmazione integrata delle Mole di Castelnuovo di Porto

Tipo di scheda

Specifica

Settore di intervento

Attrezzature/fruizione

Localizzazione

Il Parco si trova a ridosso della via Flaminia sul lato orientale del Parco; si estende per 1.704 ha circa ed è caratterizzato da una morfologia accentuata in un contesto di grande bellezza dal punto di vista naturalistico, costituito da un ambito boschivo nelle vallate lungo una incisione. L'ambito conserva le caratteristiche proprie dell'unità di terre n.6. Vi si trovano alcune emergenze storiche quali il sistema di Mole lungo il fosso di S. Antonino (interessato da un progetto PIM, Cee 1989), una torre di un antico abitato sulla sommità del Belmonte e i resti dell'Eremo di S. Antonio. L'accessibilità è garantita dalle stazioni ferroviarie di Morlupo, Castelnuovo di Porto, Riano, Magliano Romano e dalla via Flaminia (S.R. n. 3).

Obiettivi specifici

L'area di programmazione integrata ha come obiettivo quello di favorire:

- la rete capillare di percorsi attraverso il recupero dell'equipaggiamento infrastrutturale storico;
- la continuità ecologica attraverso la conservazione e valorizzazione delle componenti naturali;
- le politiche pubbliche di incentivazione turistica, anche attraverso finanziamenti regionali, statali, europei;
- la riqualificazione delle urbanizzazioni presenti lungo i margini.

L'area di programmazione integrata costituisce, inoltre, un'opportunità per soddisfare gli standard territoriali di cui al DM 1444/68, limitatamente al verde pubblico delle zone territoriali omogenee (zone F).

Descrizione sintetica dell'intervento

Oltre alla rete dei percorsi pedonali, ciclabili e a cavallo, sono previste le seguenti utilizzazioni:

- parco pubblico;
- spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco ed il tempo libero;
- piccoli impianti per la pratica sportiva;
- impianti florovivaistici;
- pubblici esercizi;
- attività ricettive, quali ostelli e campeggi (nei limiti di posti letto previsti dal PPPES);
- attività direzionali e uffici al pubblico, limitatamente a quelle di pertinenza dell'Ente Parco;
- strutture per l'educazione e la formazione ambientale;
- strutture culturali, quali musei, sedi espositive e biblioteche;
- strutture associative;
- strutture ricreative all'aperto, locali di spettacolo (escluse le discoteche);

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Per quanto riguarda la realizzazione delle utilizzazioni consentite, è prevista la priorità al recupero dei manufatti edilizi legittimamente esistenti.

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Complessivamente, è consentita l'edificazione con un indice di fabbricabilità territoriale di 20 mc ad ettaro (da calcolarsi escludendo gli edifici legittimamente esistenti), da applicarsi ad ogni singola porzione di parco compresa in un programma attuativo, localizzabile in zona D di Piano di Assetto.

Il Programma attuativo, fatto salvo quanto previsto nel Master Plan POR, ha la finalità di sollecitare, coordinare e integrare soggetti, finanziamenti, interventi pubblici e privati, diretti e indiretti, nonché

permettere la verifica di compatibilità con la disciplina paesaggistica vigente al momento della sua elaborazione. Prevede incentivi volti a favorire l'integrazione degli interventi, le finalità ambientali, il finanziamento e la gestione privata di opere pubbliche.

Il programma attuativo definitivo contiene, quali elaborati essenziali: la definizione progettuale, anche a livelli differenziati, degli interventi diretti e indiretti, pubblici e privati; il Piano finanziario; il Programma temporale.

La delimitazione delle aree del Parco comprese nel programma attuativo è determinata soltanto al termine della procedura di cui sopra.

Scheda di intervento n. 7***Titolo dell'intervento***


Area di programmazione integrata Valle del Sorbo

Tipo di scheda

Specifica

Settore di intervento

Attrezzature/fruizione

Localizzazione

L'area interamente nel Comune di Formello è costituita dal fondovalle del fosso Cremera e dai circostanti rilievi collinari caratterizzati per lo più da un soprassuolo forestale. Il Parco è caratterizzato da una notevole bellezza ed importanza dal punto di vista naturalistico riscontrabile dalla classificazione in zona A di Riserva Integrale di una piccola porzione del suo territorio e in zona B di Riserva Generale della maggior parte del territorio rimanente. L'area si estende per 298 ha circa. Costituisce attualmente una importante meta per le gite domenicali sia per gli abitanti di Formello che di Campagnano. Vi si trovano le rovine di un'antica mola, un ponte medievale e le cascate del fosso Cremera; nelle immediate vicinanze va segnalata la presenza del Santuario del Sorbo. Parte dell'area è compresa all'interno di un

Sito di interesse comunitario (Sic) e necessita, quindi, della regolamentazione e del controllo dell'afflusso di visitatori. L'accessibilità è data dalla viabilità che collega i comuni di Formello e Campagnano.

Obiettivi specifici

L'area di programmazione integrata ha come obiettivo quello di favorire:

- la rete capillare di percorsi attraverso il recupero dell'equipaggiamento infrastrutturale storico;
- la continuità ecologica attraverso la conservazione e valorizzazione delle componenti naturali;
- le politiche pubbliche di incentivazione turistica, anche attraverso finanziamenti regionali, statali, europei;
- la riqualificazione delle urbanizzazioni presenti lungo i margini.

L'area di programmazione integrata costituisce, inoltre, un'opportunità per soddisfare gli standard territoriali di cui al DM 1444/68, limitatamente al verde pubblico delle zone territoriali omogenee (zone F).

Descrizione sintetica dell'intervento

Oltre alla rete dei percorsi pedonali, ciclabili e a cavallo, sono previste le seguenti utilizzazioni:

- parco pubblico;
- spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco ed il tempo libero;
- piccoli impianti per la pratica sportiva;
- impianti florovivaistici;
- pubblici esercizi;
- attività ricettive, quali ostelli e campeggi (nei limiti di posti letto previsti dal PPPES);
- attività direzionali e uffici al pubblico, limitatamente a quelle di pertinenza dell'Ente;
- strutture per l'educazione e la formazione ambientale;
- strutture culturali, quali musei, sedi espositive e biblioteche;
- strutture associative;
- strutture ricreative all'aperto, locali di spettacolo (escluse le discoteche);

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Per quanto riguarda la realizzazione delle utilizzazioni consentite, è prevista la priorità al recupero dei manufatti edilizi legittimamente esistenti.

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Complessivamente, è consentita l'edificazione con un indice di fabbricabilità territoriale di 20 mc ad

ettaro (da calcolarsi escludendo gli edifici legittimamente esistenti), da applicarsi ad ogni singola porzione di parco compresa in un programma attuativo, localizzabile in zona D di Piano di Assetto.

Il Programma attuativo ha la finalità di sollecitare, coordinare e integrare soggetti, finanziamenti, interventi pubblici e privati, diretti e indiretti, nonché permettere la verifica di compatibilità con la disciplina paesaggistica vigente al momento della sua elaborazione.

Prevede incentivi volti a favorire l'integrazione degli interventi, le finalità ambientali, il finanziamento e la gestione privata di opere pubbliche.

Il programma attuativo definitivo contiene, quali elaborati essenziali: la definizione progettuale, anche a livelli differenziati, degli interventi diretti e indiretti, pubblici e privati; il Piano finanziario; il Programma temporale.

La delimitazione delle aree del Parco comprese nel programma attuativo è determinata soltanto al termine della procedura di cui sopra.

Scheda di intervento n. 8***Titolo dell'intervento***


Paesaggi etruschi d'acqua e di tufo

Tipo di scheda

Specifica

Settore di intervento

Itinerari

Localizzazione

L'itinerario dei paesaggi etruschi del tufo e dell'acqua mette a sistema dei percorsi già in parte strutturati intorno alle due risorse ambientali più significative dell'area: il tufo e l'acqua nelle loro diverse forme.

Obiettivi specifici

Questo itinerario è particolarmente rilevante in quanto nasce da un progetto che accomuna i cinque Comuni dell'area su un obiettivo sensibile come la salvaguardia di una risorsa importante come l'acqua e la valorizzazione di forme compatibili di fruizione culturale.

Descrizione sintetica dell'intervento

L'elemento che struttura e dà continuità all'intero itinerario è rappresentato dalla parte meridionale del circuito equestre descritto nella apposita scheda progetto, che, attraverso un tragitto di circa 35 Km congiunge direttamente i centri di Magliano Romano, Sacrofano e Campagnano di Roma, mentre i Comuni di Formello e Mazzano Romano sono raggiungibili attraverso prolungamenti dell'itinerario

principale verso i due centri storici.

Il primo itinerario locale, di interesse intercomunale, è quello dalla valle del fosso della Mola di Magliano Romano alle cascate di Monte Gelato.

I principali punti di accesso sono localizzati:

- nel paese di Mazzano, nell'area segnalata lungo la strada dei Parchi;
- in corrispondenza delle cascate di M.te Gelato (segnalata dalla Strada dei Parchi) dove l'area attrezzata esistente sarà arricchita attraverso l'intervento che prevede l'acquisizione dei terreni intorno alla mola di Monte Gelato (di proprietà del Parco della Valle del Treja e adibita a piccolo museo);
- in corrispondenza dell'ingresso a Magliano Romano lungo la strada per Calcata. In questa zona, oltre al progetto di segnaletica della Strada dei Parchi, sarebbe opportuno realizzare un parcheggio, o nella zona prevista dal Piano di sviluppo (Fundus Maliano) o in prossimità dell'edificio dell'ex mattatoio ora recuperato e per il quale è ipotizzabile il riuso come centro servizi e visita o punto informativo;
- in corrispondenza dell'ex cava di basalto in località M.te Maggiore lungo la via Campagnanese dove il recente recupero della cava e la realizzazione di aree a parcheggio e per la sosta configurano il ruolo di questo punto come terminale dell'itinerario.

L'itinerario prosegue dall'area dalla cava alla mola di Magliano, su una strada sterrata comunale, fino alla sommità di monte Maggiore, poi sul vasto pianoro denominato Marcianello. Il tracciato, dopo 1,4 km dal suo inizio, arriva ai resti di una villa romana del I-II sec. d.C., prosegue verso l'attuale centro abitato di Magliano, incontra una sorgente naturale d'acqua, denominata La Botte, giunge in prossimità del monte detto "il Casale", giunge alla fonte d'acqua sorgiva denominata Ruinasse, alla mola di Magliano,

Il secondo tratto dell'itinerario è quello di elevato interesse naturalistico e culturale che dalla mola di Monte Gelato conduce alla vecchia mola di Mazzano Romano, offrendo un percorso lungo il fiume Treja di conoscenza degli aspetti naturalistici dell'ambiente fluviale e di quelli culturali legati all'uso dell'acqua. A metà percorso sarà possibile, in accordo con i proprietari, visitare l'antica fornace di Mazzano Romano.

La valorizzazione dei due terminali del percorso descritti in precedenza (cascate di Monte Gelato e area ex mattatoio), è funzionale a rafforzare le potenzialità dell'intera valle del Treja come Porta nord delle Terre di Veio.

Il secondo itinerario valorizza le connessioni tra i Comuni di Campagnano di Roma, Formello e Sacrofano sfruttando in gran parte un tracciato comunemente indicato come possibile percorso della via Francigena, da Campagnano a Formello, e valorizzando i sentieri esistenti che, attraversando la valle del Sorbo, la collegano al bosco di monte Musino.

Come principali punti di accesso sono stati individuati:

- l'area del fontanile di S. Maria Bona e il vicino parcheggio di Campagnano;

- la zona lungo la via delle Pastine in località mola li Monti. Questo accesso, che rappresenta anche un importante punto tappa dell'itinerario a cavallo (vedi scheda progetto);
- gli attuali accessi alla valle del Sorbo da Formello;
- l'area segnalata dalla Strada dei Parchi lungo la strada per Sacrofano come accesso ai sentieri del bosco di monte Musino dove è possibile parcheggiare in corrispondenza del campo sportivo.

Scendendo da Campagnano lungo la strada che conduce al fontanile di S. Maria Bona e attraversando la SP Campagnanese è possibile congiungersi alla via Francigena e, dopo aver superato il ponticello sul fiume Crèmera (confine tra i Comuni di Campagnano e Formello), proseguire lungo il sentiero che sale verso il Santuario della Madonna del Sorbo. Si può proseguire verso Formello sia lungo il corso del Crèmera, sia lungo le pendici del monte Silo. Da monte Silo, si scende verso l'altro braccio dell'itinerario del monte Musino.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Scheda di intervento n. 9

Titolo dell'intervento

La via Francigena nelle Terre di Veio

Tipo di scheda

Specifica

Settore di intervento

Itinerari

Localizzazione



Gran parte del percorso proposto si sovrappone al tratto equestre che, lasciato il Comune di Campagnano di Roma, si dirige verso il Santuario della Madonna del Sorbo, passando per monte Razzano. Attraversando la valle del Sorbo arriva a Formello e prosegue verso l'area archeologica, incontrando anche l'area dove anticamente sorgeva la chiesa di S. Cornelia e la prima *domus culta* nota come *Capracorum*. Dopo l'area archeologica il tracciato dovrebbe ricongiungersi con la via Cassia.

Obiettivi specifici

Oltre ai paesaggi attraversati e alla visita al Santuario della Madonna del Sorbo, del quale si propone il recupero proprio in vista di una sua valorizzazione come specifica meta di pellegrinaggio, l'itinerario nelle Terre di Veio viene arricchito grazie alla messa in rete di strutture ricettive di diverso tipo.

Descrizione sintetica dell'intervento

Potenziamento di agriturismi e bed&breakfast, ma anche di strutture dedicate espressamente all'accoglienza dei pellegrini, come ad esempio una piccola foresteria ricavata dall'edificio dell'ex cantina sociale di Radicapra e un ostello annesso al Santuario del Sorbo.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Valutare in alternativa all'ipotesi di prosecuzione del percorso della Francigena sulla via Trionfale, la valorizzazione del percorso lungo la valle del fosso dell'Acqua Traversa nell'area naturale Protetta dell'Insugherata.

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Scheda di intervento n.10***Titolo dell'intervento***


Anello etrusco a cavallo

Tipo di scheda

Specifica

Settore di intervento

Itinerari

Localizzazione

L'anello etrusco a cavallo rappresenta l'elemento di integrazione tra altri possibili itinerari, coincide in parte con percorsi di visita a piedi e in bicicletta che vanno dalla valle del Treja alla valle del fosso della Mola, dalla valle del Sorbo al bosco di monte Musino, all'ultimo tratto della valle del Crèmera fino al pianoro di Veio, includendo anche la via Francigena.

Obiettivi specifici

Una delle principali criticità riscontrate nei progetti di valorizzazione del patrimonio archeologico di Veio è rappresentata dalla distanza dei luoghi di interesse e dall'isolamento dei reperti, soprattutto quelli minori. L'organizzazione di un itinerario che promuova percorsi e modalità di visita alternativi alla passeggiata o al trekking è quindi fondamentale. Tra i percorsi individuati, percorribili anche in mountain bike, si è scelto di dare particolare visibilità ad un itinerario a cavallo con lo specifico obiettivo di coniugare l'esigenza delle distanze ad una strategia di qualità, il cui punto di forza è la radicata cultura legata al mondo equestre.

Questo itinerario, di circa 60 km. rappresenta fisicamente l'anello di congiunzione con altre aree di importanza storica e naturalistica (il Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano a ovest, l'intero Parco della valle del Treja e il Parco suburbano di Marturanum a nord, la Riserva Naturale Regionale Tevere – Farfa a nord est).

Descrizione sintetica dell'intervento

Sono stati individuati cinque principali punti di accesso all'itinerario.

Il primo è in prossimità del centro abitato di Campagnano di Roma, dove oltre alla presenza del punto informativo del Parco e di un'area a parcheggio nel paese, si può usufruire dei servizi offerti dal Circolo ippico "La Valle". In prossimità di Campagnano è inoltre presente l'Azienda Agricola I Frutti del Paradiso che si è offerta come area sosta per gli escursionisti.

Due attestamenti si trovano in corrispondenza di un tratto nodale dell'itinerario, in corrispondenza della valle del Sorbo: le strutture dell'Ass. Sportiva equestre "Il Sorbo" e del Circolo Ippico Fattoria del Sorbo, offrono servizi di supporto (pernottamento e ristoro) e svolgono attività connesse alla fruizione dell'itinerario, dalle visite guidate all'assistenza.

Il quarto punto di accesso è lungo la via Cassia all'altezza del bivio della via Formellese in corrispondenza di una delle porte principali dell'area archeologica; in quest'area è prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico e sono presenti diverse strutture di servizio (ristoro, vendita prodotti agroalimentari). La valorizzazione dell'area, anche come possibile punto tappa, è legata alla riqualificazione e ampliamento di alcune strutture private, che hanno manifestato interesse a realizzare una vera e propria stazione di posta, e alla possibilità di un collegamento con il circolo ippico posizionato lungo la via Cassia (Equitazione Il Castello).

Il quinto punto di accesso effettivo è localizzato in prossimità della SP Campagnanese a metà strada tra il Comune di Magliano Romano e di Sacrofano. Il nodo di Sacrofano è strategico, sia come tappa lungo i percorsi equestri di connessione con la valle del Tevere, sia perché rappresenta l'unico punto tappa attualmente presente lungo la parte est dell'itinerario. La struttura (Circolo Ippico Sacrofano) offre comunque tutti i servizi attualmente necessari.

Oltre agli accessi principali vengono segnalati altri due punti importanti. Il primo nel nucleo abitato di Prima Porta in corrispondenza dell'associazione L'Auriga, come potenziale punto di accesso di tutti gli itinerari per chi proviene da Roma. Il secondo, in posizione baricentrica lungo l'asse Flaminio, si trova lungo via di Valle Muricana, nella proprietà pubblica dell'Università Agraria di Sacrofano.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

È necessario ripristinare il Ponte in legno sul Crèmera crollato da qualche anno, e studiare un tratto di collegamento tra Equitazione Il Castello (possibile punto tappa) e la porta Nord ovest.

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Scheda di intervento n. 11***Titolo dell'intervento***


Strada dei parchi Calcata-Magliano

Tipo di scheda

Specifica

Settore di intervento

Accessibilità e parcheggi

Localizzazione

Aree di sosta e parcheggio sono previste lungo il tratto della strada dei Parchi (tratto Calcata – Magliano) come attestamento per l'itinerario dei paesaggi del tufo e dell'acqua lungo la valle del fosso della Mola.

Obiettivi specifici

Uno degli aspetti considerati per ottimizzare l'accessibilità alle risorse del Parco, è quello di ampliare le possibilità di collegamenti fisici tra le diverse risorse d'interesse, valorizzando percorsi alternativi alla viabilità carrabile. Oltre ad aumentare la potenzialità attrattiva del percorso, infatti, i percorsi pedonali e ciclabili in particolare, consentono di spostarsi autonomamente e al tempo stesso di limitare la realizzazione di aree a parcheggio per le auto che, in zone di elevato valore ambientale, risultano sempre di impatto e sono proibiti nel territorio del Parco. Sono state quindi evidenziate aree di sosta veicolare solo in corrispondenza dei punti e delle aree individuate come effettivi attestamenti dell'itinerario. Sono previste due aree a parcheggio:

- Una limitrofa alla villa romana
- Una limitrofa alla valle denari.

Due aree di sosta temporanea sono previste per l'area archeologica di Veio:

- lungo la Formellese,
- in corrispondenza della Necropoli di Monte Michele, che connota l'area come attestamento dell'itinerario della città antica di Veio;

Per facilitare la sosta veicolare nell'avvicinamento all'itinerario di monte Musino, un'area di sosta è prevista in corrispondenza del campo sportivo.

Nella maggior parte dei casi, corrispondono a interventi già previsti in prossimità dei centri storici dalle Amministrazioni Locali. La previsione di aree sosta fuori dai centri storici è funzionale ad accogliere i flussi turistici prevedibili soprattutto in occasione degli eventi organizzati.

Descrizione sintetica dell'intervento

Per la fattibilità degli itinerari proposti risultano necessari:

- Un percorso ciclopedonale di collegamento da Formello verso l'area archeologica di Veio a sud e verso la Madonna del Sorbo e il bosco comunale di Monte Musino a nord e nord est.
- La realizzazione (segnalazione e manutenzione) di un sentiero ad anello intorno al monte Musino
- La riqualificazione del percorso che, partendo da una delle due mole del Paese di Mazzano Romano, si sviluppa sul fianco sinistro del Fiume Treja.
- La riqualificazione e segnalazione di alcuni sentieri lungo la valle del fosso della Mola di Magliano Romano

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Il percorso ciclopedonale di collegamento da Formello prevede la realizzazione di un percorso attrezzato, con fondo in terra battuta, staccionate in legno, ponticelli per il superamento di discontinuità morfologiche (forre, fossi) e punti di sosta per il trekking e il cicloturismo. Alcune delle zone interessate sono di proprietà privata, ma non si rendono necessarie particolari procedure espropriative.

L'intervento per il percorso sul fianco sinistro del Fiume Treja consiste nella sua messa in sicurezza. Prevede la realizzazione di staccionate e gradini in legno, e di alcuni attraversamenti su fossi affluenti minori.

Anche per i sentieri lungo la valle del fosso della Mola di Magliano Romano, si prevede la messa in sicurezza tramite un sistema di recinzioni in pietra (muretti) siepi e filari di alberi. Sono previste anche opportune aree sistemate per la sosta.

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Scheda di intervento n. 12***Titolo dell'intervento***


I fontanili e le sorgenti

Tipo di scheda

Specifica

Settore di intervento

Attrezzature/servizi

Localizzazione

L'intervento interessa un'ampia zona nel Comune di Castelnuovo di Porto, si trova nell'area Nord Est del Parco di Veio ed è caratterizzata da un'ottima accessibilità grazie alla via Flaminia ed alla presenza della stazione ferroviaria della linea Roma Nord.

Obiettivi specifici

Gli obiettivi generali sono la formazione di una peculiare e precisa identità territoriale tramite la realizzazione di interventi che posseggano una forte coerenza con i valori prioritari del territorio e l'individuazione delle linee prioritarie di sviluppo del territorio del Parco attraverso una strategia atta a garantire un'offerta turistica di qualità, mettendo a sistema i beni materiali (naturalistici, archeologici e storici, infrastrutture e servizi) e immateriali (sagre, eventi, feste e associazioni territoriali) presenti, con la costruzione di una serie di itinerari fisici, ma non solo.

Descrizione sintetica dell'intervento

L'opera consiste nella creazione di un attestamento per la fruizione dell'area del parco presso l'edificio della stazione di Castelnuovo di Porto.

Da questa struttura, sarà possibile collegare il borgo di Castelnuovo di Porto con quello di Sacrofano e il resto del territorio occidentale del Parco di Veio, tramite un percorso ciclo-pedonale che sarà oggetto di interventi di sistemazione. Si collegherà con altri percorsi in progetto in modo da consentire l'accesso ad altre aree del parco. Il territorio interessato dall'intervento sarà valorizzato attraverso il recupero dei siti dei vecchi fontanili rurali e delle sorgenti, delle pestarole di tufo e dell'Eremo di S. Antonino di Apamea.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Si prevede che dalla stazione ferroviaria, dotata di infopoint, e dal borgo di Castelnuovo di Porto, attrezzato con spazio museale, entrambe fuori dal perimetro del parco ma limitrofi ad esso, sarà possibile accedere all'area, e quindi al parco di Veio, tramite un percorso ciclo-pedonale che, sviluppandosi nella quasi totalità nell'ambito delle proprietà comunali e per la restante parte lungo strade rurali esistenti, sarà oggetto di interventi di sistemazione del fondo, dotazione di indicatori di direzione e di opportuni pannelli informativi, e sarà inoltre attrezzato con aree di sosta per il pic-nic. Il percorso entrerà nel parco attraverso una strada rurale esistente che necessita di un consistente intervento di ripristino del fondo attualmente caratterizzato da solchi scavati dall'acqua, vista la notevole pendenza. All'interno del parco la rete sentieristica si svilupperà ad anello e si collegherà con altri percorsi in progetto in modo da consentire l'accesso ad altre aree del parco (tramite i percorsi previsti nel Piano Operativo d'Area "Terre di Veio" con Magliano) ed a diversi attestamenti e beni storico-architettonici ed ambientali (tramite altri sentieri previsti nell'ambito degli interventi preminenti del presente Masterplan, alle stazioni ferroviarie di Morlupo e Magliano, al Casalaccio, alle mole di Castelnuovo, ecc.). Il territorio interessato dall'intervento sarà valorizzato attraverso il recupero dei siti dei vecchi fontanili rurali e delle sorgenti che sono distribuiti lungo i percorsi in progetto, tramite il ripristino della loro funzionalità, laddove necessario, e la sistemazione dell'area circostante tramite ripulitura da rovi e realizzazione di pavimentazioni in materiali naturali e con diversi gradi di permeabilità che, oltre a garantire la fruibilità dei siti, contribuiscano, con la presenza dell'acqua, alla creazione di diversi micro-habitat naturali. Altri siti molto interessanti che sarà possibile raggiungere tramite percorsi di collegamento, di cui va verificata la realizzabilità, sono le cosiddette pestarole di tufo o di Costa Frigida, pestarole o calcatorie a cielo aperto, incassate nel tufo, con altrettante piccole vasche comunicanti per la raccolta del liquido ottenuto con la pigiatura dell'uva e l'Eremo di S. Antonino dove sorgeva una piccola chiesa rurale dedicata a S. Antonino di Apamea, Patrono di Castelnuovo di Porto, probabilmente risalente al periodo tardo medievale di cui oggi restano parti del pavimento e delle fondazioni e di cui si propone la ricostruzione (intervento complementare n. 7). Una parte dei percorsi sarà attrezzata per passeggiate equestri formando un anello con quello in progetto nell'intervento complementare n. 1 e ricollegandosi a percorsi attrezzati allo stesso scopo previsti nel Piano Operativo d'Area "Terre di Veio".

Recupero siti fontanili rurali e sorgenti

Il territorio interessato dall'intervento essendo in gran parte di proprietà comunale e ad uso civico, è caratterizzato dalla presenza di fontanili rurali disposti lungo sentieri campestri percorribili. Inoltre essendo un territorio di origine vulcanica è caratterizzato anche da sorgenti da cui sgorgano naturalmente

acque chimicamente varie. Si è scelto di valorizzare i siti dei vecchi fontanili rurali e delle sorgenti di proprietà comunale, posizionati lungo i percorsi in progetto ed in quanto testimonianze della cultura contadina attraverso il loro recupero, tramite il ripristino della loro funzionalità, laddove necessario, e la sistemazione dell'area circostante tramite ripulitura da rovi e realizzazione di pavimentazioni in materiali naturali e con diversi gradi di permeabilità che, oltre a garantire la fruibilità dei siti, contribuiscano, con la presenza dell'acqua, alla creazione di diversi micro-habitat naturali.

Pavimentazioni da realizzarsi in pietrame naturale locale di colorazione chiara ed in maniera tale da risultare permeabili all'acqua.

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Scheda di intervento n. 13

Titolo dell'intervento

L'Assura

Tipo di scheda

Specifica

Settore di intervento

Attrezzature/servizi

Localizzazione



La zona dell'Assura, nel comune di Morlupo, si trova nell'area Nord Est del Parco di Veio ed è caratterizzata da un'ottima accessibilità grazie alla via Flaminia ed alla presenza delle stazioni ferroviarie di Magliano e Morlupo della linea Roma Nord.

Obiettivi specifici

Gli obiettivi del progetto sono la realizzazione di interventi organizzati in una strategia atta a garantire un'offerta turistica di qualità, mettendo a sistema i beni materiali (naturalistici, archeologici e storici, infrastrutture e servizi) e immateriali (sagre, eventi, feste e associazioni territoriali) presenti, con la costruzione di una serie di itinerari fisici, ma non solo.

Descrizione sintetica dell'intervento

L'opera consiste nella creazione di due attestamenti per la fruizione dell'area del parco, il primo presso l'edificio della stazione di Magliano, il secondo costituito dall'ostello comunale di Morlupo.

Da queste strutture, sarà possibile accedere all'area dell'Assura, e quindi al parco di Veio, tramite un percorso ciclo-pedonale che sarà oggetto di interventi di sistemazione e sarà inoltre attrezzato con aree di sosta per il pic-nic. Si collegherà con altri percorsi in progetto in modo da consentire l'accesso ad altre aree del parco. Il territorio interessato dall'intervento sarà valorizzato attraverso il recupero dei siti dei vecchi fontanili rurali.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

L'opera consiste nella creazione di due attestamenti per la fruizione dell'area del parco e precisamente: un info point e un servizio noleggio biciclette presso l'edificio della stazione di Magliano recentemente ristrutturato da MET.RO. S.p.A. che sarà oggetto di riqualificazione degli spazi esterni, ristrutturazione dell'ostello comunale di Morlupo da destinarsi, oltre che alla originaria foresteria, a welcome area, centro visite con spazi espositivi e didattici, centro socio- culturale.

Da queste strutture, entrambe fuori dal perimetro del parco ma limitrofe ad esso, sarà possibile accedere all'area dell'Assura, e quindi al parco di Veio, tramite un percorso ciclo-pedonale che, entrando nell'area del parco attraverso una strada rurale esistente, si svilupperà interamente nell'ambito delle proprietà comunali, sarà oggetto di interventi di sistemazione del fondo, dotazione di indicatori di direzione e di opportuni pannelli informativi, e sarà inoltre attrezzato con aree di sosta per il pic-nic. Il percorso si svilupperà ad anello e si collegherà con altri percorsi in progetto in modo da consentire l'accesso ad altre aree del parco (tramite i percorsi previsti nel Piano Operativo d'Area "Terre di Veio" con Sacrofano e Magliano) ed a diversi attestamenti e beni storico-architettonici ed ambientali (tramite altri sentieri previsti nell'ambito degli interventi preminenti del presente Masterplan, alle stazioni ferroviarie di Morlupo e Castelnuovo di Porto, al Casalaccio, ecc.). Il territorio interessato dall'intervento sarà valorizzato attraverso il recupero dei siti dei vecchi fontanili rurali che sono distribuiti lungo i percorsi in progetto, tramite il ripristino della loro funzionalità, laddove necessario, e la sistemazione dell'area circostante tramite ripulitura da rovi e realizzazione di pavimentazioni in materiali naturali e con diversi gradi di permeabilità che, oltre a garantire la fruibilità dei siti, contribuiscano, con la presenza dell'acqua, alla creazione di diversi micro-habitat naturali.

Recupero fontanili rurali

Si è scelto di valorizzare i siti dei vecchi fontanili rurali, di proprietà comunale, posizionati lungo i percorsi in progetto ed in quanto testimonianze della cultura contadina attraverso il loro recupero, tramite il ripristino della loro funzionalità, laddove necessario, e la sistemazione dell'area circostante tramite ripulitura da rovi e realizzazione di pavimentazioni in materiali naturali e con diversi gradi di permeabilità che, oltre a garantire la fruibilità dei siti, contribuiscano, con la presenza dell'acqua, alla creazione di diversi micro-habitat naturali.

Pavimentazioni da realizzarsi in pietrame naturale locale di colorazione chiara ed in maniera tale da risultare permeabili all'acqua; rispetto delle caratteristiche originarie dei fontanili

Sentieri

Dall'ostello comunale, fuori dal perimetro del parco ma limitrofo ad esso, è possibile accedere all'area dell'Assura, e quindi al parco di Veio, tramite una strada rurale esistente.

Partendo da quest'ultima si svilupperà un percorso ciclo-pedonale che, interessando interamente le proprietà comunali, sarà oggetto di interventi di sistemazione del fondo, dotazione di indicatori di direzione e di opportuni pannelli informativi, e sarà inoltre attrezzato con aree di sosta per il pic-nic. Il percorso si svilupperà ad anello e si collegherà con altri percorsi in progetto in modo da consentire l'accesso ad altre aree del parco ed a diversi attestamenti e beni storico-architettonici ed ambientali.

Le aree di sosta per il pic-nic saranno attrezzate con tavoli e panche in legno.

I sentieri sono nella loro totalità in parte in strade sterrate rurali gravate da diritti di pubblico passaggio per le quali non sarà necessario acquisire particolari tipi di possesso, in parte su terreni di proprietà comunale per i quali sarà necessario acquisire diritti di superficie a favore dell'Ente Parco.

I sentieri andranno sistemati mediante semplici operazioni di ripristino del fondo in terra battuta e laddove si renda indispensabile mediante la posa in opera di pietrisco locale di colorazione chiara opportunamente costipato o di brevi tratti di massiciata. Tutti gli elementi in legno dovranno avere provenienza certificata.

I pannelli informativi dovranno essere nella tipologia "a leggione" con base in muratura di pietra e struttura di appoggio del pannello in ferro verniciato di colorazione verde o marrone.

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Scheda di intervento n. 14

Titolo dell'intervento

Il Casalaccio – da Morlupo a Castelnuovo


Tipo di scheda

Specifica

Settore di intervento

Attrezzature/servizi

Localizzazione



L'intervento interessa un'ampia zona tra il Comune di Morlupo e quello di Castelnuovo di Porto ed è in parte all'interno dell'area focale del Masterplan del POR.

Tale area è contraddistinta da tre fattori fondamentali:

- la presenza di un rudere, il Casalaccio o Castelloccio, costituito da una torre di avvistamento di epoca medievale fondata su un'antica cisterna romana;
- la notevole estensione dei terreni di proprietà pubblica (comunale);
- la notevole accessibilità garantita dalla via consolare Flaminia che la lambisce e dalla Ferrovia Roma-Nord che la serve con le stazioni di Morlupo e Castelnuovo di Porto.

Attualmente quest'area è totalmente priva di una rete sentieristica strutturata che ne consenta la fruizione ed il sito del Casalaccio, seppur suggestivo, versa in stato di abbandono.

Obiettivi specifici

Gli obiettivi generali sono la formazione di una peculiare e precisa identità territoriale tramite la realizzazione di interventi che posseggano una forte coerenza con i valori prioritari del territorio e l'individuazione delle linee prioritarie di sviluppo del territorio del Parco attraverso una strategia atta a garantire un'offerta turistica di qualità, mettendo a sistema i beni materiali (naturalistici, archeologici e storici, infrastrutture e servizi) e immateriali (sagre, eventi, feste e associazioni territoriali) presenti, con la costruzione di una serie di itinerari fisici, ma non solo.

Obiettivo specifico dell'intervento è il collegamento tra le due stazioni di Morlupo e Castelnuovo di Porto e la rete escursionistica all'interno dell'area focale che sarà oggetto di valorizzazione tramite il recupero del sito storico-archeologico del Casalaccio e l'integrazione del centro sportivo comunale con un percorso sportivo attrezzato.

Descrizione sintetica dell'intervento

L'opera consiste nella creazione di un attestamento presso la stazione di Morlupo e con accesso all'interno del parco nell'area detta del Casalaccio o Castelloccio. Da questa struttura sarà possibile collegare, tramite un percorso ciclo-pedonale oggetto di interventi di sistemazione, le due stazioni di Morlupo e di Castelnuovo di Porto.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Il percorso, partendo dalla stazione di Morlupo, in cui si prevede la creazione di un info point, mediante l'installazione di bacheche e punti telefonici, si sviluppa entrando all'interno del parco nella zona detta del Casalaccio o Castelloccio. È ivi presente una torre di avvistamento medievale, costruita su un'antica cisterna romana, della quale si prevede il recupero. Il percorso, il quale si ricollega ai sentieri in progetto negli altri interventi del presente Masterplan, prosegue terminando nella stazione di Castelnuovo di Porto, e consente, pertanto, oltre che di entrare nel Parco, anche di collegare i due comuni e le due stazioni ferroviarie di Morlupo e Castelnuovo di Porto. Il sentiero si sviluppa in parte lungo percorsi esistenti, parte all'interno dei terreni comunali. Lungo i sentieri in progetto nell'area dell'Assura saranno realizzate delle attrezzature per l'esercizio fisico all'aria aperta costituendo un percorso strutturato che integrerà l'offerta del vicino centro sportivo comunale.

Si prevede che dalla stazione ferroviaria, fuori dal perimetro del parco ma limitrofa ad esso, sarà possibile accedere all'area, e quindi al parco di Veio, tramite un percorso ciclo-pedonale che, sviluppandosi per buona parte nell'ambito delle proprietà comunali e per la restante parte lungo percorsi esistenti, sarà oggetto di interventi di sistemazione del fondo, dotazione di indicatori di direzione e di opportuni pannelli informativi, e sarà inoltre attrezzato con un'area di sosta per il pic-nic. Il percorso si collegherà con altri percorsi in progetto in modo da consentire l'accesso ad altre aree del parco ed a diversi attestamenti e beni storico-architettonici ed ambientali (tramite altri sentieri previsti nell'ambito degli interventi preminenti del presente Masterplan, alle stazioni ferroviarie di Magliano, Castelnuovo di Porto, ai fontanili, le sorgenti e alle mole di Castelnuovo di Porto, ecc.). Il territorio interessato dall'intervento sarà valorizzato attraverso il recupero del sito del Casalaccio o Castelloccio mediante le

tecniche del restauro e del recupero architettonico ed inoltre mediante la realizzazione di un percorso sportivo attrezzato per per la pratica di esercizio fisico all'aria aperta. Si è indicato negli elaborati grafici anche un interessante percorso proposto dal Comune di Morlupo che consentirebbe di collegare la zona interessata dall'intervento al borgo medievale di Morlupo ed è stato inserito tra gli interventi complementari.

La gestione dei sentieri e relative attrezzature, dei punti informativi e la manutenzione del sito del Casalaccio sarà a carico dell'Ente Parco di Veio.

Restauro del Casalaccio

Il Casalaccio o Castelloccio è una torre di avvistamento medievale, costruita su un'antica cisterna romana. Il recupero di questa antica struttura, sita all'interno del Parco di Veio e nel Comune di Morlupo, consentirebbe di valorizzare il territorio già interessato dalla rete escursionistica prevista dal masterplan del POR.

La struttura di proprietà comunale (pubblica), dopo essere stata ripulita dalla vegetazione infestante, va messa in sicurezza e recuperata mediante le tecniche del restauro conservativo.

I lavori da eseguirsi dovranno essere concordati con la Soprintendenza per i Beni Archeologici. Il sito sarà poi dotato di strutture per la fruizione e di pannelli informativi. Poiché il manufatto sarà visitabile ma non essendo dotato di copertura non costituisce una volumetria si ritiene sufficiente l'acquisizione del diritto di superficie ventennale a favore dell'Ente Parco dell'area interessata.

Sentieri e percorso sportivo

Il percorso, partendo dalla stazione di Morlupo, in cui si prevede la creazione di un info point, mediante l'installazione di bacheche e punti telefonici, si sviluppa entrando all'interno del parco nella zona detta del Casalaccio o Castelloccio. Il percorso, il quale si ricollega ai sentieri in progetto negli altri interventi del presente Masterplan, prosegue terminando nella stazione di Castelnuovo di Porto, e consente, pertanto, oltre che di entrare nel Parco, anche di collegare i due comuni e le due stazioni ferroviarie di Morlupo e Castelnuovo di Porto. Il sentiero si sviluppa in parte lungo percorsi esistenti, parte all'interno dei terreni comunali.

Si prevede che dalla stazione ferroviaria, fuori dal perimetro del parco ma limitrofa ad esso, sarà possibile accedere all'area, e quindi al parco di Veio, tramite un percorso ciclo-pedonale che, sviluppandosi per buona parte nell'ambito delle proprietà comunali e per la restante parte lungo percorsi esistenti, sarà oggetto di interventi di sistemazione del fondo, dotazione di indicatori di direzione e di opportuni pannelli informativi, e sarà inoltre attrezzato con un'area di sosta per il pic-nic. Il percorso si collegherà con altri percorsi in progetto in modo da consentire l'accesso ad altre aree del parco ed a diversi attestamenti e beni storico-architettonici ed ambientali (tramite altri sentieri previsti nell'ambito degli interventi preminenti del presente Masterplan, alle stazioni ferroviarie di Magliano, Castelnuovo di Porto, ai fontanili, le sorgenti e alle mole di Castelnuovo di Porto, ecc.).

Sarà quindi realizzato un percorso sportivo attrezzato per l'esercizio fisico all'aria aperta nella zona dell'Assura, nelle immediate vicinanze del centro sportivo comunale.

Gli indicatori di direzione saranno realizzati con piccole tabelle in legno di provenienza certificata, invece i pannelli informativi, ai fini di ottenere una maggiore resistenza ad eventuali urti ed alle

intemperie, saranno realizzati “a leggio” con una base in muratura di pietra locale e struttura di appoggio del pannello in metallo verniciato.

Le aree di sosta per il pic-nic saranno attrezzate con tavoli e panche in legno di provenienza certificata ancorati al terreno.

Anche le attrezzature del percorso sportivo saranno realizzate in legno di provenienza certificata, si valuterà la possibilità di dotare questo percorso di un sistema di illuminazione alimentato da fonti di energia rinnovabile.

I sentieri sono nella loro totalità in parte in strade sterrate rurali gravate da diritti di pubblico passaggio per le quali non sarà necessario acquisire particolari tipi di possesso, in parte su terreni di proprietà comunale per i quali sarà necessario acquisire diritti di superficie a favore dell’Ente Parco.

I sentieri andranno sistemati mediante semplici operazioni di ripristino del fondo in terra battuta e laddove si renda indispensabile mediante la posa in opera di pietrisco locale di colorazione chiara opportunamente costipato o di brevi tratti di massiciata;

Tutti gli elementi in legno dovranno avere provenienza certificata;

I pannelli informativi dovranno essere nella tipologia “a leggio” con base in muratura di pietra e struttura di appoggio del pannello in ferro verniciato di colorazione verde o marrone.

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Scheda di intervento n. 15

Titolo dell'intervento

Porta del Parco Vigna Clara


Tipo di scheda

Specifica

Settore di intervento

Accessibilità e itinerari

Localizzazione



È la porta di accesso dalla città di Roma all' Area di programmazione integrata di Veio e dell'Inviolatella, che rappresenta l'articolazione del Parco regionale più profondamente inserita nel tessuto urbano della Capitale

Obiettivi specifici

Obiettivo della scheda progetto è quello di organizzare un luogo di ingresso al Parco (porta del Parco) che favorisca le forme di mobilità sostenibile (trasporto pubblico e su ferro e ciclabilità) per l'accesso al sistema dei percorsi interni.

Nel caso specifico il sistema dell'accessibilità deve privilegiare il sistema di trasporto pubblico,

rappresentato dalla testata della nuova linea metropolitana 'C', e il sistema ciclopedonale, che potrà raggiungere la Porta attraverso i percorsi ciclabili primari del Lungo Tevere e dell'Acqua Traversa.

La disponibilità di sosta per autovetture, presente in misura limitata e di cui comunque non si prevede un rafforzamento, consente anche un accesso automobilistico, che deve tuttavia restare del tutto marginale.

Descrizione

La fermata della metropolitana linea C sarà il luogo di attestamento dei percorsi interni di fruizione dell'Area di programmazione integrata di Veio e dell'Inviolatella, per quanto riguarda la parte meridionale, dove è anche opportuno localizzare i necessari servizi di appoggio (noleggio biciclette, ristoro ecc.), con le modalità previste nella scheda progetto relativa all' Area di programmazione integrata. Un percorso possibile affianca la Flaminia sino a ricollegarsi con via dei Due Ponti.

La via Due Ponti deve essere pienamente integrata nel tessuto dell'area di programmazione integrata, ed assunta/consolidata come asse ordinatore delle attività già presenti o da prevedere. Il tema dell'impatto degli assi viari con il Parco è, in questa zona, più generale, e si estende alla via di Grottarossa, alla via Della Crescenza, alla via Oriolo. La presenza del nuovo Ospedale è inoltre destinata a rendere ancora più delicata tale situazione. La chiusura proposta di via della Crescenza, che potrebbe anche riguardare i soli periodi di maggiore frequentazione del Parco, è mirata ad interrompere l'uso di tale viabilità per ricavare itinerari alternativi alle consolari di ingresso in Roma.

Il percorso centrale dell'area di programmazione integrata potrà in tal modo appoggiarsi direttamente a via Due Ponti ed a via della Crescenza, cui giungere con un nuovo tracciato ciclopedonale parallelo alla Flaminia, per ricollegarsi al tracciato della Veientana, realizzando un manufatto di attraversamento di via di Grottarossa, eventualmente svincolato in sovrappasso.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Via dei Due Ponti, che oggi sopporta un intenso ed improprio traffico di attraversamento, dovrà essere protetta, ad esempio interrompendola in corrispondenza di via della Crescenza, ovvero, più efficacemente, inibendo al traffico quest'ultima nel tratto tra via di Grottarossa e via dei Due Ponti: questo consentirebbe un più ragionevole inserimento dei tratti di viabilità esistente nel contesto funzionale dell'area di programmazione integrata. Tali chiusure possono anche essere limitate ai periodi di maggiore interesse per la fruizione dell'area di programmazione integrata o, viceversa, derogate nei periodi di massima intensità del traffico, quali l'ora di punta al mattino. Resta in ogni caso la necessità di procedere ad opportuni interventi su tale rete, così da limitarne l'impatto negativo sull'ambiente dell'area di programmazione integrata e massimizzarne la sicurezza d'uso, imponendo in particolare la necessaria moderazione dei comportamenti degli automobilisti.

L'interruzione di via della Crescenza avrebbe anche l'importante effetto di preservare dal traffico via Oriolo, attraverso la quale si raggiunge villa Manzoni, una delle emergenze monumentali più rilevanti di tutto Parco regionale di Veio. La stessa via Oriolo diverrebbe una 'porta' locale di accesso all'area di programmazione integrata dal denso quartiere circostante.

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione

paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Scheda di intervento n. 16***Titolo dell'intervento***


Porta del Parco Ospedale S. Andrea

Tipo di scheda

Specifica

Settore di intervento

Accessibilità e itinerari

Localizzazione

Costituisce, dopo quella di Vigna Clara, una seconda Porta di accesso dalla città di Roma all'area di programmazione integrata di Veio e dell'Inviolatella, che rappresenta l'articolazione del Parco regionale più profondamente inserita nel tessuto urbano della Capitale.

Obiettivi specifici

La presenza del parcheggio dell'Ospedale, direttamente connesso con il sistema della grande viabilità territoriale (GRA e Cassia bis) fornisce l'opportunità di individuare una porta di accesso all'area di programmazione integrata di Veio e dell'Inviolatella specializzata per l'automobile senza impegnare ulteriori risorse di territorio.

Descrizione

Nella Porta saranno localizzati i necessari servizi di appoggio (noleggio biciclette, ristoro ecc.), con le modalità previste nella scheda progetto relativa al Area di programmazione integrata. Un nuovo percorso ciclo-pedonale esterno alla via di Grottarossa, che può godere dell'attraversamento di punti panoramici pregevoli, la connette con via dei Due Ponti, già identificata come nuovo asse ordinatore dell'area di programmazione integrata (vedi la scheda progetto Area di programmazione integrata Veio e dell'Inviolatella), mentre la via vecchia Veientana può da qui essere raggiunta attraverso via di Quarto Annunziata.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Scheda di intervento n. 17***Titolo dell'intervento***


Porta del Parco La Storta

Tipo di scheda

Specifica

Settore di intervento

Accessibilità e itinerari

Localizzazione

La stazione della Storta rappresenta la Porta fondamentale di accesso al parco regionale, più precisamente al Area di programmazione integrata di Veio e dell'Inviolatella e, di seguito, alla zona archeologica di Veio e di Isola Farnese.

Obiettivi specifici

Obiettivo della scheda progetto è quello di organizzare un luogo di ingresso al Parco (Porta del Parco) che favorisca le forme di mobilità sostenibile (trasporto pubblico e su ferro e ciclabilità) per l'accesso al sistema dei percorsi interni.

La presenza del nuovo ampio parcheggio realizzato a servizio della stazione ferroviaria rende tale accesso agibile sia attraverso il trasporto pubblico che attraverso quello privato. Resta il tema della

realizzazione dei collegamenti tra tali nodi, posti ad ovest della Cassia, con le testate dei percorsi di accesso all'area di programmazione integrata, posti ad est. La complessità di tale tema, che deve poter assumere anche obiettivi più generali di riorganizzazione e riqualificazione degli spazi pubblici, richiede l'attivazione di specifici progetti particolareggiati.

Descrizione

Nella Porta saranno localizzati i necessari servizi di appoggio (noleggio biciclette, ristoro ecc.), con le modalità previste nella scheda progetto relativa al Area di programmazione integrata. Un nuovo percorso ciclo-pedonale esterno alla via di Grottarossa, che può godere dell'attraversamento di punti panoramici pregevoli, la connette con via dei Due Ponti, già identificata come nuovo asse ordinatore dell'area di programmazione integrata (vedi la scheda progetto Area di programmazione integrata Veio e dell'Inviolatella), mentre la via vecchia Veientana può da qui essere raggiunta attraverso via di Quarto Annunziata.

I nuovi percorsi di risalita verso la zona archeologica possono appoggiarsi o a via dei Pini, sulla quale andrebbe imposta una servitù di passaggio, oppure ad un nuovo tracciato lungo la forra che risale verso Isola Farnese. Si tratta in ogni caso di distanze ragguardevoli: è dunque opportuno valutare la possibilità di attivare, anche in funzione del peso attrattore che sarà possibile attribuire, in prospettiva, a tale recapito, un servizio meccanizzato di tipo 'navetta' che connetta l'area degli scavi con la stazione ferroviaria ed il suo parcheggio. In questo modo si potrà regolamentare l'afflusso automobilistico sino ad Isola Farnese che dovrà essere inibito almeno nei giorni e periodi di massima affluenza.

Un secondo parcheggio, sempre di limitate dimensioni, potrà essere realizzato sulla S.P. Formellese, in corrispondenza della testata nord dei percorsi di visita agli scavi archeologici.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Scheda di intervento n. 18***Titolo dell'intervento***


Porta del Parco Prima Porta

Tipo di scheda

Specifica

Settore di intervento

Accessibilità e itinerari

Localizzazione

Si colloca nell'intersezione fra Via Flaminia, via Tiberina, via della Giustiniana e via Sacrofanese. Il nodo di Prima Porta soffre di una collocazione marginale rispetto ai recapiti e agli itinerari di maggiore interesse del Parco Regionale di Veio in generale e dei cinque parchi territoriali in particolare. Tale marginalità è evidentemente aggravata dal contesto di parziale degrado del tessuto urbanistico. Tuttavia, il nodo di Prima Porta presenta, al pari della Storta, un livello elevatissimo di accessibilità multimodale, accessibilità che potrebbe essere resa completa dal prolungamento della pista ciclabile lungo il Tevere e dallo sfruttamento del parcheggio del cimitero.

La connessione di tale nodo con le zone interne del Parco, ed in particolare con il circuito cicloamatoriale che interessa l'ultimo tratto di via della Giustiniana, può essere individuata in un percorso corrente lungo il fosso di Monte Oliviero, seguendo in questo le indicazioni al proposito fornite dal Pru insistente

sull'area.

Obiettivi specifici

Obiettivo della scheda progetto è quello di organizzare un luogo di ingresso al Parco (porta del Parco) che favorisca le forme di mobilità sostenibile (trasporto pubblico e su ferro e ciclabilità) per l'accesso al sistema dei percorsi interni.

Nel caso specifico il sistema dell'accessibilità deve privilegiare il sistema di trasporto pubblico, rappresentato dalle fermate della Roma Nord di Prima Porta e Montebello, e il sistema ciclopedonale, che potrà raggiungere la Porta attraverso i percorsi ciclabili primari del Lungo Tevere.

La disponibilità di sosta per autovetture, presente in misura limitata e di cui comunque non si prevede un rafforzamento, consente anche un accesso automobilistico, che deve tuttavia restare del tutto marginale.

Descrizione

Le fermate di Prima Porta e Montebello della ferrovia Roma Nord dovranno essere il punto di partenza dei percorsi interni di fruizione del Parco, dove è anche opportuno localizzare i necessari servizi di appoggio (noleggio biciclette, ristoro ecc.).

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

In particolare da questa porta dovrà essere assicurato il raccordo fra la ciclabile del lungo Tevere e il percorso ciclopedonale di via sacrofanense, con il quale raggiungere l'area di programmazione integrata Sacrofanense.

Particolare attenzione andrà rivolta a coordinare questi interventi con le opere previste dal Programma di Recupero Urbano in via di attuazione di Labaro - Prima Porta.

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Scheda di intervento n. 19

Titolo dell'intervento

Porta del Parco Sacrofano


Tipo di scheda

Specifica

Settore di intervento

Accessibilità e itinerari

Localizzazione



La stazione di Sacrofano riveste in prospettiva un ruolo rilevante nell'organizzazione degli accessi al Parco regionale di Veio. Essa costituisce infatti la 'testata' orientale del tracciato storico trasversale individuato come percorso fondamentale di fruizione del Parco regionale stesso.

Obiettivi specifici

Obiettivo della scheda progetto è quello di organizzare un luogo di ingresso al Parco (porta del Parco) che favorisca le forme di mobilità sostenibile (trasporto pubblico e su ferro e ciclabilità) per l'accesso al sistema dei percorsi interni.

Descrizione

La funzione di Porta della stazione di Sacrofano dovrà essere accompagnata dalla realizzazione di un parcheggio adeguato, e sarà ovviamente ulteriormente favorita dall'ipotesi di estensione del servizio ferroviario metropolitano sino a tale nodo.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Scheda di intervento n. 20

Titolo dell'intervento

Porta del Parco Riano e Castelnuovo di Porto


Tipo di scheda

Specifica

Settore di intervento

Accessibilità e itinerari

Localizzazione



Le stazioni di Riano e di Castelnuovo di Porto rappresentano le porte di accesso al Area di programmazione integrata delle Mole di Castelnuovo di Porto ed agli itinerari che lo percorrono (vedi schede progetto 12-16).

La loro accessibilità si appoggia prevalentemente al sistema ferroviario, stante la scarsa dotazione di parcheggi di corrispondenza.

Obiettivi specifici

Obiettivo della scheda progetto è quello di organizzare un luogo di ingresso al Parco (porta del Parco)

che favorisca le forme di mobilità sostenibile (trasporto pubblico e su ferro e ciclabilità) per l'accesso al sistema dei percorsi interni.

Descrizione

Importante risulta la realizzazione di itinerari protetti di accesso ciclabile alle stazioni dai centri urbani posti all'esterno dell'area del Parco regionale di Veio, itinerari che, oltre a migliorare l'accessibilità da tali centri verso le stazioni, costituirebbero anche i percorsi di accesso da questi ultimi all'area di programmazione integrata.

Differente è invece il ruolo della stazione di Magliano, dove potrebbe essere individuata l'unica area di sosta di una certa dimensione, e che potrebbe aprire agli itinerari escursionistici a Nord dell'area di programmazione integrata.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Scheda di intervento n. 21

Titolo dell'intervento

Porta del Parco Campagnano


Tipo di scheda

Specifica

Settore di intervento

Accessibilità e itinerari

Localizzazione



Crocevia della via Francigena tra i parchi naturali regionali di Veio, Bracciano-Martignano e Valle del Treia. Area sita in prossimità dell'uscita per Campagnano dalla via Cassia in prossimità del complesso dell'ex cantina sociale di proprietà dell'Università Agraria di Campagnano

Obiettivi specifici

Obiettivo della scheda progetto è quello di organizzare un luogo di ingresso al Parco che favorisca le forme di mobilità sostenibile (trasporto pubblico e su ferro e ciclabilità) per l'accesso al sistema della Francigena e dei percorsi interni.

Descrizione

Si intende favorire l'accoglienza di visitatori e pellegrini che intendano soggiornare usufruendo dei seguenti servizi:

- ostelli (Centro Storico, Complesso ex Cantina Sociale e Santuario del Sorbo);
- Collegamento con Centri documentazione Parco di Veio a Campagnano e Centro documentazione via Francigena a Formello;
- Collegamento con i laghi e Valle del Treia;
- Complesso ex Cantina Sociale centro visite promozione, esposizione e vendita di servizi e prodotti artigianali ed agricoli dei tre Parchi (infoshop).

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Scheda di intervento n. 22

Titolo dell'intervento

Porta del Parco Magliano

Tipo di scheda

Specifica

Settore di intervento

Accessibilità e itinerari

Localizzazione

Da definire

Obiettivi specifici

Obiettivo della scheda progetto è quello di organizzare un luogo di ingresso al Parco (porta del Parco) che favorisca le forme di mobilità sostenibile (trasporto pubblico e su ferro e ciclabilità) per l'accesso al sistema dei percorsi interni.

Descrizione

Nei pressi della stazione di Magliano, potrebbe essere individuata l'unica area di sosta di una certa dimensione che potrebbe aprire agli itinerari escursionistici a Nord dell'area di programmazione integrata delle Mole (vedi scheda progetto n.4).

Gli interventi sono comunque da attuare nel rispetto del PTPR.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Scheda di intervento A-1

Titolo dell'intervento

Programma ambientale per l'uso sostenibile delle risorse del territorio (agricoltura e attività selvicolturali)

Tipo di scheda

Generale

Settore di intervento

Recupero ambientale

Localizzazione

Tutte le aree del Parco

Obiettivi specifici

Gli obiettivi di carattere ambientale che la presente scheda intende perseguire sono:

1. Incremento Biodiversità;
2. Conservazione di specie/popolazioni di interesse floro-faunistico;
3. Incremento connettività del territorio e biopermeabilità;
4. Miglioramento della qualità delle acque;
5. Miglioramento della qualità dell'aria;
6. Incremento attività ecosostenibili in agricoltura, zootecnia e selvicoltura;
7. Miglioramento della qualità del paesaggio.

Descrizione sintetica dell'intervento

- Tutela, ripristino e progettazione di sistemi lineari di connessione (siepi, fossi, canali arbusteti, boschetti, radure, muretti a secco, ecc.);
- Tutela e ripristino di punti di abbeverata (vasche, fontanili), di pozze e stagni permanenti;
- Tutela delle fasce ecotonali e delle aree boscate o arbustate anche di ridotte dimensioni utilizzate dalla fauna come "stepping stones";
- Regolamentazione degli interventi selvicolturali;
- Incentivazione di pratiche agricole ecocompatibili (concessione di marchio, corsi di formazione);
- Regolamentazione dell'attività di pascolo.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Gli interventi nel settore agricolo dovranno preferibilmente:

- considerare la vocazione agricola del territorio in esame;

- diminuire l'intensità delle lavorazioni del terreno (profondità, numero e tipo) al fine di ridurre i rischi di tipo idrogeologico (erosione, dilavamento, regime idrico dei corsi d'acqua, frane, ecc);
- diminuire l'utilizzo di prodotti chimici di sintesi, anche attraverso metodi di agricoltura biologica o di lotta integrata, e lo sfruttamento delle risorse idriche, mediante la scelta di specie e *cultivar*;
- mantenere gli elementi di naturalità all'interno dei fondi agricoli (siepi, individui arborei camporili, boschetti, arbusteti, fasce ecotonali, vegetazione riparia, ecc).

Gli interventi nel settore forestale dovranno prevedere preferibilmente la matricinatura intensiva, l'allungamento dei turni e l'avviamento all'alto fusto nelle aree vocate.

È fatto obbligo l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999, ai sensi dell'articolo 92 del Decreto Legislativo 152/2006.

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Scheda di intervento A-2

Titolo dell'intervento

Programma ambientale per la naturalizzazione ed il miglioramento della funzionalità depurativa dei corsi d'acqua

Tipo di scheda

Generale

Settore di intervento

Recupero ambientale

Localizzazione

Tutte le aree del Parco

Obiettivi specifici

Gli obiettivi di carattere ambientale che la presente scheda intende perseguire sono:

1. Incremento Biodiversità
2. Conservazione di specie/popolazioni di interesse floro-faunistico
3. Incremento connettività del territorio e biopermeabilità
4. Miglioramento della qualità delle acque
5. Miglioramento della qualità dell'aria
6. Miglioramento della qualità del paesaggio

Descrizione sintetica dell'intervento

- Tutela delle fasce spondali ed interventi di ripristino delle condizioni naturali dell'alveo e della vegetazione riparia;
- Miglioramento dell'efficacia depurativa degli impianti di depurazione comunali e realizzazione di impianti di fitodepurazione per la depurazione terziaria;
- Censimento e georeferenziazione dei disturbi presenti lungo le forre (microdiscariche, sversamenti di inquinanti, ecc.) e successiva rimozione degli stessi, prioritariamente negli ambienti più sensibili.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Gli interventi dovranno prevedere:

- Naturalizzazione degli alvei al fine di aumentare la capacità di autodepurazione dei corsi d'acqua;
- Creazione di fasce ecotonali ai margini della vegetazione riparia;
- Eliminazione degli scarichi di reflui domestici ed industriali abusivi e non depurati;

- Ricostituzione della vegetazione ripariale nei tratti a monte dei corsi d'acqua.

È fatto obbligo l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999, ai sensi dell'articolo 92 del Decreto Legislativo 152/2006.

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Scheda di intervento A-3

Titolo dell'intervento

Costituzione di un vivaio forestale

Tipo di scheda

Generale

Settore di intervento

Recupero ambientale

Localizzazione

Tutte le aree del Parco

Obiettivi specifici

L'obiettivo di carattere ambientale che la presente scheda intende perseguire è: Conservazione di specie/popolazioni di interesse floristico e vegetazionale

Descrizione sintetica dell'intervento

Realizzazione di un vivaio forestale finalizzato alla produzione di materiale forestale di propagazione a partire da germoplasma autoctono.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

La produzione dovrà essere certificata e garantita la provenienza. Dovranno essere previsti controlli fitosanitari secondo la normativa vigente, al fine di prevenire la diffusione di malattie. Il materiale forestale di propagazione potrà essere impiegato anche per gli impianti da realizzare all'esterno del territorio gestito dall'Ente Parco; la priorità deve essere data agli impianti da realizzarsi nei comuni del Parco.

È fatto obbligo l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999, ai sensi dell'articolo 92 del Decreto Legislativo 152/2006.

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Scheda di intervento A-4

Titolo dell'intervento

Miglioramento e conservazione dello stato degli habitat e delle specie della flora e della fauna di importanza comunitaria, nazionale, regionale e dell'area protetta

Tipo di scheda

Generale

Settore di intervento

Recupero ambientale

Localizzazione

Tutte le aree del Parco

Obiettivi specifici

Gli obiettivi di carattere ambientale che la presente scheda intende perseguire sono:

- Incremento Biodiversità
- Conservazione di specie/popolazioni di interesse floro-faunistico

Descrizione sintetica dell'intervento

Tutela dei siti di presenza di specie ed habitat di interesse comunitario; tutela degli edifici utilizzati per la nidificazione da strigiformi e chiroterri; tutela delle aree prossime ai rifugi dei chiroterri; monitoraggio continuo delle specie della flora e della fauna.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Vanno tutelati i siti dove è accertata la presenza di emergenze faunistiche e floristiche così come riportate nella Carta di analisi. Gli eventuali studi che l'Ente di gestione autorizzerà all'interno del territorio potranno implementare i dati contenuti nella suddetta Carta. Ogni azione che potrebbe compromettere lo stato di conservazione delle emergenze faunistiche e floristiche è soggetta a preventivo nulla osta da parte dell'Ente.

È fatto obbligo l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999, ai sensi dell'articolo 92 del Decreto Legislativo 152/2006.

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Scheda di intervento A-5

Titolo dell'intervento

Programma ambientale per la fruizione e l'educazione

Tipo di scheda

Generale

Settore di intervento

Recupero ambientale

Localizzazione

Tutte le aree del Parco

Obiettivi specifici

Gli obiettivi di carattere ambientale che la presente scheda intende perseguire sono:

- Conservazione di specie/popolazioni di interesse floro-faunistico
- Miglioramento della qualità delle acque
- Miglioramento della qualità dell'aria
- Incremento attività ecosostenibili in agricoltura, zootecnia e selvicoltura
- Miglioramento della qualità del paesaggio

Descrizione sintetica dell'intervento

- Realizzazione di percorsi prestabiliti e regolamentazione delle pratiche sportive;
- Incentivazione di campagne di educazione e sensibilizzazione.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

La realizzazione di percorsi dovrà evitare di interferire e arrecare disturbo alle emergenze faunistiche e floristiche così come riportate nella carta di analisi.

Le campagne di educazione e sensibilizzazione ambientale, rivolte ad un pubblico adulto, ai bambini e agli adolescenti, con l'intento di diffondere la cultura del rispetto della natura a scala sia globale sia locale.

È fatto obbligo l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999, ai sensi dell'articolo 92 del Decreto Legislativo 152/2006.

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Scheda di intervento I-1

Titolo dell'intervento

Studio di fattibilità per interventi di ristrutturazione e attenuazione dell'impatto ambientale e paesaggistico della rete elettrica.

Tipo di scheda

Generale

Settore di intervento

Progetti di recupero e manutenzione ambientale e paesistica.

Localizzazione

Tutte le aree del Parco

Obiettivi specifici

Gli interventi rivestono carattere di interesse pubblico, in quanto le attuali linee elettriche aeree ad alta tensione insistono su parti di territorio densamente abitate. Obiettivo specifico dell'intervento è quello di valutare la fattibilità e la sostenibilità tecnica, economica ed ambientale della realizzazione di interventi di attenuazione dell'impatto ambientale e paesaggistico della rete elettrica. Tali interventi consentiranno di ottenere livelli di affidabilità e standard qualitativi atti a soddisfare le mutate esigenze di Roma Capitale e di distribuzione nazionale.

Descrizione sintetica dell'intervento

La ristrutturazione della rete mira alla razionalizzazione dell'attuale assetto delle linee elettriche per consentire la tutela dei cittadini dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici, nel rispetto della normativa attuale vigente, nonché una riduzione infrastrutturale delle linee aeree a vantaggio della diminuzione dell'impatto ambientale dovuto agli elettrodotti aerei che determinano, ad esempio, ostacolo agli interventi antincendio.

Lo studio di fattibilità dovrà valutare la realizzazione e la dismissione degli elettrodotti attualmente in uso, con l'eventuale interrimento selettivo della rete di alta tensione, la minimizzazione delle linee aeree per numero e caratteristiche, il miglioramento dei tracciati, l'eventuale sostituzione dei tralicci reticolari con tralicci a palo unico, compatibilmente con la tutela della vegetazione.

Comprenderà quindi:

- l'analisi dello stato attuale dei luoghi e della rete elettrica;
- la descrizione dei vincoli e delle opportunità di realizzazione degli interventi di attenuazione;
- l'individuazione di soluzioni tecniche di attenuazione degli impatti e la descrizione delle motivazioni delle soluzioni prescelte sotto il profilo localizzativo e funzionale;
- la descrizione delle conseguenze ambientali delle soluzioni prescelte;
- l'analisi costi/benefici;

- la descrizione delle condizioni di fattibilità amministrativa e gestionale degli interventi.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Gli scavi per l'interramento dei cavi e di fondazione dei nuovi sostegni dovranno essere condotti in modo tale che la frazione fertile del terreno asportato possa essere riutilizzata per interventi di mitigazione e ripristino ambientale.

La demolizione dei plinti di fondazione dei tratti di linea elettrica dismessa dovrà essere condotta in modo tale da garantire il ripristino dello stato dei luoghi e senza arrecare danno all'ambiente circostante.

Il posizionamento e l'altezza dei sostegni dovrà essere tale da consentire che i conduttori non interferiscano con le cime degli alberi e siano posti ad un'altezza che consenta di non effettuare future potature.

Le operazioni di tesatura, comprendenti lo stendimento e la regolazione dei conduttori, nonché il recupero dei vecchi conduttori, dovranno essere attuate con modalità tecniche che prevedano la salvaguardia delle formazioni boscate e della vegetazione igrofila – ripariale, nonché delle risorse ambientali ivi presenti.

Le aree previste per l'installazione del cantiere, per lo stoccaggio dei materiali, e per quelli temporali necessari anche alle operazioni di assemblaggio e di dismissione dei sostegni, dovranno essere concordate con l'EdG.

Dovrà essere prevista l'installazione di idonei dispositivi di segnalazione da posizionare sulla fune di guardia della linea, per la salvaguardia dell'avifauna, oltreché per gli aeromobili.

Le eventuali specie vegetali da mettere a dimora dovranno risultare compatibili dal punto di vista fitoclimatico ed edafico e dovranno essere di provenienza autoctona.

Gli interventi dovranno prevedere l'impiego di materiali biocompatibili, sostenibili, ecologici e riciclabili al termine del ciclo di utilizzo al fine di attuare una soluzione progettuale che garantisca la tutela dell'ambiente e della salute.

Gli interventi descritti dovranno essere preventivamente concordati con l'EdG.

Gli interventi descritti si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Scheda di intervento I-2

Titolo dell'intervento

Il mercato di Grottarossa

Tipo di scheda

Specifica

Settore di intervento

Attrezzature/servizi

Localizzazione



Con Ord. Sind. n. 93/1991 il mercato è stato spostato su un terreno di proprietà privata posta nel quadrante sud-ovest del Parco di Veio, accessibile dalla via di Grottarossa e via Germana Stefanini.

Il Testo Unico del Commercio (L.R. n. 22 del 06/11/2019 art. 43 – aree private da destinare al commercio) prevede che sulla base di apposita convenzione uno o più soggetti privati possano mettere gratuitamente a disposizione del comune un'area privata per l'esercizio delle attività di commercio.

Ad oggi, considerato che il mercato di Grottarossa rappresenta un importante servizio per i residenti del quartiere, il Consiglio del Municipio XV con Risoluzione n. 14/2023 ha impegnato il Presidente a mettere

in campo tutte le iniziative necessarie per portare a termine la definitiva regolarizzazione e il riconoscimento da parte dell'Amministrazione del mercato.

Obiettivi specifici

L'intervento si pone l'obiettivo di dotare l'area di Grottarossa di un importante servizio, di pubblico interesse, per i residenti del quartiere, quale il mercato rionale.

Il mercato è da sempre luogo di vendita, di scambio e di contrattazioni, ma, allo stesso tempo, luogo di convivialità e momento d'incontro tra cittadini, ma allo stesso tempo, punto di passaggio, ritrovo e informazione per il viaggiatore che si trova a transitare all'interno delle piazze mercato. In tal senso, l'intervento rappresenta non solo un servizio primario per gli abitanti del luogo, ma anche un modo per sostenere e consolidare lo sviluppo delle capacità imprenditoriali e la valorizzazione dei prodotti locali derivanti dalle attività agro-pastorali presenti nel Parco, oltreché un simbolo dell'identità e delle tradizioni locali, offerti ai fruitori dell'area protetta.

Descrizione sintetica dell'intervento

Il mercato andrà realizzato nell'area privata individuata dall' Ord. Sind. n. 93/1991, mediante la stipula di una convenzione tra il proprietario dell'area e il XV Municipio, o mediante esproprio secondo quanto previsto dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

L'intervento dovrà prevedere l'impiego di materiali biocompatibili, sostenibili, ecologici e riciclabili al termine del ciclo di utilizzo, al fine di attuare una soluzione progettuale che garantisca la tutela dell'ambiente e della salute ed essere conforme con quanto disciplinato nella LR 6/2008 "disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia".

Il progetto dovrà essere conforme con quanto disciplinato dalla LR 23/2000 "Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso e dal Regolamento Regionale 8/2005 "Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso", al fine di evitare azioni di disturbo sull'avifauna. Dovrà inoltre rispettare quanto previsto dalla LR 18/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio" riguardo il possibile inquinamento sonoro derivante dall'attività commerciale.

Nel caso si preveda l'utilizzo del legno, questo dovrà provenire da foreste gestite secondo standard sostenibili ovvero munito di certificazione FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Pan European Forest Certification).

Per ulteriori prescrizioni e raccomandazioni progettuali si rimanda alle NTA del presente Piano.

Gli interventi dovranno rispettare le previsioni contenute negli strumenti vigenti di tutela paesaggistica e difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche.

Scheda di intervento I-3

Titolo dell'intervento

Riorganizzazione e valorizzazione del complesso VIDEA STUDIOS

Tipo di scheda

Specifica

Settore di intervento

Attrezzature/servizi

Localizzazione



L'intervento riguarda il progetto di riqualificazione del complesso immobiliare destinato alla produzione e distribuzione cinematografica/televisiva, posto nel quadrante nord del Comune di Roma al di fuori del Grande Raccordo Anulare (A90), in località Prima Porta e nella porzione sud-est del Parco Regionale di Veio, con accesso da via Livigno, 50. È attualmente destinato a studi di registrazione cinematografica e televisiva, con teatri di posa e locali accessori (laboratori, magazzini, attrezzature scenografia e falegnameria, camerini, mensa e cucina personale, ecc.) e relativi uffici di produzione e rappresentanza.

Obiettivi specifici

La finalità del progetto è quella di ristrutturare e riqualificare il complesso immobiliare destinato alle attività di produzione televisiva e cinematografica con i seguenti obiettivi:

- Valorizzazione della realtà aziendale all'interno del Parco per mettere la società in condizione di svolgere le attività con la massima efficienza ed in sinergia con le attività collaterali a carattere didattico e ricreativo;
- Integrazione funzionale/ambientale delle strutture esistenti e di quelle di nuova realizzazione all'interno del territorio del Parco;
- Sviluppo di servizi e di attività compatibili con la definizione dei fabbricati funzionali e strumentali all'attività cinematografica e televisiva;
- Costruzione di nuove opere scenografiche destinate alle riprese cinematografiche e televisive con la possibilità di organizzare visite guidate al fine di consentire a chiunque la possibilità di conoscere l'ambiente Parco e gli spazi dedicati ai set cinematografici/televisivi, anche al fine di sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, consentendo un uso plurifunzionale del Parco;
- Promozione e diffusione della cultura ambientale e cinematografica tramite l'attivazione di progetti didattici e corsi di formazione (stages e tirocini) in partnership con l'Ente Parco ed altre Istituzioni (es. l'Accademia delle Belle Arti di Brera – Milano con la quale si è già cominciato un percorso di collaborazione).

Descrizione sintetica dell'intervento

Sono previsti interventi di:

- Riqualificazione e ristrutturazione con ampliamento del complesso edilizio per adeguamento delle strutture dei teatri e dei servizi di supporto alle nuove esigenze televisive/cinematografiche, quali ad esempio laboratori, magazzini, attrezzature scenografia e falegnameria, camerini, sartoria, uffici post-produzione, ristorante e mensa personale, ecc;
- Costruzione di nuove strutture per teatri e servizi di supporto televisivi/cinematografici;
- Costruzione di opere scenografiche temporanee destinate alle riprese cinematografiche e televisive con la possibilità di organizzare visite guidate e consentire un uso plurifunzionale del Parco;
- Interventi di recupero e valorizzazione delle aree esterne con la sistemazione degli spazi aperti a garantire un miglior inserimento paesistico all'interno del Parco ed una migliore accessibilità/fruizione dell'area stessa;
- Realizzazione di un ponte per il collegamento delle due diverse porzioni del lotto definite dal passaggio del Fosso della Torraccia;
- Realizzazione di "parcheggi verdi".

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Riqualificazione e Ristrutturazione con ampliamento del complesso edilizio

- Riqualificazione e ristrutturazione (anche con adeguamento tecnico-funzionale) comprensiva di eventuali demolizioni e/o ricostruzioni ed ampliamenti, al fine di rendere gli edifici più funzionali alle attività svolte e quindi più fruibili oltre ad ottenere un migliore inserimento paesistico;

Le destinazioni d'uso principali propedeutiche allo svolgimento delle attività sono:

- Teatri di posa: ospitano le produzioni sia cinematografiche che televisive; di dimensioni variabili ed altezza netta minima di 10 metri (per il mercato cinematografico) massima di 12 metri (per il mercato televisivo);
- Falegnameria-verniciatura, attrezzeria: per la realizzazione delle scenografie delle diverse produzioni. La falegnameria con altezza netta libera di circa 7-8 metri per facilitare la movimentazione degli elementi e la relativa logistica;
- Magazzini: di altezza libera minima di 6 metri e necessari per il deposito delle scenografie e dei materiali necessari alle produzioni. Altezza netta minima di 6 metri per ogni livello.
- Uffici di produzione: ambienti destinati ad accogliere il personale delle produzioni esterne; altezza netta di circa 3 metri per ogni livello.
- Uffici di rappresentanza della società: uffici per il personale di Videa; altezza netta di circa 3 metri per ogni livello.
- Strutture di supporto quali camerini, sartorie, aree trucco, etc: locali accessori necessari per le attività di produzione; altezza netta di circa 3 metri per ogni livello.
- Ristorante/Bar – Mensa: per la ristorazione del personale sia interno che esterno; altezza netta di circa 4 metri.
- Opere scenografiche temporanee/Allestimenti televisivi/cinematografici: con soggetti differenti in base alle diverse produzioni e di altezze variabili in base alle necessità sceniche.
- Locali Tecnici: locale caldaia, centrale elettrica, di altezze e dimensioni variabili in base alle componenti impiantistiche utilizzate.
- Integrazione del complesso nel Parco con un'architettura 'sostenibile' mirata anche al risparmio energetico attraverso l'utilizzo di verde rampicante (essenze autoctone) o di rivestimento in legno per le facciate degli edifici in modo da avere un impatto estetico ed ambientale migliore ed al contempo limitare la trasmissione di calore e quindi ridurre la temperatura superficiale degli stessi in un'ottica di miglioramento dell'efficientamento energetico.
- Realizzazione di nuove strutture temporanee con l'utilizzo di materiali ecologici ed ecosostenibili, quali il legno.

Funzioni e attività compatibili

- Attività di produzione televisiva e cinematografica;
- Attività di servizio annesse all'industria cinematografica;
- Spazi, coperti e scoperti, da poter utilizzare per eventi promossi sia dall'Ente Parco che da privati;
- Spazi e strutture dedicate per l'ospitalità dei partecipanti ai campi di studio e lavoro legati al cinema tenute da docenti del settore e dal personale altamente qualificato che lavora in "Videa S.p.A." nella realizzazione di scenografie, allestimenti, costumi, riproduzioni, ecc.;
- Visite guidate con percorsi dedicati a gruppi, scuole e famiglie, per mostrare e raccontare in cosa consiste una produzione televisiva e cinematografica;
- Punto informazioni e ristoro veloce.

Interventi di recupero e valorizzazione delle aree esterne con la sistemazione degli spazi aperti per un miglior inserimento paesistico

- I percorsi interni all'area di pertinenza verranno delimitati e si andrà a realizzare una rete di accesso che permetta la miglior fruizione possibile dell'area. Con tale scopo si prevede anche la realizzazione di un ponte sul Fosso della Torraccia sia pedonale che per la viabilità interna.
- Dimensioni e struttura del ponte sarà simile all'esistente;
- La logistica relativa all'accesso dei mezzi tecnici e del personale previsto per la realizzazione delle riprese televisive/cinematografiche sarà veicolata attraverso percorsi di accesso prestabiliti che generino il minore impatto possibile sull'area;
- Saranno previsti appositi spazi di carico e scarico di "pertinenza" di ogni singolo edificio oltreché aree per il posizionamento dei mezzi mobili per le troupes.

Realizzazione di "parcheggi verdi"

- Messa in opera di elementi di delimitazione in pietra naturale;
- Costipamento del piano di posa e realizzazione di superficie permeabile (terra stabilizzata e ghiaia);
- Messa a dimora di eventuali alberature per l'ombreggiamento.

Costruzione di opere scenografiche destinate alle riprese cinematografiche e televisive

Le opere riprodurranno 'set' differenti in base alle esigenze di produzione e risponderanno ad un duplice scopo, sia quello delle riprese che didattico con visite guidate organizzate.

L'impianto scenico "tipo" è generalmente costituito da:

- Una porzione di palizzata in legno con portale d'ingresso al 'villaggio' o porzione di cinta muraria in finta pietra;
- Nuclei abitativi di forme e misure variabili dai 18 mq. ai 40 mq (per le tipologie medio grandi) per un'altezza massima di 10 mt.;
- Edifici più grandi, con pianta più articolata con metrature di circa 120 mq. per un'altezza massima di 12 mt.;
- Strade principali sterrate che attraversano l'intero set, sentieri e stradine secondarie di connessione tra quelle principali ed i vari nuclei abitativi.

Le strutture portanti delle abitazioni realizzate con carpenteria di legno assemblate tra di loro con ferramenta appropriata (viti, tirafondi, placche e staffe), i pali portanti interrati ad una profondità adeguata che potrà variare dai 50 ai 120 cm in base alla grandezza e altezza dell'elemento scenico da sostenere. Il foro sarà leggermente più ampio del diametro del palo da interrare e la posa consolidata da una piccola colata di calcestruzzo intorno ad esso che in caso di estrazione verrà asportato insieme al suddetto. I setti murari esterni ed interni sono realizzati con impasto di malta e paglia su telai di rete metallica a simulare intonaci a terra cruda, sugli elementi di fondo invece potranno essere realizzati con pannelli di resina riprodotti da calchi sul vero. Le coperture, tutte o quasi, sono realizzate con fibre naturali (canna palustre, raffia, paglia, rami di ginestra,) alcune composte da uno strato intermedio coibente non a vista, sugli elementi di fondo si potranno invece usare i pannelli di vetroresina su calco dal vero.

Le basi dei nuclei abitativi in alcuni casi necessitano di un praticabile realizzato in carpenteria di legno rivestito con doppio strato di materiale fonoassorbente rivestito di tavolato grezzo o con stampi in cemento a simulare lastroni di pietra a spacco.

Per aumentare la sostenibilità delle attività svolte sull'area sono implementati gli allacci alla rete per

alimentare l'area servizi. Tale impianto di volta in volta potrà subire delle variazioni in base ad esigenze specifiche di ciascun 'set'.

Tra le opere scenografiche sarà presente anche un 'set' per le riprese subacquee, essenzialmente costituito da una vasca rettangolare autoportante con struttura in acciaio, riempita di acqua. Le dimensioni sono circa 40metri x 20 metri e la profondità massima di 2 metri.

Le opere scenografiche, dopo essere state utilizzate per le riprese televisive e comunque non oltre 5 anni dalla realizzazione, saranno rimosse e sarà immediatamente ripristinato lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle presenze vegetazionali dei terreni interessati dall'intervento.

Tutti i materiali saranno sostenibili, ecologici e riciclabili al termine del ciclo di utilizzo, al fine di attuare una soluzione progettuale che garantisca la tutela dell'ambiente e della salute e essere conforme con quanto disciplinato nella LR 6/2008 "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia". Particolare attenzione dovrà essere posta nella valutazione delle opere per la messa in sicurezza. Il sistema di fruizione dell'area sarà regolato secondo la normativa vigente sulla sicurezza, in modo da assicurare una esperienza sicura ai visitatori.

L'intervento dovrà prevedere l'impiego di materiali biocompatibili, sostenibili, ecologici e riciclabili al termine del ciclo di utilizzo, al fine di attuare una soluzione progettuale che garantisca la tutela dell'ambiente e della salute ed essere conforme con quanto disciplinato nella LR 6/2008 "disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia".

Il progetto dovrà essere conforme con quanto disciplinato dalla LR 23/2000 "Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso e dal Regolamento Regionale 8/2005 "Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso", al fine di evitare azioni di disturbo sull'avifauna. Dovrà inoltre rispettare quanto previsto dalla LR 18/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio" riguardo il possibile inquinamento sonoro derivante dall'attività commerciale.

Nel caso si preveda l'utilizzo del legno, questo dovrà provenire da foreste gestite secondo standard sostenibili ovvero munito di certificazione FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Pan European Forest Certification).

Il perimetro delle strutture realizzate potrà essere provvisto di una schermatura arborea in conformità alle prescrizioni dell'EdG.

Per ulteriori prescrizioni e raccomandazioni progettuali si rimanda alle NTA del presente Piano.

Gli interventi dovranno rispettare le previsioni contenute negli strumenti vigenti di tutela paesaggistica e difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche.

Scheda di intervento I-4

Titolo dell'intervento

Area attrezzata per lo Sport nel Parco di Veio

Tipo di scheda

Specifica

Settore di intervento

Recupero ambientale per attrezzature e servizi legati alla fruizione del Parco

Localizzazione



L'area identificata al catasto al foglio 5, mappale 183, nel comune di Sacrofano, lungo il perimetro dell'area protetta è oggetto di un intervento di bonifica ambientale completa, eliminando potenziali fonti di inquinamento per il terreno e le falde acquifere al fine di ripristinare la permeabilità del suolo, migliorare la gestione delle acque piovane e ridurre il rischio di allagamenti, contribuendo alla salute dell'ecosistema.

Il progetto si attua secondo la delibera di consiglio n.24 del 06/06/2022 del Comune di Sacrofano, che conferisce carattere di pubblica utilità all'intervento. L'adozione dello schema di convenzione allegato alla delibera definisce i termini e le condizioni della collaborazione tra il Comune e i soggetti coinvolti nel progetto, assicurando trasparenza e responsabilità nella gestione.

Obiettivi specifici

Obiettivo dell'intervento è la qualificazione dell'offerta di attrezzature per la pratica sportiva, prevedendo anche un'area attrezzata per il padel, compatibilmente con le esigenze di carattere ambientale e paesistico, consentendo di offrire ai giocatori un'esperienza sportiva di alta qualità, immersa in un ambiente rilassante e orientato al benessere.

La trasformazione dell'area in un centro sportivo contribuirà a preservare il patrimonio edilizio agricolo esistente, rispettando la storia e l'architettura tradizionale del parco, integrando gli interventi con elementi paesaggistici e vegetali, migliorando l'estetica e la funzionalità dello spazio, e migliorando l'accessibilità e la fruizione dell'area protetta per residenti e turisti.

Descrizione sintetica dell'intervento

Il progetto prevede la rimozione delle cisterne di gasolio abbandonate nel sottosuolo, che rappresentano un rischio per l'ecosistema locale, e la sostituzione dei materiali ormai obsoleti e dannosi, con materiali sostenibili per ridurre l'impatto ambientale.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

L'intervento dovrà prevedere l'impiego di materiali biocompatibili, sostenibili, ecologici e riciclabili al termine del ciclo di utilizzo, al fine di attuare una soluzione progettuale che garantisca la tutela dell'ambiente e della salute ed essere conforme con quanto disciplinato nella LR 6/2008 "disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia".

Il progetto dovrà essere conforme con quanto disciplinato dalla LR 23/2000 "Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso e dal Regolamento Regionale 8/2005 "Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso", al fine di evitare azioni di disturbo sull'avifauna. Dovrà inoltre rispettare quanto previsto dalla LR 18/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio" riguardo il possibile inquinamento sonoro derivante dall'attività commerciale.

Nel caso si preveda l'utilizzo del legno, questo dovrà provenire da foreste gestite secondo standard sostenibili ovvero munito di certificazione FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Pan European Forest Certification).

Per ulteriori prescrizioni e raccomandazioni progettuali si rimanda alle NTA del presente Piano.

Gli interventi dovranno rispettare le previsioni contenute negli strumenti vigenti di tutela paesaggistica e difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche.

Scheda di intervento I-5

Titolo dell'intervento

Prolungamento della tratta C2 Metro C sino a La Giustiniana (FL3)

Tipo di scheda

Specifica

Settore di intervento

Itinerari

Localizzazione

Da definire

Obiettivi specifici

Obiettivo della scheda progetto è quello di recepire integralmente nel Piano di assetto del Parco di Veio il futuro sviluppo della mobilità su ferro nel territorio del Parco, in previsione del suo inserimento all'interno del PUMS.

Descrizione

Realizzare la tratta C2 della metropolitana C dal capolinea della tratta T1 Farnesina fino a La Giustiniana, prevedendo all'interno del Piano di assetto la realizzazione delle stazioni a servizio dei cittadini residenti all'interno del Parco o nelle immediate vicinanze (stazioni Parco di Veio, Villa San Pietro, Tomba di Nerone, Grottarossa e La Giustiniana), delle gallerie, dei pozzi di scavo e di aerazione e ogni altra opera collegata, ovvero escludendo dai confini del Parco le aree rilevanti per le suddette opere.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Scheda di intervento I-6

Titolo dell'intervento

Riorganizzazione e valorizzazione del complesso LUMINA STUDIOS

Tipo di scheda

Specifica

Settore di intervento

Attrezzature/servizi

Localizzazione



L'intervento riguarda il progetto di riqualificazione del complesso immobiliare destinato alla produzione e distribuzione cinematografica/televisiva, posto nel quadrante nord del Comune di Roma al di fuori del Grande Raccordo Anulare (A90), in località Prima Porta - Labaro e nella porzione sud-est del Parco Regionale di Veio, con accesso da via Macherio, 228-230. È attualmente destinato a studi di registrazione cinematografica e televisiva, con teatri di posa e locali accessori (laboratori, magazzini, attrezzature scenografia e falegnameria, camerini, mensa e cucina personale, ecc.) e relativi uffici di produzione e

rappresentanza.

Obiettivi specifici

La finalità del progetto è quella di ristrutturare e riqualificare il complesso immobiliare destinato alle attività di produzione televisiva e cinematografica con i seguenti obiettivi:

- Valorizzazione della realtà aziendale all'interno del Parco per mettere la società in condizione di svolgere le attività con la massima efficienza ed in sinergia con le attività collaterali a carattere didattico e ricreativo;
- Integrazione funzionale/ambientale delle strutture esistenti e di quelle di nuova realizzazione all'interno del territorio del Parco;
- Sviluppo di servizi e di attività compatibili con la definizione dei fabbricati funzionali e strumentali all'attività cinematografica e televisiva;
- Costruzione di nuove opere scenografiche destinate alle riprese cinematografiche e televisive con la possibilità di organizzare visite guidate al fine di consentire a chiunque la possibilità di conoscere l'ambiente Parco e gli spazi dedicati ai set cinematografici/televsivi, anche al fine di sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, consentendo un uso plurifunzionale del Parco.
- Promozione e diffusione della cultura ambientale e cinematografica tramite l'attivazione di progetti didattici e corsi di formazione (stages e tirocini) in partnership con l'Ente Parco ed altre Istituzioni (es. Cinecittà spa che attuale mente gestisce l'area).

Descrizione sintetica dell'intervento

Sono previsti interventi di:

- Riqualificazione e ristrutturazione con ampliamento del complesso edilizio per adeguamento delle strutture dei teatri e dei servizi di supporto alle nuove esigenze televisive/cinematografiche, quali ad esempio laboratori, magazzini, attrezzature scenografia e falegnameria, camerini, sartoria, uffici post-produzione, ristorante e mensa personale, ecc;
- Costruzione di nuove strutture per teatri e servizi di supporto televisivi/cinematografici;
- Costruzione di opere scenografiche temporanee destinate alle riprese cinematografiche e televisive con la possibilità di organizzare visite guidate e consentire un uso plurifunzionale del Parco;
- Interventi di recupero e valorizzazione delle aree esterne con la sistemazione degli spazi aperti a garantire un miglior inserimento paesistico all'interno del Parco ed una migliore accessibilità/fruizione dell'area stessa;

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Riqualificazione e Ristrutturazione con ampliamento del complesso edilizio

- Riqualificazione e ristrutturazione (anche con adeguamento tecnico-funzionale) comprensiva di eventuali demolizioni e/o ricostruzioni ed ampliamenti, al fine di rendere gli edifici più funzionali alle attività svolte e quindi più fruibili oltre ad ottenere un migliore inserimento paesistico;

Le destinazioni d'uso principali propedeutiche allo svolgimento delle attività sono:

- Teatri di posa: ospitano le produzioni sia cinematografiche che televisive; di dimensioni variabili

ed altezza netta minima di 10 metri (per il mercato cinematografico) massima di 15 metri (per il mercato televisivo);

- Falegnameria-verniciatura, attrezzeria: per la realizzazione delle scenografie delle diverse produzioni. La falegnameria con altezza netta libera di circa 4-6 metri per facilitare la movimentazione degli elementi e la relativa logistica;
- Magazzini: di altezza libera minima di 6 metri e necessari per il deposito delle scenografie e dei materiali necessari alle produzioni. Altezza netta minima di 6 metri per ogni livello.
- Uffici di produzione: ambienti destinati ad accogliere il personale delle produzioni esterne; altezza netta di circa 3 metri per ogni livello.
- Uffici di rappresentanza della società: uffici per il personale di Cinecittà/Lumina Studios; altezza netta di circa 3 metri per ogni livello.
- Strutture di supporto quali camerini, sartorie, aree trucco, etc: locali accessori necessari per le attività di produzione; altezza netta di circa 3 metri per ogni livello.
- Ristorante/Bar – Mensa: per la ristorazione del personale sia interno che esterno; altezza netta di circa 4 metri.
- Opere scenografiche temporanee/Allestimenti televisivi/cinematografici: con soggetti differenti in base alle diverse produzioni e di altezze variabili in base alle necessità sceniche.
- Locali Tecnici: locale caldaia, centrale elettrica, di altezze e dimensioni variabili in base alle componenti impiantistiche utilizzate.
- Integrazione del complesso nel Parco con un'architettura 'sostenibile' mirata anche al risparmio energetico attraverso l'utilizzo di verde rampicante (essenze autoctone) o di rivestimento in legno per le facciate degli edifici in modo da avere un impatto estetico ed ambientale migliore ed al contempo limitare la trasmissione di calore e quindi ridurre la temperatura superficiale degli stessi in un'ottica di miglioramento dell'efficientamento energetico.
- Realizzazione di nuove strutture temporanee con l'utilizzo di materiali ecologici ed ecosostenibili, quali il legno.

Funzioni e attività compatibili

- Attività di produzione televisiva e cinematografica;
- Attività di servizio annesse all'industria cinematografica;
- Spazi, coperti e scoperti, da poter utilizzare per eventi promossi sia dall'Ente Parco che da privati;
- Spazi e strutture dedicate per l'ospitalità dei partecipanti ai campi di studio e lavoro legati al cinema tenute da docenti del settore e dal personale altamente qualificato che lavora in "Cinecittà S.p.A." nella realizzazione di scenografie, allestimenti, costumi, riproduzioni, ecc.;
- Visite guidate con percorsi dedicati a gruppi, scuole e famiglie, per mostrare e raccontare in cosa consiste una produzione televisiva e cinematografica;
- Punto informazioni e ristoro veloce.

Interventi di recupero e valorizzazione delle aree esterne con la sistemazione degli spazi aperti per un miglior inserimento paesistico

- I percorsi interni all'area di pertinenza verranno delimitati e si andrà a realizzare una rete di accesso che permetta la miglior fruizione possibile dell'area.

- La logistica relativa all'accesso dei mezzi tecnici e del personale previsto per la realizzazione delle riprese televisive/cinematografiche sarà veicolata attraverso percorsi di accesso prestabiliti che generino il minore impatto possibile sull'area;
- Saranno previsti appositi spazi di carico e scarico di "pertinenza" di ogni singolo edificio oltreché aree per il posizionamento dei mezzi mobili per le troupes.

Realizzazione di "parcheggi verdi"

- Messa in opera di elementi di delimitazione in pietra naturale;
- Costipamento del piano di posa e realizzazione di superficie permeabile (terra stabilizzata e ghiaia);
- Messa a dimora di eventuali alberature per l'ombreggiamento.

Costruzione di opere scenografiche destinate alle riprese cinematografiche e televisive

Le opere riprodurranno 'set' differenti in base alle esigenze di produzione e risponderanno ad un duplice scopo, sia quello delle riprese che didattico con visite guidate organizzate.

Le strutture portanti delle scenografie saranno realizzate con carpenteria di legno o ferro assemblate tra di loro con ferramenta appropriata (viti, tirafondi, placche e staffe), i pali/ pilastri portanti saranno ancorati a zavorre che resteranno superficiali e potranno essere interrati per un massimo di 120 cm in base alla grandezza e altezza dell'elemento scenico da sostenere.

Le basi delle scenografie ove necessitassero di un piano praticabile queste saranno realizzate in carpenteria di legno rivestito con doppio strato di materiale fonoassorbente rivestito di tavolato grezzo o con stampi in cemento a simulare lastroni di pietra a spacco.

Per aumentare la sostenibilità delle attività svolte sull'area sono implementati gli allacci alla rete per alimentare l'area servizi. Tale impianto di volta in volta potrà subire delle variazioni in base ad esigenze specifiche di ciascun 'set'.

Le opere scenografiche, dopo essere state utilizzate per le riprese televisive e comunque non oltre 5 anni dalla realizzazione, saranno rimosse e sarà immediatamente ripristinato lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle presenze vegetazionali dei terreni interessati dall'intervento.

Tutti i materiali saranno sostenibili, ecologici e riciclabili al termine del ciclo di utilizzo, al fine di attuare una soluzione progettuale che garantisca la tutela dell'ambiente e della salute e essere conforme con quanto disciplinato nella LR 6/2008 "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia". Particolare attenzione dovrà essere posta nella valutazione delle opere per la messa in sicurezza. Il sistema di fruizione dell'area sarà regolato secondo la normativa vigente sulla sicurezza, in modo da assicurare una esperienza sicura ai visitatori.

L'intervento dovrà prevedere l'impiego di materiali biocompatibili, sostenibili, ecologici e riciclabili al termine del ciclo di utilizzo, al fine di attuare una soluzione progettuale che garantisca la tutela dell'ambiente e della salute ed essere conforme con quanto disciplinato nella LR 6/2008 "disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia".

Il progetto dovrà essere conforme con quanto disciplinato dalla LR 23/2000 "Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso e dal Regolamento Regionale 8/2005 "Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso", al fine di evitare azioni di

disturbo sull'avifauna. Dovrà inoltre rispettare quanto previsto dalla LR 18/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio” riguardo il possibile inquinamento sonoro derivante dall’attività commerciale.

Nel caso si preveda l’utilizzo del legno, questo dovrà provenire da foreste gestite secondo standard sostenibili ovvero munito di certificazione FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Pan European Forest Certification).

Il perimetro delle strutture realizzate potrà essere provvisto di una schermatura arborea in conformità alle prescrizioni dell’EdG.

Per ulteriori prescrizioni e raccomandazioni progettuali si rimanda alle NTA del presente Piano.

Gli interventi dovranno rispettare le previsioni contenute negli strumenti vigenti di tutela paesaggistica e difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche.



Scheda di intervento I-7

Titolo dell'intervento

Collegamento viario Cassia Bis – Via di Santa Cornelia – Valle Muricana – Via Flaminia

Tipo di scheda


Generale

Settore di intervento

Intervento infrastrutturale di mobilità sostenibile

Localizzazione

Da definire



Obiettivi specifici

- Migliorare la connessione tra le aree urbane e periferiche del Parco di Veio, favorendo una mobilità più fluida e sicura.
- Ridurre la congestione del traffico su Via della Giustiniana, fornendo un'alternativa viaria strategica per il trasporto locale.

- Integrare l'infrastruttura viaria nel contesto ambientale del Parco di Veio, garantendo il rispetto delle prescrizioni di tutela del territorio.
- Sostenere la fruizione sostenibile del Parco, migliorando l'accessibilità alle aree protette senza comprometterne il valore ecologico.

Descrizione

L'intervento prevede la realizzazione di un collegamento stradale che connetta la **Cassia Bis** con **Via di Santa Cornelia, Valle Muricana e Via Flaminia**, migliorando la viabilità locale e favorendo il deflusso del traffico urbano. Il tracciato sarà progettato in conformità con i criteri di **mobilità sostenibile**, utilizzando soluzioni a basso impatto ambientale e materiali compatibili con il contesto paesaggistico.

L'opera dovrà rispettare le prescrizioni previste dalle **Norme Tecniche di Attuazione** del Piano d'Assetto del Parco di Veio, in particolare:

- **Articolo 19 (Nulla osta e verifica di ammissibilità):** necessità di valutazione preventiva della compatibilità con il Piano del Parco e gli obiettivi di tutela ambientale.
- **Articolo 24 (Sottozona B2 - Aree delle forre, dei fondivalle e delle spallette boscate):** L'eventuale ricaduta del tracciato in aree soggette a specifiche restrizioni ambientali, dovrà essere verificata dagli enti preposti prima dell'approvazione del progetto, con adeguamento alle prescrizioni di tutela ambientale ove necessario.
- **Articolo 37 (Viabilità, parcheggi e illuminazione stradale):** standard progettuali per le nuove infrastrutture viarie nel Parco.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

- L'infrastruttura dovrà rispettare i vincoli paesaggistici e ambientali del Parco di Veio, prevedendo adeguate misure di compensazione ecologica (es. **corridoi verdi, barriere fonoassorbenti, mitigazione dell'inquinamento luminoso**).
- Gli interventi dovranno garantire il mantenimento della continuità ecologica nelle aree attraversate, con la realizzazione di **sottopassi faunistici o corridoi ecologici** nei tratti di attraversamento di habitat sensibili.
- Il tracciato stradale dovrà evitare modifiche significative al reticolo idrografico locale, in conformità con l'**art. 4 delle NTA (Verifica di ammissibilità delle captazioni delle acque e norme relative ai corsi d'acqua)**.
- Dovrà essere garantita la **compatibilità con la mobilità dolce**, prevedendo **percorsi ciclopedonali affiancati alla nuova viabilità**, in linea con le disposizioni dell'**art. 9 delle NTA (Percorsi pedonali e ciclabili previsti dalla normativa in materia di circolazione stradale)**.




Parco Regionale
di Veio



REGIONE
LAZIO

PIANO DI ASSETTO


A.5.1 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R.29/97)
scala 1:10.000



-  PERIMETRO DEL PARCO
-  PERIMETRO ISTITUTIVO
-  AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO
AI SENSI DELL'ART.26 DELLA L.R. 20 DEL 10 DICEMBRE 2024



Base Cartografica:
Carta Tecnica Regionale (1991), Ortofoto digitali (volo 2005) e catasto






Parco Regionale
di Veio



REGIONE
LAZIO

PIANO DI ASSETTO


A.5.2 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R.29/97)
scala 1:10.000



-  PERIMETRO DEL PARCO
-  PERIMETRO ISTITUTIVO
-  AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO
AI SENSI DELL'ART.26 DELLA L.R. 20 DEL 10 DICEMBRE 2024



Base Cartografica:
Carta Tecnica Regionale (1991), Ortofoto digitali (volo 2005) e catasto






Parco Regionale
di Veio



REGIONE
LAZIO


PIANO DI ASSETTO

A.5.3 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R.29/97)
scala 1:10.000



Base Cartografica:
Carta Tecnica Regionale (1991), Ortofoto digitali (volo 2005) e catasto

- PERIMETRO DEL PARCO
- PERIMETRO ISTITUTIVO
- AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO
AI SENSI DELL'ART.26 DELLA L.R. 20 DEL 10 DICEMBRE 2024






Parco Regionale
di Veio



REGIONE
LAZIO

PIANO DI ASSETTO


A.5.4 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R.29/97)
scala 1:10.000



- PERIMETRO DEL PARCO
- PERIMETRO ISTITUTIVO
- AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO
AI SENSI DELL'ART.26 DELLA L.R. 20 DEL 10 DICEMBRE 2024



Base Cartografica:
Carta Tecnica Regionale (1991), Ortofoto digitali (volo 2005) e catasto





Parco Regionale
di Veio




REGIONE
LAZIO


PIANO DI ASSETTO

A.5.5 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R.29/97)
scala 1:10.000

-  PERIMETRO DEL PARCO
-  PERIMETRO ISTITUTIVO
-  AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO
AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 20 DEL 10 DICEMBRE 2024



Base Cartografica:
Carta Tecnica Regionale (1991), Ortofoto digitali (volo 2005) e catasto





Parco Regionale
di Veio




REGIONE
LAZIO


PIANO DI ASSETTO

A.5.6 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R.29/97)
scala 1:10.000

-  PERIMETRO DEL PARCO
-  PERIMETRO ISTITUTIVO
-  AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO
AI SENSI DELL'ART.26 DELLA L.R. 20 DEL 10 DICEMBRE 2024



Base Cartografica:
Carta Tecnica Regionale (1991), Ortofoto digitali (volo 2005) e catasto





Parco Regionale
di Veio




REGIONE
LAZIO


PIANO DI ASSETTO

A.5.7 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R.29/97)
scala 1:10.000

-  PERIMETRO DEL PARCO
-  PERIMETRO ISTITUTIVO
-  AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO
AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 20 DEL 10 DICEMBRE 2024



Base Cartografica:
Carta Tecnica Regionale (1991), Ortofoto digitali (volo 2005) e catasto





Parco Regionale
di Veio




REGIONE
LAZIO


PIANO DI ASSETTO


A.5.8 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (L.R.29/97)
scala 1:10.000


-  PERIMETRO DEL PARCO
-  PERIMETRO ISTITUTIVO
-  AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO
AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 20 DEL 10 DICEMBRE 2024






Base Cartografica:
Carta Tecnica Regionale (1991), Ortofoto digitali (volo 2005) e catasto















Parco Regionale di Veio
REGIONE LAZIO
PIANO DI ASSETTO
A.5.d Perimetro definitivo su base catastale
scdL 13.09/00
PERIMETRO DEL PARCO
PERIMETRO ISTITUTIVO
AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO
AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. 20 DEL 10 DICEMBRE 2024


Area Cartografica: Coordinate UTM (Fuso 32Q) e datum





























PIANO DI ASSETTO


A.7 Carta organizzazione del territorio
scala 1:25.000





Basi Cartografiche:
Carta Tecnica Regionale (1993)



-  PERIMETRO DEL PARCO
-  PERIMETRO ISTITUTIVO
-  AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO
AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 20 DEL 10 DICEMBRE 2024
-  NUOVE ZONE
AREE DI INTERESSE CINEMATOGRAFICO
-  **Zona A: RISERVA INTEGRALE**
-  **Zona B1: RISERVA GENERALE**
Aree agro-silvo-pastorali di collina
-  **Zona B2: RISERVA GENERALE**
Area delle terre, dei fondovalle e delle spallate boscate
-  **Zona C1: PROTEZIONE**
Paesaggio agrario con funzione di connessione ambientale
-  **Zona C2: PROTEZIONE**
Area a destinazione agro-silvo-pastorale
-  **Zona C3: PROTEZIONE**
Aree di interesse archeologico
-  **Zona D1: PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE**
Insediamenti storici
-  **Zona D2: PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE**
Aree infrastrutturali a rete e puntuali
-  **Zona D3: PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE**
Valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio agricolo - infrastrutture per la fruizione - Aree da sottoporre a progetti di recupero ambientale
-  **Zona D4: PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE**
Aree a trasformazione consolidata
-  **Zona D5: PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE**
Valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio agricolo







LEGENDA

Perimetro del SIC

Confini comunali

Aree di interesse cinidogografico

Perimetro del parco

Perimetro istitutivo

Ampliamento del perimetro ai sensi dell'art. 24 della L.R. 28 del 10 dicembre 2024

NUOVE ZONE

Parco Regionale di Veio

REGIONE LAZIO


PIANO DI ASSETTO

Carta organizzativa del territorio scala 1:10.000

A.7.3

2024

2024



PIANO DI ASSETTO

A.8 Carta della fruizione
anno 1.01.2024

-  PERIMETRO DEL PARCO
-  PERIMETRO ISTITUTIVO
-  AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. 20 DEL 10 DICEMBRE 2024



Legenda

1. Mobilità territoriale

-  Linee FM e sottopileone
-  Rete autostradale
-  Grande viabilità territoriale
-  Viabilità primaria
-  Viabilità secondaria

2. Accessibilità al Parco

-  Accessi principali
-  Accessi locali
-  Parcheggio di atterraggio automobilistico
-  Parcheggio di fruizione

3. Proposta di nuovi percorsi di fruizione

-  Percorso pedonale
-  percorso ciclopedonale
-  percorso equitativo
-  percorso equitativo
-  Via Francigena

4. Beni ambientali e paesistici

-  boschi
-  alberi monumentali
-  rilievi
-  grotte
-  sorgenti

5. Beni culturali archeologici e storico-monumentali


-  Parco archeologico di Vico
-  Altri beni archeologici a fruizione
-  Abitato medioevale
-  Centri storici
-  TESTIMONIANZE ETROSKE E ROMANE nell'archeologia (domus, tombe etrusche, cattedrome, porte, archi, tempii)
-  regine, curioni, case, pozzi, insediamenti antichi, rovine
-  Ville romane
-  fontane e fontanelle
-  "Le mole dei pellegrinaggi" (altare, massimi, santuari)
-  I luoghi storici della voce e dell'ospitalità (case, caseggi, stazioni di posta)
-  Beni medioevali, insediamenti fortificati e castelli

FRUIBILITÀ

-  risorse pubbliche aperte e di pubblico
-  risorse pubbliche non fruibili
-  risorse private non fruibili

6. Rete dei servizi

-  punto informativo
-  area sosta attrezzata
-  punto sosta - servizio - aula didattica
-  villaggio ricreazione turistica
-  Musei e spazi didattico-esponeativi
-  Biblioteche
-  Musei, punti informativi e attività culturali
-  1 - ex stazione di Roma
-  2 - Moleborghese
-  3 - Cantareci 211
-  4 - castello di Montorio
-  Partiti Territoriali
-  Centri servizi del Parco
-  Attività sportive
-  01 Braccianone, 02 Campo de golf, 03 Campo de Tennis, 04 Campo di calcio, 05 Centro sport, 06 Palasport della scuola, 07 Palasport di Pesca sportiva, 08 Piscina, 09 Tiro a segno, 10 Centro sportivo
-  Punto tappa (possibilità: noleggio/locazione, assistenza, parcheggio van, guida, altre strutture equine) (Strutture menegge)
-  Attività ricreative (1 Agriturismo - ristoranti - pizzerie, 2 Bed and Breakfast, 3 Campeggio, 4 Hotel)
-  Attività ricreative e di natura agroturistica (1 Villate, 2 Centro di ricerca)
-  Vendita prodotti agro-alimentari
-  Vendita prodotti artigianali
-  Punti e percorsi panoramici
-  Altre aree protette



-  PERIMETRO DEL PARCO
-  PERIMETRO ISTITUTIVO
-  AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO AI SENSI DELL'ART.26 DELLA L.R. 30 DEL 10 DICEMBRE 2024



Legenda

- 1. Accessibilità, viabilità e infrastrutture**
 -  Intervento SP4 Isola Verde
 -  Ricostruzione ferro stazione di Scalo Ferro
 -  Sistemazione accessi a Fiano: Castelluccio e Molpae
 -  Nuova fanteria (La Storta - scavi archeologici)
 -  Interventi sulla Circeia (qualificazione generale dell'asse: sistemazione di marciapiedi, parcheggi, percorsi ciclabili)
 -  Interventi sulla Fianella
 -  Segnalatica di sicurezza e di porta
 -  Intervento perimetrale ciclo-pedonale esterno, realizzazione nuovi tracciati anche lungo le sponde del canale Fianella, sistemazione segnalazione di qualità variabile, sistemazione topografica della rete dei sentieri
 -  Parcheggio
 -  Centro servizi del parco
- 2. Interventi di restauro, risanamento e miglioramento ambientale paesistico e naturalistico**
 -  Sistemazione dell'area e delle fasce ripariale (consolidamento delle sponde - interventi puntuali da individuare)
 -  percorsi equine
 -  Impianto di depurazione naturale a servizio di Isola Fianella
 -  Aumento delle capacità depurative del fosso del Fianello
 -  Realizzazione di bacini di frangicorrente a valle del depuratore di Formello
- 3. Attrezzare e servizi con funzione sociale (Parchi territoriali e accessi)**
 -  Parco territoriale di Veio e dell'altipiano (comune di Roma)
 -  Parco territoriale del Sobco (comune di Formello)
 -  Parco territoriale delle Mole di Castelluccio di Porto (comuni di Fiano, Castelluccio di Porto, Molpae)
 -  Parco territoriale di M. le Aguglie e di M. le Murine (comuni di Scalo Ferro e Formello)
 -  Parco territoriale Scandone (comune di Roma)
- 4. Interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e archeologico**
 -  Valorizzazione e restauro del Santuario del Sobco
 -  Valorizzazione e restauro di Villa Marconi
 -  complesso storico archeologico (complesso di terme antiche, caserma, porte, etc.)
- REGOLARE E VALORIZZARE TESTIMONIANZE STORICHE DI OPERE AMBIENTALI E DI INGEGNERIA IDRAULICA, SIGILLI, CANALI, OPERE PULCRHE, CANTIERI, TRACCE**
 -  sorgenti da recuperare e valorizzazione
 -  fontane e fontanelle da recuperare
 -  caselli, caserme e insediamenti fortificati, ville, torri
 -  recupero Centro storico
 -  Parco archeologico di Veio
 -  Abiti bene archeologici e in situ
 -  Recupero e sistemazione della stabilità storica
- 5. Rete dei servizi di gestione**
 -  punto informativo
 -  area sosta attrezzata
 -  punto sosta - servizio - area di sosta
 -  riparo, punto informativo e area di sosta culturale da ristrutturare e servizio di Molpae
- 6. Difesa del suolo**
 -  Sistemazione dei versanti delle falde travasate con rischio di frana connessi a pozzi e pozzi di sonda e stabilimento di porte e stabilimento dei versanti di valle, interventi di stabilizzazione dei versanti connessi al sito della S. Maria-Lazio
 -  Sistemazione dei versanti collinari interessati da processi di erosione arida e frana

